

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO

PARTE I, II, III, IV - L'AQUILA, 3 AGOSTO 2005 -

DIREZIONE – REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: Corso Federico II, n. 51 – 67100 L'Aquila.- Telefono (0862) 3631 (n. 16 linee urbane); 364662 – 364690 – 364660 – Fax 364665

PREZZO E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Canone annuo: € 77,47 (L. 150.000) – Un fascicolo: € 1,29 (L. 2.500) – Arretrati, solo se ancora disponibili € 1,29 (L. 2.500).

Le richieste di numeri mancati non verranno esauditi trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione.

INSERZIONI: La pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende, Consorzi ed altri Soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui, tali atti, attengono l'interesse esclusivo della Regione e dello Stato. Le richieste di pubblicazione di avvisi, bandi, ecc. devono essere indirizzate, con tempestività, esclusivamente alla Direzione del Bollettino Ufficiale, Corso Federico II, n. 51 – 67100 L'Aquila – Il testo da pubblicare, in duplice copia, di cui una in carta da bollo (tranne i casi di esenzione), deve essere inviato unitamente alla ricevuta del versamento in c/c postale dell'importo di € 1,81 (L. 3.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per titoli e oggetto che vanno in neretto e di € 1,29 (L. 2.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per il testo di ciascuna inserzione. Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo **“dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.”**.

Tutti i versamenti vanno effettuati sul ccp n. 12101671 intestato a: Regione Abruzzo – Bollettino Ufficiale – 67100 L'Aquila.

AVVERTENZE: Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo si pubblica a L'Aquila e si compone di quattro parti: a) nella parte prima sono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti dei Presidenti della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali – integralmente o in sintesi – che possono interessare la generalità dei cittadini; b) nella parte seconda sono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione; c) nella parte terza sono pubblicati gli annunci e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione – gratuita o a pagamento – è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati); d) nella parte quarta sono pubblicati per estratto i provvedimenti di annullamento o di rinvio del Comitato e delle Sezioni di controllo sugli atti degli Enti Locali. – Nei Supplementi vengono pubblicati: gli atti riguardanti il personale, gli avvisi e i bandi di concorso della Regione, le ordinanze, i ricorsi depositati, le sentenze e le ordinanze di rigetto, relative a questioni di legittimità costituzionale interessanti la Regione, nonché le sentenze concernenti l'ineleggibilità e l'incompatibilità dei Consiglieri Regionali. In caso di necessità si pubblicano altresì numeri Straordinari e Speciali.

SOMMARIO

Parte I

Leggi, Regolamenti ed Atti della Regione

ATTI

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 13.06.2005, n. 524:

Legge regionale 10 maggio 2002, n. 7, art. 4, comma 3 e s. m. ed i.– Contributi alle Comunità Montane ed ai Comuni montani

per l'acquisto o la riconversione di autobus e minibus per il trasporto locale per le esigenze sociali del territorio e per l'abbattimento delle tariffe di lavoratori e studenti. Direttive anno 2005. Pag. 6

DELIBERAZIONE 20.06.2005, n. 557:

L. 18 maggio 1989 n. 183 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”. Decreto Legge 11 giugno 1998 n. 180, convertito con la legge 3 agosto 1998, n. 267. “Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania”. Modifica della delibe-

razione di Giunta Regionale 29.3.2005 n. 422 recante adozione dei Progetti di Piano Stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico "Difesa Alluvioni" e "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi" riferiti al territorio della Regione Abruzzo ricompreso nell'ambito del Bacino Interregionale del fiume Sangro - Proroga dei termini per le osservazioni ai contenuti dei Progetti di Piano. Pag. 12

DETERMINAZIONI

Dirigenziali

DIREZIONE AFFARI DELLA
PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE
E COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI
SERVIZIO ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA
REGIONE E DI COLLEGAMENTO CON LE
COMUNITA' DEGLI ABRUZZESI ALL'ESTERO

DETERMINAZIONE 28.06.2005, n. DA5/124:
L.R. 37/93 – Art. 4 Iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Associazione Italiana Donatrici Volontarie Sangue di Cordone Ombelicale – Sez. Regione Abruzzo – (ADISCO ABRUZZO) 65100 PESCARA. Pag. 15

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E
SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE,
CACCIA E PESCA
*SERVIZIO ECONOMIA ITTICA E
PROGRAMMAZIONE VENATORIA*

DETERMINAZIONE 29.06.2005, n. DH18/31:
Legge regionale n. 22/2004 , art. 3 e DGR 1416 /2004 "Costituzione della Conferenza regionale della Pesca e dell'Acquacoltura" – Integrazione componente. Pag. 15

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E
SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE,
CACCIA E PESCA
*SERVIZIO SOSTEGNO ALLE
IMPRESE AGRICOLE*

DETERMINAZIONE 04.07.2005, n. DH3/87:
Regione Abruzzo - Piano di Sviluppo Rurale (P.S.R.) per il periodo 2000-2006. Approvazione dei corsi di formazione professionale ammessi a finanziamento relativi alla misura C - Formazione - Reg. (CE) n. 1257/99 - Reg. (CE) n. 817/04 - Anno 2005 - secondo Bando. Pag. 18

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE
*SERVIZIO SVILUPPO ATTIVITA' ESTRATTIVE E
MINERARIE*

DETERMINAZIONE 06.07.2005, n. DI3/60:
Concessione per la distribuzione e la vendita di g.p.l. in bombole ed in piccoli serbatoi fissi tramite autocisterne Ditta TUTTOGAS S.p.A. con sede in MASERA' DI PADOVA (PD), Via Mattei n. 1/b; modifica della Determinazione Dirigenziale DI3/36. Pag. 21

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE,
INFRASTRUTTURE E SERVIZI, EDILIZIA
RESIDENZIALE ED AREE URBANE,
CICLO IDRICO INTEGRATO E RETI
TECNOLOGICHE, PROTEZIONE CIVILE
*SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE ED
AREE URBANE*

DETERMINAZIONE 06.07.2005, n. DC7/131:
Programma quadriennale 1992/1995. Deliberazione C.R. 25/10 del 19.03.1996. Comune di Carpineto della Nora-Lavori di recupero patrimonio edilizio, L. 17.2.1992, n.179. Finanziamento di euro 258.331,74. Autorizzazione all'utilizzo dell'economia di euro 11.662,25. Pag. 21

**DETERMINAZIONE 08.07.2005, n. DC7/133:
Liquidazione contributo regionale
all'A.R.E.T. - Esercizio 2005 Pag. 22**

**DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE,
ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI**

**DETERMINAZIONE 01.07.2005, n. DF3/68:
D.Lgs 13 gennaio 2003, n. 36 – D.Lgs. 24
giugno 2003, n. 209 – D.G.R. 26 maggio
2004, n. 400 – Conferimento incarico di
consulenza professionale allo studio tecnico
dell'Ing. Lorenzo Giammattei con sede in
Pescara – Approvazione schema di conven-
zione ed impegno fondi..... Pag. 23**

**DETERMINAZIONE 01.07.2005, n. DF3/69:
Delibera G.R. n. 611 del 20.07.2004 a-
vente ad oggetto «L.R. 83/2000 - Art. 34
“Fondo regionale per gli interventi di pre-
venzione dagli inquinamenti e risanamento
ambientale” - Individuazione interventi e
ripartizione fondi - Annualità 2004» - Deli-
bera G.R. n. 399 del 26.05.2004 avente ad
oggetto “D.Lgs. 22/1997, D.Lgs. 209/1999,
D.Lgs. 36/2003 e D.Lgs. 209/2003 - Protocol-
lo di intesa tra Regione Abruzzo, Comando
Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente -
Nucleo Operativo Ecologico di Pescara e
Agenzia Regionale per Tutela dell'Ambien-
te” - Impegno fondi annualità 2005.
..... Pag. 24**

Parte II

Leggi, Regolamenti ed Atti dello Stato

**TRIBUNALE DI PESCARA
CORTE COSTITUZIONALE**

**Ordinanza del tribunale di Pescara del
1 marzo 2005 emessa nel procedimento
civile vertente tra D'Ambrosio Giorgio**

**c/Regione Abruzzo disposta dal Presidente
della Corte Costituzionale a norma dell'art.
25 della Legge 11 marzo 1953 n. 87, con
nota n. 330 Reg. ord. 2005 del 30/6/2005. A
norma dell'art. 25 della legge 11 marzo
1953 n. 87. Pag. 26**

Parte III

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
CHIETI**

**Decreto n. 37/GAB. del 28 aprile 2005:
Approvazione dell'Accordo di programma e
piano territoriale di intervento finalizzato
alla promozione di diritti ed opportunità a
favore degli immigrati. 1° anno, 3^a trienna-
lità. Pag. 45**

**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
L'AQUILA
SERVIZIO TECNICO PER IL TERRITORIO**

**- T.U. 11.12.1933, n. 1775, art. 56 –
D.Lgs. n. 275 del 12.07.1993 Attingimenti
d'acqua per uso irriguo – Concessione
Licenza di attingimento ditta Di Salvo Ma-
ria Antonietta. Pag. 46**

**- T.U. 11.12.1933, n. 1775, art. 56 –
D.Lgs. n. 275 del 12.07.1993 Attingimenti
d'acqua per uso irriguo – Concessione
Licenza di attingimento ditta Commentucci
Gaspare. Pag. 46**

**- T.U. 11.12.1933, n. 1775, art. 56 –
D.Lgs. n. 275 del 12.07.1993 Attingimenti
d'acqua per uso irriguo – Concessione
Licenza di attingimento ditta Del Grande
Giuseppe. Pag. 47**

**- T.U. 11.12.1933, n. 1775, art. 56 –
D.Lgs. n. 275 del 12.07.1993 Attingimenti**

d'acqua per uso irriguo – Concessione Licenza di attingimento ditta Massucci Silvana. Pag. 47

- T.U. 11.12.1933, n. 1775, art. 56 – D.Lgs. n. 275 del 12.07.1993 Attingimenti d'acqua per uso irriguo – Concessione Licenza di attingimento ditta Crisi Nicola. Pag. 47

- T.U. 11.12.1933, N. 1775, Art. 56 – D.Lgs. n. 275 del 12.07.1993. Attingimenti d'acqua per uso irriguo – Licenza di attingimento ditta Pugnetti Anna..... Pag. 47

**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
TERAMO**

II SETTORE – SERVIZIO ESPROPRI

- Progetto integrato di riqualificazione del Borgo Poggio delle Rose in Comune di Cermignano – Estratto del Decreto Definitivo di esproprio..... Pag. 48

- Patto Territoriale SP. 1 del Tronto – SP. 1/c per S. Egidio alla Vibrata. Ampliamento della sede stradale e relative pertinenze al servizio delle aree industriali insediate lungo la sponda destra del fiume Tronto – Estratto del Decreto Provvisorio di esproprio..... Pag. 49

CITTA' DI GIULIANOVA (TE)

- Avviso di adozione della variante specifica al P.R.G. delle aree in zona A3, comprese tra L.mare Zara e Viale Orsini, di proprietà dei F.lli Cerulli Irelli..... Pag. 62

- Delibera Consiglio Comunale n. 38 del 6.5.2005: “Piano di lottizzazione in zona D2, località Colleranesco - Ditta Giplast s.r.l. - Controdeduzioni alle osservazioni ed approvazione”. Pag. 62

- Delibera Consiglio Comunale n. 39 del 6.5.2005: “Piano di lottizzazione in zona D2, località Colleranesco - Ditta Girasole S.r.l. - Controdeduzioni alle osservazioni ed approvazione”..... Pag. 63

CITTA' DI PESCARA (PE)

- Decreto n. 02 del Sindaco registrato in data 23/06/05 – Programma integrato ai sensi della L.R. 70/95 art. 30 bis per la realizzazione, da parte della Soc. Sciarra Srl e So.Ce.A. Srl, di un duplice complesso residenziale in località Via Rigopiano e Via Mezzanotte - Accordo di Programma.Pag. 64

- Decreto n. 03 del Sindaco registrato in data 23/06/05 - Programma integrato ai sensi della L.R. 70/95 art. 30 bis per la realizzazione, da parte della Soc. Sciarra Srl, di un complesso residenziale in località Via Vespucci – Via Alfonso da Vestea, Accordo di Programma. Pag. 65

COMUNE DI ALBA ADRIATICA (TE)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 12.04.2005. Approvazione P.D.L., SUB-COMPARTO 1 SETTORE B VIA VERONA. Ditta Lottizzante: Soc. Prima Immobiliare Srl – Immobiliare F.lli Piergigli Snc. Pag. 67

COMUNE DI ATESSA (CH)

- Delibera consiliare n. 18 del 30.05.2005 avente per oggetto: "Approvazione Lottizzazione convenzionata localita' Colle Pietre. Ditta: Campitelli Carlo, Ranieri Elvira e Campitelli Giovanni". Pag. 68

- Delibera Consiliare n. 19 del 30.05.2005 avente per oggetto: "Approvazione Lottizzazione Convenzionata Zona Commerciale

Artigianale Localita' Capragrassa Ditta: Gentile Vincenzo, Paglieta Nicola e Paglieta Marta"...... Pag. 69

- Delibera Consiliare n. 20 del 30.05.2005 avente per oggetto: "Approvazione Lottizzazione Convenzionata Zona Residenziale Localita' Madonna A Mare Ditta: D'Effremo Teresa e Cerella Giuseppe".Pag. 70

COMUNE DI CAPITIGNANO (AQ)

Avviso di approvazione definitiva della Variante al P.R.G. in localita' "La Murata"; della Variante al P.R.G. nella Frazione Sivignano; del Piano di Recupero del Patrimonio Edilizio. Pag. 72

COMUNE DI NAVELLI (AQ)

Avviso di pubblicazione definitiva Piano di Recupero Patrimonio Edilizio..... Pag. 72

COMUNE DI PIANELLA (PE)

Variante alle norme tecniche di attuazione dei piani di recupero del patrimonio edilizio delle zone A1 di P.R.G. - Approvazione. Pag. 72

**AUTORITA' DI BACINO
INTERREGIONALE DEL FIUME TRONTO
REGIONI MARCHE LAZIO ABRUZZO
ASCOLI PICENO (AP)**

Avviso di adozione del "Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Tronto" e delle relative "misure di salvaguardia". Pag. 73

**ENEL DISTRIBUZIONE SPA
DIREZIONE LAZIO - ABRUZZO E**

**MOLISE - ZONA DI TERAMO
VIALE BOVIO N. 40 - TERAMO**

- Costruzione ed esercizio Km 0,600 di linea MT 20 KV aerea in conduttori nudi da 35 mmq per alimentazione nuovo PTP "Ricci" nel comune di Bellante (TE). (pratica 279/D/TE)..... Pag. 74

- Costruzione ed esercizio Km 0,280 di linea MT 20 KV in cavo interrato e smantellamento di km 0,200 di linea MT 20 kv in conduttori aerei per realizzazione lottizzazione residenziale in via S. Paolo di Colledara (TE). Prat. 281/D/TE..... Pag. 75

**ENEL DISTRIBUZIONE SPA
ZONA DI L'AQUILA
67100 - L'AQUILA**

- Costruzione nuovo tronco di linea MT a 20 KV in cavo interrato per alimentazione nuova cabina box MT/bt denominata "Fontanelle" per allaccio CAMPING del cliente Alba D'Oro srl, in localita' Sfratati, nel Comune di Tagliacozzo (AQ). Pratica n. 6/D Pag. 76

- Realizzazione di un raccordo di linea MT 20kv in cavo interrato per alimentare una nuova cabina Box Barisciano Z.A. nel Comune di Barisciano. Pratica n. 8/D.Pag. 76

**S.A.S.I. S.P.A.
SOCIETA' ABRUZZESE PER IL SERVIZIO
IDRICO INTEGRATO S.P.A.
66034 - LANCIANO (CH)**

Decreto di esproprio degli immobili occorrenti per lavori di "impianto di depurazione e collettori fognari nell'agglomerato di Castel Frentano, Mozzagrogna e Treglio (A.P.Q. 03-66)".Pag. 78

PARTE I

**LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI
DELLA REGIONE**

ATTI

**DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA REGIONALE**

DELIBERAZIONE 13.06.2005, n. 524:

Legge regionale 10 maggio 2002, n. 7, art. 4, comma 3 e s. m. ed i.- Contributi alle Comunità Montane ed ai Comuni montani per l'acquisto o la riconversione di autobus e minibus per il trasporto locale per le esigenze sociali del territorio e per l'abbattimento delle tariffe di lavoratori e studenti. Direttive anno 2005.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Con votazione unanime espressa nei modi di legge

DELIBERA

per i motivi specificati in narrativa

- 1) di approvare le "Direttive di attuazione" in ordine ai procedimenti amministrativi di concessione dei contributi alle Comunità Montane e ai Comuni montani appartenenti alle medesime, finalizzati all'acquisto o alla riconversione di autobus e minibus per il

trasporto locale per le esigenze sociali del territorio e per l'abbattimento delle tariffe di lavoratori e studenti, secondo le modalità di cui all'All. "A", che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ;

- 2) di stabilire che la somma di €350.000 stanziata sul Cap. 121534 del corrente esercizio finanziario, denominato: "Spese correnti per l'incentivazione del trasporto locale nelle aree montane- L.R. 10/05/2002, n. 7" destinata all'erogazione alle Comunità Montane e ai Comuni montani appartenenti alle medesime, dei contributi previsti dall'art. 4, comma 3, L.R. 10/05/2002 n. 7, è così ripartita:
 - a) € 140.000 per l'acquisto o la riconversione di autobus e minibus per il trasporto locale per le esigenze sociali del territorio, pari all'40% della somma complessiva;
 - b) €210.000 per l'abbattimento delle tariffe di lavoratori e studenti, pari al 60 % della somma complessiva;
- 3) di dare incarico al Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano della Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali e Controlli di provvedere agli adempimenti di conseguenza, secondo quanto disposto nell' All. "A", che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ;
- 4) di pubblicare il presente provvedimento nel *B.U.R.A.*

REGIONE ABRUZZO
Direzione Riforme Istituzionali Enti Locali Controlli
Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano

All. "A"

DIRETTIVE DI ATTUAZIONE

In ordine ai procedimenti amministrativi di concessione dei contributi alle Comunità Montane ed ai Comuni montani, finalizzati all'acquisto o alla riconversione di autobus e minibus per il trasporto locale per le esigenze sociali del territorio e per l'abbattimento delle tariffe di lavoratori e studenti.

Art. 1
Finalità

Le presenti direttive, emanate ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) della L.R. 14 settembre 1999, n. 77 e s. m. ed i., individuano, in attuazione delle disposizioni contenute all'art. 4, comma 3 della Legge Regionale 10 maggio 2002, n. 7, nonché all'art. 41, commi 6 e 9 della Legge Regionale 18 maggio 2000, n. 95, i procedimenti amministrativi di concessione dei contributi per l'acquisto o riconversione di autobus e minibus per il trasporto locale e per l'abbattimento delle tariffe di lavoratori e studenti, al fine di garantire omogeneità applicativa in tutto il territorio montano della Regione.

Art. 2
Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari dei contributi sono le Comunità Montane di cui alla tabelle all. B alla L.R. 11/03, nonché i Comuni montani appartenenti alle medesime.

Art. 3
Oggetto degli interventi

1. I contributi di cui all'art. 1, stanziati annualmente sul bilancio regionale, sono ripartiti nella percentuale sotto indicata per le seguenti tipologie:

- a) 40% per l'acquisto o la riconversione di autobus e minibus per il trasporto locale per le esigenze sociali del territorio;
- b) 60% per l'abbattimento delle tariffe di viaggio di lavoratori e studenti.

2. L'ammontare dei contributi per l'acquisto di autobus e minibus di cui al precedente comma 1, lett. a) concessi ai soggetti beneficiari, non può essere superiore alla spesa sostenuta e comunque fino ad un massimo di €20.000,00.

3. L'ammontare dei contributi per la riconversione di autobus e minibus di cui al precedente comma 1, lett.a) concessi ai soggetti beneficiari, non può essere superiore alla spesa sostenuta e comunque fino ad un massimo di €10.000.

4. I contributi per la riconversione di autobus e minibus possono essere concessi per le spese sostenute nei 180 giorni antecedenti la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A.

5. I contributi per l'abbattimento delle tariffe di cui al precedente comma 1, lett.b) sono concessi ai soggetti beneficiari sulla base dei criteri stabiliti all'art. 8.

Art. 4

Termini e modalità di presentazione

1. La richiesta di contributo deve riguardare una sola delle tipologie indicate al precedente art. 3.

2. La richiesta di contributo, redatta ai sensi del successivo art. 5, deve essere inoltrata, esclusivamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento, alla " Regione Abruzzo – Direzione Riforme Istituzionali Enti Locali Controlli – Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano – Via Raffaello – 65100 – PESCARA", entro il quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R.A.

3. Ai fini della presentazione nei termini, fa fede il timbro e data dell'ufficio postale accettante.

4. La presentazione della richiesta di contributo oltre il termine prefissato, la mancanza della documentazione di cui al successivo art. 5, nonché la mancata sottoscrizione del Rappresentante legale dell'Ente, ne comportano l'esclusione.

Art. 5

Documentazione

1. La richiesta di "Contributo per l'acquisto o la riconversione di autobus e minibus," presentata dalle Comunità Montane ovvero dai Comuni montani in forma associata, corredata dal provvedimento dell'Organo esecutivo riferito alla legge regionale in oggetto e dalla delibera di adesione assunta dagli Enti partecipanti ovvero dalla dichiarazione da parte dei diversi Rappresentanti legali dei medesimi Enti, deve essere sottoscritta dal Legale rappresentante dell'Ente e contenere le seguenti dichiarazioni:

a) lo svolgimento o l'intenzione di svolgere il servizio di trasporto in esercizio associato ed esclusivamente per le esigenze sociali del territorio;

b) l'indicazione dei Comuni montani o delle località abitate ricadenti in territorio montano dove risultano soppressi i seguenti servizi pubblici:

- uffici postali;
- scuole dell'obbligo;
- servizio di trasporto pubblico.

c) l'impegno all'acquisto o alla riconversione del mezzo di trasporto entro e non oltre sei mesi dalla comunicazione della concessione del contributo ed alla presentazione della copia autenticata della fattura di acquisto o della riconversione;

d) nel caso di riconversione di cui all'art. 3, comma 4, la copia autenticata della fattura delle spese sostenute deve essere allegata alla richiesta.

2. Alla richiesta di contributo per la riconversione deve essere, in ogni caso, allegata copia autenticata del libretto di circolazione ed il certificato di proprietà.

3. La richiesta di "Contributo per l'abbattimento delle tariffe per lavoratori e studenti", presentata dalle Comunità Montane ovvero dai Comuni montani, corredata dal provvedimento dell'Organo Esecutivo riferita alla legge regionale in oggetto, deve essere sottoscritta dal Legale rappresentante dell'Ente ed accompagnata da una relazione che deve contenere necessariamente:

a) l'indicazione del numero degli studenti e/o lavoratori pendolari per i quali si prevede l'abbattimento delle tariffe di viaggio;

b) l'ammontare della spesa presunta riferita esclusivamente al numero dei soggetti beneficiari di cui al predetto punto a);

c) l'impegno alla restituzione di eventuali somme erogate e non utilizzate, secondo le disposizioni di cui all'art. 9 delle presenti Direttive nonché all'erogazione del contributo ai soggetti residenti nel territorio montano di competenza.

Art. 6

Graduatoria e concessione dei contributi

1. Il "Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano", accertata ai sensi degli artt. 4 e 5, la sussistenza dei requisiti, la completezza delle domande e della documentazione allegata, predispone ed approva, entro sessanta giorni dal termine di cui all'art. 4, la graduatoria dei soggetti beneficiari, secondo i criteri di cui al successivo art. 7 ed il piano di riparto di cui all'art. 8.

2. Le richieste di contributo per l'acquisto o la riconversione degli autobus e minibus sono ammesse al beneficio fino all'esaurimento delle risorse disponibili, in relazione alla ripartizione di cui all'art. 3. In caso di insufficienza di risorse finanziarie, qualora il fabbisogno relativo all'ultima richiesta accolta sia solo in parte coperto dalle disponibilità residue, il contributo concesso è pari alla somma disponibile, previa accettazione dell'Ente beneficiario.

3. Eventuali economie per mancanza di soggetti beneficiari per l'acquisto o la riconversione di autobus e minibus, devono essere utilizzate per l'abbattimento delle tariffe di viaggio.

Art. 7

Criteri per l'assegnazione dei contributi per l'acquisto o la riconversione di autobus e minibus

1. Le Comunità Montane usufruiscono di priorità nell'assegnazione dei contributi.

2. La graduatoria dei soggetti beneficiari è formulata secondo i seguenti criteri:

a) numero dei comuni partecipanti alla gestione associata del servizio di trasporto per un valore attribuito del 20%;

b) numero dei servizi soppressi nel territorio di competenza ai quali è assegnato il seguente punteggio:

- ufficio postale – punti 5;
- scuola dell'obbligo – punti 2;
- trasporto pubblico – punti 3;

per un valore attribuito del 30%;

c) indice medio positivo di disagio della Comunità Montana ovvero all'indice positivo di disagio del Comune montano, formulati sulla base dei parametri individuati con la D.G.R. n. 798 dell'11/09/2002, in applicazione dell'art. 6 della L.R. 95/2000 per un valore attribuito del 50%.

3. In caso di parità di punteggio è data precedenza nella graduatoria al soggetto beneficiario con il più alto indice di disagio.

Art.8

Criteri per l'assegnazione dei contributi per l'abbattimento delle tariffe di lavoratori e studenti

1. Il Comune montano è escluso dalla graduatoria nel caso in cui la Comunità Montana di appartenenza abbia presentato richiesta di contributo al medesimo titolo.

2. I contributi sono assegnati agli Enti montani ammessi in relazione alle indicazioni di cui all'art. 5, comma 3, lett. a), suddividendo l'intero ammontare delle disponibilità finanziarie per il numero complessivo dei lavoratori e studenti pendolari per i quali si prevede l'abbattimento delle tariffe di viaggio e comunque l'ammontare del contributo non può essere superiore alla spesa presunta.

Art. 9

Erogazione

1. Il Dirigente del Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano provvede, con proprio atto agli adempimenti conseguenti all'art. 7 ed all'art. 8.

2. Per l'acquisto o la riconversione di autobus e minibus, il contributo è liquidato previa presentazione, entro e non oltre sei mesi dalla comunicazione della concessione, della copia autenticata della fattura di acquisto o della riconversione.

3. Qualora l'Ente beneficiario non acquisti o non provveda alla riconversione del mezzo di trasporto entro il termine suddetto, il contributo concesso è revocato ed assegnato ad altro soggetto secondo l'ordine della graduatoria.

4. Nel caso di riconversione di cui all'art. 3, comma 4, il contributo è liquidato all'atto dell'approvazione della graduatoria.

4. Per l'abbattimento delle tariffe di lavoratori e studenti, il contributo è liquidato all'atto dell'approvazione del piano di riparto. L'Ente beneficiario è tenuto a presentare la dichiarazione delle spese sostenute, con allegata copia dei relativi documenti giustificativi, entro un anno dalla comunicazione della concessione.

5. Le somme erogate per l'abbattimento delle tariffe non utilizzate e non rendicontate entro il termine di cui al comma precedente, devono essere restituite mediante versamento sul c/c postale n. 208678, intestato a " REGIONE ABRUZZO – Servizio Tesoreria - 67100 L'AQUILA" dandone contestuale comunicazione alla Giunta Regionale – Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano- 65100 PESCARA ed al Servizio Bilancio- Via Leonardo da Vinci - 67100 L'AQUILA.

DELIBERAZIONE 20.06.2005, n. 557:

L. 18 maggio 1989 n. 183 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”. Decreto Legge 11 giugno 1998 n. 180, convertito con la legge 3 agosto 1998, n. 267. “Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania”. Modifica della deliberazione di Giunta Regionale 29.3.2005 n. 422 recante adozione dei Progetti di Piano Stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico “Difesa Alluvioni” e “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi” riferiti al territorio della Regione Abruzzo ricompreso nell’ambito del Bacino Interregionale del fiume Sangro - Proroga dei termini per le osservazioni ai contenuti dei Progetti di Piano.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 18.05.89 n. 183 recante “norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” e successive modificazioni, ed in particolare:

l’art. 17, comma 1, che definisce il «piano di bacino», individuandolo come lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato;

Visto l’art. 12 della L. 04.12.93 n. 493, che ha integrato l’art. 17 della suddetta legge 183/89 prevedendo, al comma 6 ter, la possibilità della redazione ed approvazione dello stesso piano di bacino anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;

Visto il D.L. 11 giugno 1998 n. 180 recante “misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da

disastri franosi nella Regione Campania”, convertito nella legge 3 agosto 1998 n. 267, come da ultimo modificato con L. 13 luglio 1999 n. 226, che:

all’art. 1, comma 1, impone alle Autorità di Bacino di rilievo nazionale ed interregionale ed alle Regioni, per i restanti bacini, l’adozione dei Piani stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico, redatti ai sensi del comma 6-ter dell’art. 17 della L. 183/89 e successive modificazioni, contenenti in particolare l’individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia, nonché le misure medesime;

Visto il D.P.C.M. del 29 settembre 1998, “Atto di indirizzo e coordinamento per l’individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all’art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n.180”, pubblicato sulla G.U. del 5 gennaio 1999, Serie Generale n. 3;

Visto il D.L. 12 ottobre 2000 n. 279, convertito con modificazioni nella L. 11 dicembre 2000 n. 365 “Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile” che, all’art. 1 bis, reca norme procedurali per l’adozione dei progetti di piani stralcio per l’assetto idrogeologico;

Viste:

- la legge della Regione Abruzzo 12 aprile 1983 n. 18 “Norme per la conservazione tutela e trasformazione del territorio della Regione Abruzzo” e successive modificazioni ed integrazioni;
- la legge della Regione Abruzzo 16 settembre 1998 n. 81 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” e successive modificazioni ed integrazioni, istitutiva dell’Autorità dei bacini di rilievo regionale abruzzesi;

- la legge della regione Abruzzo 24 agosto 2001 n. 43 "Istituzione dell'Autorità di Bacino di rilievo interregionale del Fiume Sangro";
- la legge della Regione Molise 28 ottobre 2002 n. 29 "Istituzione dell'Autorità di Bacino di rilievo interregionale del Fiume Sangro";

Dato atto che, in relazione alle sopra richiamate disposizioni legislative, nonché alle competenze ascritte:

- l'Autorità di Bacino Interregionale del fiume Sangro ha adottato, con verbale del Comitato Istituzionale n. 1 del 09.02.2005, i Progetti di Piano stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico "Difesa dalle Alluvioni" e "Fenomeni gravitativi e Processi Erosivi";
- con deliberazione n. 422 del 29.03.2005 la Giunta Regionale ha preso atto, ai sensi dell'art. 5, comma 1 lettera p) bis della L.R. 81/98, come integrato dall'art. 19 della L. R. n. 43/2001, ed adottato, ai sensi dell'art. 6 bis, comma 1, della L.R. 83/18 e successive modificazioni ed integrazioni, e art. 15 della L.R. 81/98 i Progetti di Piano stralcio di bacino "Difesa dalle Alluvioni" e "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi" riferiti al territorio regionale ricompreso nel Bacino di rilievo interregionale del fiume Sangro;
- la citata deliberazione di Giunta Regionale 29.03.2005 n. 422 con annessi allegati, costituiti nello specifico dal Verbale del Comitato Istituzionale dell'Autorità dei Bacini di rilievo interregionale del fiume Sangro n. 1 del 9.2.2005 di adozione dei Progetti di Piano e dai relativi Atti di Indirizzo e Direttive, è stata pubblicata, per la Regione Abruzzo, sul *BURA* n. 53 Speciale dell'11.05.2005;

Considerato che in base a quanto stabilito nella citata deliberazione di G.R. 422/2005:

viene, tra l'altro, posto un termine generale di 60 giorni per la visione dei Progetti di

Piano e presentazione delle osservazioni legislativamente consentite ai destinatari dell'azione amministrativa, decorrenti dalla stessa data di pubblicazione sul *BURA* dell'avviso di adozione dei Progetti di Piano. Nel medesimo periodo le Province indicano, al fine di acquisire le osservazioni al Progetto di Piano, le conferenze programmatiche di cui all'art. 1 bis del D.L. 279/2000 convertito con L. 365/2000, articolate per sezioni provinciali alle quali partecipano i Comuni interessati, unitamente alla Provincia stessa, alla Regione e ad un rappresentante dell'Autorità di Bacino. Le Province trasmettono, entro i successivi 15 giorni dalla scadenza dei termini sopra indicati, le istanze ed osservazioni acquisite ed, entro 90 giorni dalla data di ricezione delle suddette osservazioni, il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino si esprime sulle osservazioni, recepisce quelle ritenute di interesse ed adotta il Piano per poi trasmetterlo a Giunta e Consiglio per definitiva approvazione e consentirne la necessaria attuazione;

Evidenziato che, per quanto sopra detto, la pubblicazione della delibera di adozione da parte della Giunta Regionale d'Abruzzo dei Progetti di Piani stralcio di Bacino "Difesa dalle Alluvioni" e "Fenomeni gravitativi", avvenuta per la parte di rispettiva competenza territoriale, sul *BURA* n. 53 Speciale dell'11.05.2005, costituisce "dies a quo" delle osservazioni al Piano legislativamente previste, da acquisire sia attraverso il deposito documentale nelle sedi delle province interessate sia nelle sedi istituzionali delle Conferenze Programmatiche previste ex L. 365/2000;

Considerato che "medio tempore", in particolare in sede di svolgimento delle conferenze programmatiche, è stata rappresentata alle strutture regionali competenti in materia la impossibilità per le Amministrazioni comunali interessate di osservare il termine fissato per la

presentazione delle osservazioni ai Progetti di Piano, sia in considerazione dei tempi necessari alla redazione degli studi tecnico-scientifici a supporto delle osservazioni stesse, sia soprattutto per gli ultimi fenomeni di dissesto idrogeologico indotti dalle calamità naturali dei mesi di Gennaio-Febbraio 2005, che richiedono agli EE.LL., interessati a proporre osservazioni, nuovi studi ed approfondimenti specifici che superino il livello di informazione sinora posseduto;

Ritenuto che non può prescindere in questa fase da un serio ed effettivo contraddittorio con il sistema delle Autonomie Locali, che si pone quale presupposto ineliminabile di una efficace e legittima azione amministrativa di governo del territorio, finalizzata ad una possibile condivisione delle zone a rischio e delle conseguenti scelte operative di intervento, nel rispetto del giusto procedimento e della massima acquisizione degli interessi e nella consapevolezza che la qualità della conoscenza dei problemi presenti sul territorio sia direttamente connessa al criterio della "vicinitas spaziale";

Vista la precedente deliberazione di Giunta Regionale n. 425 del 29.03.2005 con la quale, in presenza di analoghi presupposti di fatto e di diritto, è stato prorogato di 180 giorni consecutivi il termine stabilito "ab origine" per la presentazione delle osservazioni ai Progetti di Piano Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico "Difesa dalle Alluvioni" e "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi" riferiti ai Bacini di rilievo regionale abruzzesi;

Vista la richiesta di proroga del termine per la presentazione delle osservazioni ai Progetti di Piano "Difesa dalle Alluvioni" e "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi" riferiti al territorio regionale ricompreso nel Bacino interregionale del fiume Sangro, formulata dal Commissario Regionale del Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Sangro in data 27.05.2005, Prot. 2534 (All. 1);

Dato atto che:

- si rende necessario prorogare di 180 giorni consecutivi il termine sopra previsto per la presentazione delle osservazioni ai progetti di Piano, riferiti al territorio regionale ricompreso nel Bacino Interregionale del fiume Sangro fissato "ab origine" in 60 giorni consecutivi decorrenti dal giorno 11.05.2005;
- nel nuovo termine sopra visto, prorogato di 180 giorni consecutivi decorrenti dal 10.07.2005, dovranno essere inderogabilmente presentate e prodotte le osservazioni ai contenuti dei Progetti di Piano Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico, riferiti al territorio regionale ricompreso nel Bacino Interregionale del fiume Sangro, nonché ogni documentazione studio ed elaborati tecnico-scientifici a corredo e supporto delle osservazioni stesse;

Dato atto della legittimità del presente provvedimento attestata con le firme in calce allo stesso, a norma degli art. 23 e 24 della L.R. 77/99;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. DI MODIFICARE la precedente deliberazione 29.03.2005 n. 422 nella parte in cui viene stabilito, quale termine per la presentazione delle osservazioni ai Progetti di Piano Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico "Difesa dalle Alluvioni" e "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi", riferiti al territorio della regione Abruzzo ricompreso nel Bacino di rilievo interregionale del fiume Sangro, un termine pari a 60 giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione sul *BURA* della stessa delibera di adozione dei Progetti di Piano, avvenuta per

l'appunto il giorno 11.05.2005 (BURA n. 53 Speciale);

2. DI PROROGARE di 180 giorni consecutivi, decorrenti dal 10.07.2005, il termine ultimo consentito per la presentazione delle osservazioni ai Progetti di Piano Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico "Difesa dalle Alluvioni" e "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi", riferiti al territorio della regione Abruzzo ricompreso nel Bacino di rilievo interregionale del fiume Sangro, nonché per la presentazione di tutta la documentazione studi ed elaborati tecnico-scientifici a supporto delle osservazioni stesse;
3. DI PRENDERE ATTO del consequenziale slittamento dei termini previsti per le fasi successive del complesso iter procedurale finalizzato alla definitiva approvazione dei Piani Stralcio di Bacino;
4. DI INVIARE la presente deliberazione al BURA per la pubblicazione, conferendo mandato alla Direzione Territorio, Urbanistica, BB.AA., Parchi, Politiche e Gestione dei Bacini Idrografici di porre in essere tutti gli adempimenti connessi e conseguenti.

DETERMINAZIONI

Dirigenziali

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI
SERVIZIO ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA
REGIONE E DI COLLEGAMENTO CON LE
COMUNITA' DEGLI ABRUZZESI ALL'ESTERO

DETERMINAZIONE 28.06.2005, n. DA5/124:
L.R. 37/93 – Art. 4 Iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Associazione Italiana Donatrici Volontarie Sangue di Cordone Ombelicale –

Sez. Regione Abruzzo – (ADISCO ABRUZZO) 65100 PESCARA.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DISPONE

- a) di iscrivere al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 4 della L.R. 37/93, l'Associazione Italiana Donatrici Volontarie Sangue di Cordone Ombelicale – Sez. Regione Abruzzo (ADISCO ABRUZZO) di Pescara con sede in Largo Madonna n.36/B2;
- b) la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* della presente ordinanza.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Marcello Verderosa

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E
SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE,
CACCIA E PESCA
SERVIZIO ECONOMIA ITTICA E
PROGRAMMAZIONE VENATORIA

DETERMINAZIONE 29.06.2005, n. DH18/31:
Legge regionale n. 22/2004 , art. 3 e DGR 1416 /2004 “Costituzione della Conferenza regionale della Pesca e dell'Acquacoltura” – Integrazione componente.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la L.r. 5/8/2004 n° 22 , recante “ Nuove Politiche regionali di sostegno all'economia ittica” , ed in particolare l'articolo 3 , che contempla la costituzione della Conferenza regionale della Pesca e dell'Acquacoltura ;

Dato atto che , la Giunta Regionale, con Delibera n. 1416 del 29/12/2004 ha costituito la Conferenza regionale della Pesca e

dell'Acquacoltura ex articolo 3 della L.r. 5/8/2004 n° 22 incaricando, tra l'altro, il Dirigente del Servizio Economia ittica e Programmazione venatoria di procedere ad integrare con proprie Determinazioni nella Conferenza i nominativi segnalati successivamente dagli Enti/Associazioni che, alla data della Deliberazione, non avevano ancora provveduto alla designazione dei loro rappresentanti;

Considerato che con Determinazioni DH18/6 del 10/2/2005 e DH18/8 del 21/2/2005 si è proceduto a successive integrazioni della suddetta Conferenza regionale con i nominativi designati dai vari Enti/Associazioni;

Dato atto che a tutt'oggi non risultavano formalizzate le designazioni, in seno alla Conferenza, dei rappresentanti della neo istituita Capitaneria di Porto-Guardia Costiera- di Ortona che, in risposta alla nota di questo Servizio n. 29173 del 17/6/2005, ha provveduto in tal senso con nota n. 1135 del 23/06/2005, acquisita agli atti del Servizio in data 27/6/2005, prot. 30807;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla ulteriore integrazione della Conferenza regionale in discorso;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

- 1) di integrare la Conferenza regionale della Pesca e dell'Acquacoltura ex articolo 3 della L.r. 5/8/2004 n° 22, costituita con Delibera di Giunta Regionale n. 1416 del 29/12/2004 con il C.F. (CP) Donato DE CAROLIS in

qualità di componente titolare e con il T.V. (CP) Angelo CAPUZZIMATO della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera – di Ortona;

- 2) di stabilire che, a seguito della integrazione di cui al precedente punto, l'elenco dei Componenti nella Conferenza regionale della Pesca e dell'Acquacoltura di cui alla Deliberazione citata è integrata come da Allegato 1;
- 3) di incaricare il Responsabile dell'Ufficio Monitoraggio e Controllo Politiche Ittiche Regionali e Nazionali a curare la pubblicazione della presente Determinazione sul *B.U.R.A.* e sul sito Internet www.regione.abruzzo.it/pesca, a notificarla alla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera – di Ortona, ed a trasmetterne copia ai soggetti in indirizzo:
 - a) Servizio Attività Generali e Amministrative,
 - b) Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, caccia e Pesca, Ufficio Coordinamento e Supporto al Direttore.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Antonio Di Paolo

Segue Allegato

Allegato 1 – Elenco dei Componenti della Conferenza regionale della Pesca e dell'Acquacoltura di cui all'art. 3 della L.R. (Abruzzo) n. 22/2004.

	Ente/Associazione	Titolare	Supplente
1	Provincia di Chieti	Greco Gaetano Nicola	Ritucci Giuliano
2	Provincia di Teramo	D'Agostino Ernino	Di Marcello Orazio
3	Provincia di Pescara	Franco Recchia	Antonello Colantoni
4	Comune di Ortona	Ada Buzzelli	Giulio Napoleone
5	Comune di Pescara	Padovano Riccardo	Mastroluca Antonio
6	Comune di Vasto	Smerilli Domenico	Salvatorelli Francesco
7	Comune di Giulianova	Mellozzi Marcello	Vella Alfonso
8	C.C.I.A.A. di Pescara	Giuseppe Gasparroni	Rocco D'Incecco
9	C.C.I.A.A. di Chieti	Ricci Franco	Michele Carbone
10	C.C.I.A.A. di Teramo	Staffilano Vincenzo	Vagnoni Marco
11	Capitaneria di Porto di Pescara	Pettinella Nando	Monaco Marcello
12	Capitaneria di Porto – Guardia Costiera - di Ortona	De Carolis Donato	Capuzzimato Angelo
13	Lega Coop Abruzzo (Lega Pesca)	Lattanzio Claudio	Giuseppe Ranalli
14	UNCI-Pesca Abruzzo	Flemac Dante	Sichetti Giuseppe
15	Federcoopescas Abruzzo	D'Angelo Paola	Luigi Ucci
16	Federpesca Abruzzo	Natarelli Nicolino	Specas Vincenzino
17	Agci Pesca Abruzzo	Lauducci Bruno	Cinalli Bruno
18	CISL Abruzzo	Alessandro Colvecchio	Salvatorino Puglia
19	UIL Abruzzo	Flaviano Di Giosafat	Nello Di Marco
20	UGL Abruzzo	Damiano La Civita	Daniela Salone
21	Confederazione Generale Italiana del Lavoro – CGIL Abruzzo	Granata Giuliano	D'Alimonte Ivano
22	Associazione Piscicoltori Italiani	Grispan Maurizio	Trincanato Antonio
23	I.Z.S. dell'Abruzzo e del Molise di Teramo "G. Caporale"	Giorgetti Giorgio	Pavone Alessandro
24	Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente – ARTA Abruzzo	Ferrandino Giuseppe	Ronzitti Vincenzo

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E
SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE,
CACCIA E PESCA
SERVIZIO SOSTEGNO ALLE
IMPRESE AGRICOLE

DETERMINAZIONE 04.07.2005, n. DH3/87:

**Regione Abruzzo - Piano di Sviluppo Ru-
rale (P.S.R.) per il periodo 2000-2006. Ap-
provazione dei corsi di formazione profes-
sionale ammessi a finanziamento relativi
alla misura C - Formazione - Reg. (CE) n.
1257/99 - Reg. (CE) n. 817/04 - Anno 2005 -
secondo Bando.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la L.R. n. 77 del 14.9.1999, "Norme in
materia di organizzazione e rapporti di lavoro
della Regione Abruzzo";

Visto il Reg. (CE) n. 1257 del 17/05/99,
"Sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo di orientamento e di
garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga
taluni regolamenti", capo III, art. 9 - Formazio-
ne, e successive modifiche;

Visto il Reg CE 817 del 29 aprile 2004;

Considerato che con Deliberazioni della
Giunta Regionale n. 1209 del 20/09/2000 e n.
286 del 22/05/2002 sono stati approvati il Piano
di Sviluppo Rurale e le valutazioni ex-ante che
prevede, alla misura "C", l'intervento nel
campo formativo;

Vista la propria determinazione n. DH3/56
del 12 maggio 2005 con la quale è stato appro-
vato il secondo Bando per il 2005 previsto dalla
MISURA C - "FORMAZIONE", predisposto
dal Servizio Sostegno Imprese Agricole della
Direzione Agricoltura Foreste e Sviluppo Rura-
le, Alimentazione Caccia e Pesca, pubblicato
sul B.U.R.A. n. 62 Speciale (Agri-For) del 27
/05/05;

Preso atto che tramite la FEDERAZIONE
REGIONALE COLDIRETTI ABRUZZO, sono

pervenute, presso la Direzione Agricoltura
Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione
Caccia e Pesca entro il, termine di scadenza
previsto dal Bando sopra citato, n. 39 istanze;

Visto il rapporto informativo predisposto
dalla Dr.ssa Rosaria Garzarella che su incarico
del Dirigente del Servizio ha provveduto ad
esaminare ed istruire le richieste pervenute per
la conformità con i requisiti previsti dal Bando;

Considerato che si provvederà alla copertura
delle spese utilizzando le eventuali risorse
residue dell'anno 2005 e le risorse stanziare per
l'anno 2006 sul P.S.R. 2000/2006 Misura C -
Formazione;

Considerato che con la presente Determina-
zione l'importo presumibile del contributo da
liquidare ammonta ad €52.650,00 pari al 90%
della spesa massima ammessa di €58.500,00;

Considerato altresì che l'importo di €
52.650,00 trova capienza nella disponibilità
prevista dal Piano Finanziario Indicativo PSR
2000-2006 per l'attività della Misura "C";

DETERMINA

- di definire ed approvare n. 3 Corsi di for-
mazione professionale MISURA "C"
FORMAZIONE - Reg. (CE) n. 1257/99 di
cui all' allegato "A", costituito da n. 1 pagi-
na dattiloscritta, per un importo massimo
ammesso di €58.500,00 e relativo presu-
mibile importo da liquidare pari a €
52.650,00 (90% dell'importo ammesso);
- di ritenere parte integrante e sostanziale del
provvedimento l'allegato "A";
- di provvedere, a seguito di controllo dei
rendiconti dei corsi effettuati, a predisporre
la check list dei richiedenti che hanno supe-
rato il colloquio finale ed ad inviare
all'AGEA, per il pagamento, l'elenco dei
beneficiari;

- di autorizzare il Servizio “*B.U.R.A.*, Pubblicità ed Accesso” della Regione Abruzzo a pubblicare il presente provvedimento;
- di rendere noto che il presente provvedimento pubblicato sul *B.U.R.A.* costituisce comunicazione agli interessati.

Il presente provvedimento è definitivo e avverso tale provvedimento è ammesso, entro 60 gg. dalla sua pubblicazione sul *B.U.R.A.*, il ricorso giurisdizionale al T.A.R., ovvero entro

120 giorni, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Allegati:

- Allegato “A” - Elenco Corsi da 150 ore (n. 1 foglio, 1 facciata);

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Gaetano Valente

Segue Allegato

ALLEGATO A)

REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE AGRICOLTURA FORESTE E SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA
 Servizio Sostegno Imprese Agricole

Piano di Sviluppo Rurale per il periodo 2000-2006 - Misura C) - Formazione Reg. (CE) n. 1257/99 e successive modifiche ed integrazioni
ELENCO DEI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ANNO 2005 AMMESSI A FINANZIAMENTO - SECONDO BANDO

CORSO TIPO A - 150 ORE

N.	Organizz. Prof.le o Ente gestore	Sede	Indirizzo	N. Allievi	Spesa massima ammessa €	Importo da liquidare (90%) €
1	I. RI. PA.	Pescara	c/o I.R.I.P.A. Abruzzo Via degli Aprutini, 29	13	19.500,00	17.550,00
2	I. RI. PA.	Avezzano (AQ)	c/o CC.DD. Piazza Castello, 14	15	22.500,00	20.250,00
3	I. RI. PA.	Tollo	c/o Cooperativa Coltivatori Diretti Via Don Morosini	11	16.500,00	14.850,00
TOTALI					€ 58.500,00	€ 52.650,00

P.A. Patrizia VOTTA
 PV

el. corsi 2005 da 150 sec. bando



- 4 LUG. 2005

IL DIRIGENTE
 Dott. Gaetano Valente

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO SVILUPPO ATTIVITA' ESTRATTIVE E
MINERARIE

DETERMINAZIONE 06.07.2005, n. DI3/60:

Concessione per la distribuzione e la vendita di g.p.l. in bombole ed in piccoli serbatoi fissi tramite autocisterne Ditta TUTTOGAS S.p.A. con sede in MASERA' DI PADOVA (PD), Via Mattei n. 1/b; modifica della Determinazione Dirigenziale DI3/36

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate, di modificare la Determinazione DI3/36 del 14 marzo 2005 come segue:

- all'art. 1, comma 2 del dispositivo "la presente concessione ha durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data della relativa notifica.;
- all'art. 2 - comma a, di eliminare la parte "comprendente bombole e serbatoi";
- all'art. 6 nella parte " 6000 Kg di prodotto."

Restano ferme le clausole e le prescrizioni contenute nella precedente Determinazione.

Il presente Provvedimento Regionale dovrà essere pubblicato sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* e notificato alla Ditta interessata nei modi di legge.-

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ing. Ezio Faieta

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE,
INFRASTRUTTURE E SERVIZI, EDILIZIA
RESIDENZIALE ED AREE URBANE,
CICLO IDRICO INTEGRATO E RETI
TECNOLOGICHE, PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE ED
AREE URBANE

DETERMINAZIONE 06.07.2005, n. DC7/131:

Programma quadriennale 1992/1995. Deliberazione C.R. 25/10 del 19.03.1996. Comune di Carpineto della Nora-Lavori di recupero patrimonio edilizio, L. 17.2.1992, n.179. Finanziamento di euro 258.331,74. Autorizzazione all'utilizzo dell'economia di euro 11.662,25.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 457/78, n. 457 "Norme per l'edilizia residenziale pubblica"

Vista la Legge 17.02.1992, n.179 di pari oggetto della precedente;

Vista deliberazione del C.R. 25/10 del 19.03.1996 di approvazione del Programma quadriennale di Edilizia Residenziale pubblica 1992/1995;

Premesso che l'Amministrazione ha destinato l'intervento al "Recupero patrimonio abitativo nel centro urbano-Programma 1992/1995" e i lavori sono stati affidati all'impresa Palumbo S.a.s. di Pescara con contratto n. 127 del 30.6.1997, registrato a Pescara l'11.7.1997, al n. 2320 serie 1, per l'importo di euro 189.566,90;

Vista la nota prot. n.6 del 30.12.2004 con la quale il Comune di Carpineto della Nora chiedi di l'autorizzazione ad utilizzare l'economia di euro 11.662,25 risultante a seguito dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione dell'intervento finanziato con la suddetta deliberazione del C.R. 25/10 del 19.03.1996;

Vista, altresì, la relazione tecnica allegata alla nota comunale nella quale si fa presente che l'amministrazione intende utilizzare l'economia di euro 11.667,42 per eseguire lavori complementari sulla strada di accesso alle infrastrutture sportive all'interno dello stesso

comparto edilizio e consistenti nel completamento delle gabbionate a protezione delle pertinenze stradali e prolungamento della pavimentazione, con installazione di altri punti luminosi;

Dato atto che a seguito del visto dello stato finale dell'intervento, prot. 7448 del 3.6.2005, per euro 245.620,04 (lire 475.586.714) esiste la disponibilità di euro 11.662,25 (lire 22.581.273);

Ritenuto di poter aderire alla richiesta del Comune di Carpineto della Nora di utilizzo della disponibilità residua per il completamento delle opere di urbanizzazione del comparto edilizio;

Vista la L.R.n.77 del 14.09.1999 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" che demanda ai Dirigenti l'adozione di provvedimenti amministrativi non espressamente posti in capo alla Giunta Regionale - art. 5, punto i-;

Ritenuto che la materia in trattazione non rientra tra le competenze degli organi di "Direzione Politica" -art. 4 - ;

Vista la deliberazione n. 432 del 20.03.2000, con la quale la Giunta Regionale ha individuato i criteri generali dell'azione amministrativa del Dirigente del Servizio Edilizia Residenziale ed Aree Urbane ed in particolare per la materia di che trattasi gli organi di direzione politica hanno consolidato indirizzi univoci nell'attribuzione di finanziamenti integrativi per il completamento degli interventi in corso;

Preso atto che il Presidente della Giunta Regionale con nota circolare n. 8080 del 28.10.1999 ha chiarito ulteriormente la materia;

DETERMINA

- di autorizzare il Comune di Carpineto della Nora all'utilizzo dell'economia residua di Euro 11.662,25 (lire 22.581,273) del Programma di ERP finanziato con deliberazio-

ne del C.R. 25/10 del 19.03.1996 per l'esecuzione dei lavori meglio specificati nella relazione tecnica allegata alla nota comunale prot. 6 del 30.12.2004;

- di dare atto che i finanziamenti di che trattasi non transitano attraverso il bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO **Dott.Dario Bafile**

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE,
INFRASTRUTTURE E SERVIZI, EDILIZIA
RESIDENZIALE ED AREE URBANE,
CICLO IDRICO INTEGRATO E RETI
TECNOLOGICHE, PROTEZIONE CIVILE
*SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE ED
AREE URBANE*

DETERMINAZIONE 08.07.2005, n. DC7/133:
**Liquidazione contributo regionale
all'A.R.E.T. - Esercizio 2005**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge Regionale 21 luglio 1999, n. 44 recante "Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica";

Visto in particolare l'art. 3, comma 1, che ha istituito l'Azienda Regionale per l'Edilizia ed il Territorio (A.R.E.T.) con sede nel Capoluogo di Regione;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 111 del 21 maggio 2002 con il quale è stato costituito il Consiglio di amministrazione dell' A.R.E.T.;

Preso atto che l'insediamento del Consiglio di Amministrazione dell'ARET è avvenuto in data 24 maggio 2002;

Vista la Legge Regionale 03.03.2005, n. 21 avente ad oggetto "Modifiche alla L.R. 7/2005 recante: Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 - Bilancio pluriennale 2005-2007 - 1° provvedimento di variazione" con la

quale è stata apportata una variazione in aumento, in termini di competenza e di cassa, all'UPB 03 01 005 sul Cap. 151535 denominato "Spese di funzionamento dell'ARET - L.R. 44/1999" di Euro 400.000,00;

Visto il Bilancio Consuntivo 2004 dell'Azienda, approvato con deliberazione del CdA n. 29 del 13.05.2005, dal quale si evince il totale impiego del contributo erogato per l'anno 2004 pari ad Euro 600.750,00;

Visto il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2004, approvato con deliberazione del CdA n. 12 del 15.03.2005, che comporta un'attività dell'Ente pari ad Euro 1.558.750,00 nettamente superiore all'importo del contributo concesso;

Vista la richiesta dell'Azienda regionale per l'Edilizia e il Territorio formulata con prot. 288 del 22.06.2005 con la quale si chiede formalmente l'accredito del contributo previsto nel bilancio regionale per l'anno 2005;

Ritenuto pertanto di dover impegnare e liquidare a favore dell'ARET la somma di Euro 400.000,00 stanziata nell'ambito dell' UPB 03 01 005 sul Cap. 151535 del bilancio di previsione dell'esercizio 2005;

Vista la L. R. n. 77 del 14.09.1999 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" che demanda ai Dirigenti l'adozione di provvedimenti amministrativi non espressamente posti in capo alla Giunta Regionale - art. 5, punto i-;

Ritenuto che la materia in trattazione non rientra tra le competenze degli organi di "Direzione Politica" - art. 4 -;

DETERMINA

1) di impegnare e liquidare la somma di Euro 400.000,00 sul Capitolo 151535 del bilancio di previsione esercizio 2005, denominato "Spese di funzionamento dell' ARET - L. R. n. 44 del 1999";

2) di autorizzare il Servizio Ragioneria e Credito a pagare la suddetta somma con accredito sul c/c n° 86355 presso la CARISPAQ dell'Aquila, SEDE, codici ABI 06040 CAB 03611 intestato all'ARET.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Dario Bafile

DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE,
ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 01.07.2005, n. DF3/68:

D.Lgs 13 gennaio 2003, n. 36 – D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 – D.G.R. 26 maggio 2004, n. 400 – Conferimento incarico di consulenza professionale allo studio tecnico dell'Ing. Lorenzo Giammattei con sede in Pescara – Approvazione schema di convenzione ed impegno fondi.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di conferire l'incarico di consulenza all'Ing. Lorenzo Giammattei - via N. Fabrizi, 215, Pescara, finalizzato:
 - alla prosecuzione della valutazione della documentazione integrativa ai progetti di adeguamento presentati, fondata sull'approfondito esame della stessa, ai fini della predisposizione di schemi di atti autorizzatori che richiamino, oltre alle norme tecniche vigenti, anche le prescrizioni e le indicazioni scaturite dall'analisi e dalla valutazione delle richieste presentate ai sensi dei decreti suddetti allo scopo di pervenire al rilascio, da parte degli uffici

regionali, di atti autorizzatori quanto più possibile uniformi tra di loro in quanto, evidentemente, ciò renderà possibile la massima omogeneità di trattamento nei confronti di tutti i soggetti interessati in ordine all'applicazione dei D.Lgs. 36/03 e 209/03;

- alla formulazione di una proposta di contenuti dei Piani di adeguamento previsti dalla D.G.R. 400/2004 specifica per ciascuna delle tipologie impiantistiche ivi considerate;
- alla predisposizione di una proposta metodologica per la verifica e l'analisi dei piani presentati, finalizzata ad assicurare l'adozione di una procedura di valutazione rigorosa e quanto più possibile omogenea;

secondo quanto indicato e stabilito nella convenzione (All. 3) che col presente atto viene approvata;

2. di approvare lo schema di convenzione predisposto dall'Ufficio Attività Tecniche di Ingegneria del Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Turismo Ambiente Energia che, allegato al presente provvedimento (All. 3), ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di impegnare la somma di Euro 29.376,00 (ventinovemilatrecentosettantasei/00) - I.V.A. ed ogni altro onere compresi - con imputazione della spesa sul capitolo 292210 dell'esercizio finanziario 2005 che presenta sufficiente disponibilità, giusta determina di reiscrizione del Servizio Bilancio n. DD7/31 del 22.06.2005 delle economie vincolate dell'esercizio 2004 ammontanti a complessivi Euro 962.659,36, a favore dell'Ing. Lorenzo Giammattei per tutto quanto risulti, comunque, preordinato, conseguente o connesso all'attuazione delle attività previste nella convenzione (All. 3) che con il presen-

te atto viene approvata e/o imposto dalla vigente normativa in materia;

4. di rinviare a proprie successive specifiche separate determinazioni le liquidazioni ed i pagamenti degli oneri derivanti dall'espletamento dell'incarico, nel rispetto dei tempi, delle modalità e degli importi indicati nello schema di convenzione approvato con il presente atto (All. 3);
5. di subordinare l'efficacia, del presente atto all'avvenuta acquisizione della prescritta certificazione, rilasciata dalla competente Direzione Programmazione, Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali, in merito al rispetto dell'art. 1, comma 11, L. 30/12/2004 n. 311 (Finanziaria 2005);
5. di provvedere agli adempimenti necessari per la pubblicazione, per estratto, sul *B.U.R.A.* del presente atto.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Massimo Di Giacinto

DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE,
ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 01.07.2005, n. DF3/69:

Delibera G.R. n. 611 del 20.07.2004 avente ad oggetto «L.R. 83/2000 - Art. 34 “Fondo regionale per gli interventi di prevenzione dagli inquinamenti e risanamento ambientale” - Individuazione interventi e ripartizione fondi - Annualità 2004» - Delibera G.R. n. 399 del 26.05.2004 avente ad oggetto “D.Lgs. 22/1997, D.Lgs. 209/1999, D.Lgs. 36/2003 e D.Lgs. 209/2003 - Protocollo di intesa tra Regione Abruzzo, Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente - Nucleo Operativo Ecologico di Pescara e Agenzia Regionale per Tutela dell'Ambiente” - Impegno fondi annualità 2005.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- di approvare il capitolato tecnico (per la parte il cui costo è posto a carico della Regione in esecuzione del protocollo d'intesa approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 399 del 26.05.2004 e sottoscritto tra le parti il 9.06.2004) inviato dal Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente -Ufficio Comando -Sezione Operazioni e Logistica con nota n. 293/14-2004 del 12.04.2005 relativo alle forniture di hardware e software atte sia ad ottimizzare il sistema di controllo ambientale (al fine di contrastare sempre più efficacemente sia le organizzazioni per delinquere dedite a crimini ambientali) sia per avere un adeguato grado di conoscenza in materia di ciclo di gestione dei rifiuti, nell' ambito territoriale abruzzese (All. 1);
- di impegnare la somma di Euro 200.000,00 (duecentomila/00) con imputazione della spesa sul capitolo 292210 del corrente esercizio finanziario che presenta sufficiente disponibilità, giusta determina n. DD7/31 del 22.06.2005 del Servizio Bilancio (che con il predetto atto ha provveduto a riscrivere la complessiva somma di Euro 962.659,36), a favore del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente - Ufficio Comando - Sezione Operazioni e Logistica con sede in Largo Lorenzo Mossa, 8/A, Roma, quale contributo destinato dalla Giunta Regionale (con DGR 611/2004) all'attuazione di iniziative di cui alla lettera b) dell'art. 34 della L. R. 83/2000, cioè per la "Realizzazione di iniziative finalizzate al perseguimento degli obiettivi della presente legge" in attuazione degli obblighi assunti dalla Regione stessa

con DGR n. 399/2004 (relativamente a quanto stabilito nel protocollo d'intesa approvato con la citata DGR n. 399/2004);

- di rinviare a successivo/i specifico/i atto/i la liquidazione della predetta somma di Euro 200.000,00, impegnata con il presente atto, dietro presentazione, da parte del predetto Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente - Ufficio Comando - Sezione Operazioni e Logistica, della documentazione relativa all'avvenuto appalto delle forniture (lettere di invito alla gara, verbale di aggiudicazione, ecc.), della documentazione fiscale d'acquisto (fatture, bolle di consegna ecc.), di ogni altro documento ritenuto utile a comprovare l'acquisto delle attrezzature indicate nel capitolato tecnico di cui al punto 1 nonché la documentazione comprovante la piena funzionalità di quanto acquistato (collaudo);
- di rinviare alle vigenti norme in materia, a quanto proposto dal NOE nel capitolato tecnico approvato col presente atto (All. 1), a quanto stabilito nel protocollo d'intesa approvato con DGR n. 399 del 26.05.2004 ed al dispositivo della D.G.R. n. 611 del 20.07.2004 per tutto quanto non ricompreso nel presente atto;
- di notificare il presente atto (in duplice copia) al Comando Carabinieri per la Tutela dell' Ambiente - Ufficio Comando - Sezione Operazioni e Logistica con sede in Largo Lorenzo Mossa, 8/A, Roma perché ne restituisca una copia firmata dal legale rappresentante per presa visione ed accettazione di tutto quanto in esso contenuto;
- di notificare, per opportuna conoscenza, il presente atto all'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente - ARTA - con sede in via G. Marconi, 178, Pescara;
- la pubblicazione, per estratto, sul *B.U.R.A.* del presente atto.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Massimo Di Giacinto

PARTE II

**LEGGI, REGOLAMENTI ED
ATTI DELLO STATO**TRIBUNALE DI PESCARA
CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza del tribunale di Pescara del 1 marzo 2005 emessa nel procedimento civile vertente tra D'Ambrosio Giorgio c/Regione Abruzzo disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art. 25 della Legge 11 marzo 1953 n. 87, con nota n. 330 Reg. ord. 2005 del 30/6/2005. A norma dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953 n. 87.

In persona dei signori Giudici:

- Dott. Enzo Turco, Presidente;
- Dott. Angelo Zaccagnini, Giudice;
- Dott. Pasquale Fimiani, Giudice relatore/estensore.

nella causa n. 674/2005 avente ad oggetto:

-reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. da parte di Giorgio D'AMBROSIO, elettivamente domiciliato in Pescara, alla via Ravenna, 72, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Amicarelli, che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente con l'avv. Sergio Della Rocca, in virtù di mandato in calce all'atto di reclamo, avverso l'ordinanza di rigetto del 10 febbraio 2005 del ricorso ex art. 700 c.p.c.

ha emesso la seguente

ORDINANZA**I) Premessa**

Giorgio D'AMBROSIO, Sindaco in carica del Comune di Pianella (provincia di Pescara), proponeva avanti a questo Tribunale ricorso ex art. 700 c.p.c. assumendo:

- la legge regionale n° 51 del 30 dicembre 2004, pubblicata in B.U.R.A. n° 3 del 14.01.2005, prevede all'art. 2, comma 1, lettera n), che "Non sono eleggibili a Presidente della Giunta e Consigliere regionale (...) i Sindaci dei Comuni della Regione con popolazione superiore a cinquemila abitanti" ed al successivo art. 4 bis, la possibilità di rimuovere le cause di ineleggibilità entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge stessa (15.01.2005);
- era sua intenzione esercitare il diritto di elettorato passivo candidandosi, nella circoscrizione della Provincia di Pescara, alle elezioni per il rinnovo del Consiglio della Regione Abruzzo, fissate per la prossima primavera (3 -4 aprile 2005), essendo decorso il quinquennio dalle precedenti.

Denunciava quindi, l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1°, lettera n), L.R. n° 51 del 30 dicembre 2004, per violazione degli artt. 3, 51 e 122 Cost. e chiedeva:

- a) in via principale, accertare il diritto del rag. Giorgio D'Ambrosio a concorrere alle elezioni alla carica di Consigliere della Regione Abruzzo e dichiarare la sua eleggibilità, previa immediata disapplicazione delle norme, di cui all'art. 2, comma 1°, lettera n), e -si opus sit- all'art. 4 bis, della legge della Regione Abruzzo n° 51 del 30.12.2004;
- b) in subordine, accertare il diritto del rag. Giorgio D'Ambrosio a concorrere alle elezioni alla carica di Consigliere della Regione Abruzzo e dichiarare la sua eleggibilità, previa remissione alla Corte costituzionale delle norme, di cui all'art. 2, comma 1°, lettera n), e -si opus sit- all'art. 4 bis, della legge della Regione Abruzzo n° 51 del 30.12.2004, affinché la stessa Corte ne dichiari l'illegittimità per contrasto con gli artt. 3, 51 e 122 Cost.; .
- c) disporre per il prosieguo nel merito, con riserva di danni;

d) con vittoria di spese.

In data 9 febbraio 2005 il Giudice, sentite le parti (il ricorrente, la resistente Regione Abruzzo, costituitasi con la propria Avvocatura regionale ed il Pubblico Ministero), riservava ordinanza.

Il successivo 10 febbraio 2005, a scioglimento della riserva, dichiarava "manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata in relazione all'art. 2, 1°, lettera n), L.R. 30 dicembre 2004, n. 51" e rigettava il ricorso, compensando le spese.

Il D'Ambrosio ha proposto reclamo al Collegio assumendo che il provvedimento impugnato, pur facendo correttamente riferimento all'art. 122 Cost. ed alla legge n. 165/04, dà di queste norme una lettura insufficiente e non adeguata allo spirito informatore della materia. All'udienza camerale del 25 febbraio 2005 il Collegio, sentite le parti riservava ordinanza.

II) Il ricorso ex art. 700 c.p.c.

Al fine di esaminare il reclamo è necessario ripercorre le argomentazioni contenute nel ricorso ex art. 700 c.p.c. e la risposta del Giudice di prime cure.

Dal ricorso si evince quanto segue.

"La menzionata L.R.A. 51/04 avrebbe voluto, programmaticamente, dare attuazione all'art. 122 Cost. ed inserirsi nella cornice della L. 165/04, ma ne ha stravolto i principi.

In effetti, l'art. 2 della citata legge statale 165/04 indica alle regioni i criteri, entro i quali disciplinare i casi di ineleggibilità di consiglieri e presidenti delle stesse; in particolare, il comma 1, lettera a) del detto art. 2 detta i seguenti principi fondamentali: a) sussistenza delle cause di ineleggibilità qualora le attività o le funzioni svolte dal candidato, anche in relazione a peculiari situazioni delle regioni, possano turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori ovvero possano violare la

parità di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati.

Il legislatore regionale avrebbe dovuto attenersi rigorosamente all'ambito indicato dal Parlamento e non aveva in materia una potestà legislativa illimitata e arbitraria, poiché la previsione delle cause di ineleggibilità doveva limitarsi ai casi, nei quali fosse stata evidente e tangibile la capacità del candidato, per la peculiarità della sua situazione, di incidere sulla libertà dell'elettorato attivo.

Questi eccezionali casi, inoltre, dovevano essere giustificati dalla particolarità della situazione della regione legiferante, rispetto al resto del territorio nazionale.

E' assolutamente evidente che il legislatore abruzzese, con la legge 51/04, non si sia attenuto ai principi suddetti, ma abbia arbitrariamente trasformato cause di incompatibilità, previste dalla disciplina nazionale (art. 4 L. 154/81), in cause di ineleggibilità, col fine di rendere difficile l'accesso alle cariche pubbliche elettive, proprio ad alcuni rappresentanti del corpo elettorale.

Sono infatti noti gli effetti delle cause di incompatibilità e di quelle di ineleggibilità, essendo questi ultimi assai più gravi dei primi.

La legge regionale n° 51 del 30 dicembre 2004, art. 2, comma 1, lettera "n)" è, dunque, incostituzionale, per violazione degli artt. 3,51 e 122 Cost. e qui si denuncia formalmente tale illegittimità.

Quello di elettorato passivo, riconosciuto dall'art. 51 Cost., è un diritto soggettivo primario di immediata fonte costituzionale, che sopporta limitazioni in via assolutamente eccezionale.

Non si ricava né dal testo della legge impugnata né dai lavori dell'Assemblea regionale quali ragioni abbiano indotto il Consiglio ad introdurre una norma, tanto limitativa quanto quella dettata in odio ai Sindaci dei comuni con

popolazione superiore ai 5.000 abitanti.

La norma denunciata viola, inoltre, e patentemente l'art. 3 della Costituzione, sia sotto il profilo della lesione dell'eguaglianza sia sotto quello della ragionevolezza.

L'attenzione all'eguaglianza è stata particolarmente evidenziata dal legislatore nazionale, sia nel testo del richiamato art. 2 della L. 165/04, laddove ha sottolineato l'esigenza di giustificare le cause di ineleggibilità con la presenza di peculiari situazioni delle regioni, sia nella relazione sulla legge della Prima commissione permanente del Senato (Affari costituzionali): "In altre parole, con questo disegno di legge sono implicitamente affrontati i modi più corretti per comporre in un disegno organico e complementare non solo il tema dell'autonomia regionale, ma contemporaneamente anche la tutela del diritto alle pari opportunità ed all'uguaglianza tra tutti, dato che sono direttamente investiti la qualificazione della persona come cittadino ed i suoi diritti di libertà e di influenza nella sfera sociale e politica." (Relazione della Prima Commissione, curata dal senatore Falcier - doc. 4).

La potestà legislativa regionale, dunque, doveva e deve essere esercitata "entro i limiti di una tutela paritaria su tutto il territorio nazionale. Infatti tale autonomia si combina con il più rigoroso scrupolo che il suo riconoscimento non si risolva in una corrispettiva lesione dei diritti di cittadinanza." (ancora dalla relazione del sen. Falcier)

La violazione del principio di eguaglianza e di quello da esso scaturente, di ragionevolezza, è soprattutto evidente ove si consideri che la legge denunciata lascia immutato il diritto di elettorato passivo in favore di chi sia investito di funzioni che incidono sull'intero territorio della Regione, quali il Presidente in carica della Giunta regionale, gli Assessori della stessa ed i Consiglieri regionali uscenti, mentre la nega a chi, come il ricorrente, sia Sindaco di un Comune medio - piccolo.

Conformemente alle previsioni statali, la Regione Friuli Venezia Giulia, con sua legge n. 21 del 29 luglio 2004, ha previsto quale causa di incompatibilità per il Consigliere regionale eletto, la carica di Presidente e Assessore provinciale, nonché Sindaco e Assessore dei Comuni compresi nel territorio della Regione (art. 4, comma 1, lett. a).

A ben vedere anche il progetto di legge, licenziato il 14.12.2004 dalla Commissione del Consiglio regionale abruzzese, recava la previsione di incompatibilità tra la carica di Consigliere regionale e quella di Sindaco. Senonché, tale testo è stato modificato in modo determinante dal Consiglio regionale nella seduta del 21.12.2004, attraverso emendamenti manoscritti, inopinatamente introdotti nel corso della stessa seduta!

In applicazione dei suesposti principi, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana, con ricorso n. 84 del 20 agosto 2004, ha impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale (ricorso del Commissario - doc. 5; estratto del calendario delle udienze della Corte Costituzionale - doc. 6) la Legge Regionale siciliana del 5 agosto 2004, la quale prevedeva l'ineleggibilità di Assessori con popolazione superiore ai 40.000 abitanti, nonché di Sindaci di Comuni con più di 5.000 abitanti e dei Presidenti ed Assessori delle Province della Regione. Il rappresentante del Governo ha correttamente rilevato che "tali cause di limitazione dell'elettorato passivo non trovano riscontro nell'ordinamento giuridico nazionale, che prevede l'incompatibilità tra la carica di Consigliere Regionale e quelle di Sindaco e Presidente delle Province e Assessori e Consiglieri comunali e provinciali" e che non può essere giustificata l'adozione di misure così drastiche, che comprimono il diritto costituzionalmente garantito a candidarsi alla carica di Consigliere Regionale, per "la Quasi totalità delle istituzioni locali".

Tali motivazioni sono perfettamente utiliz-

zabili anche per la normativa approvata dal Consiglio regionale abruzzese, il cui contrasto con l'art. 2 della Legge n. 165/2004, nonché con gli articoli 3 e 51 della Costituzione appare evidente.

Non è di secondaria importanza la palese disparità di trattamento tra gli amministratori locali abruzzesi e quelli che svolgono analoghe funzioni nel territorio nazionale, per i quali le rispettive Regioni di appartenenza abbiano previsto espressamente (ad esempio, Friuli Venezia Giulia) la condizione di incompatibilità o nelle quali viga ancora la normativa nazionale (L. 154/81), che pure prevede l'incompatibilità.

La Legge regionale abruzzese contiene, altresì, limitazioni temporali del tutto illegittime e disancorate da scadenze elettorali determinate, quale quella di cui all'art. 4 bis, che prevede la rimozione delle cause di ineleggibilità entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge stessa, quando invece la normativa nazionale fissa il termine per la rimozione dell'ineleggibilità al momento della presentazione delle candidature (art. 2 L. 154/81, conservato proprio per le Regioni dall'art. 274 d.lgs. 267 /2000).

Infine, va denunciata la violazione dell'art. 122 Cost., avendo il legislatore regionale chiaramente superato i limiti segnati dalla norma nazionale di riferimento, cioè dalla ripetuta legge n° 165 del 2004.

5) Come è evidente da quanto si è venuti scrivendo fin qui, il ricorrente lamenta l'immediata lesione del suo diritto soggettivo di elettorato passivo; l'aggressione gli è venuta direttamente dalla Regione Abruzzo col mezzo della legge regionale.

La detta lesione deve, perciò, essere immediatamente tutelata ed il mezzo può, e perciò deve, essere quello della, declaratoria dell'eleggibilità del ricorrente; questi, in altre parole, sta qui proponendo un'azione dichiarativa del suo stesso diritto di elettorato passivo, il quale - stanti la previsione temporale dell'art. 4 bis

della L.R. 51/04 e, comunque, l'imminenza delle elezioni regionali - non può che trovare tutela attraverso il ricorso in via d'urgenza.

Che la declaratoria del diritto possa costituire l'unica tutela del medesimo è stato esplicitamente riconosciuto in giurisprudenza; per una fattispecie in materia analoga a quella in esame, si rinvia a Pretura di Roma, ordinanza 19.5.1987, in Giurisprudenza Costituzionale, 1988, II, pag. 2522, con nota Borrello:

“La tutela del diritto costituzionalmente garantito alla partecipazione alle elezioni politiche per il rinnovo della camera dei deputati, insuscettibile di risarcimento per equivalente, può utilmente essere tutelato provvisoriamente ed in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c., attraverso un provvedimento che dichiari il tempestivo deposito della lista, quando questo non sia potuto avvenire per causa di forza maggiore.”

Pertanto, il Sindaco D'Ambrosio propone nel merito un'azione dichiarativa e chiede che ne siano anticipati gli effetti in via d'urgenza, essendo il solo mezzo di tutela effettiva e reale del suo diritto.

D'altronde, nessuno potrà mai negare che l'elettorato passivo costituisca nel nostro ordinamento democratico un diritto soggettivo assoluto, come tale sicuramente suscettibile di tutela anche ex art. 700 c.p.c..

6) L'azione esercitata dal ricorrente, dunque, è volta ad ottenere la rimozione degli effetti della legge regionale n° 51 del 30.12.2004.

Tali effetti possono, e ad avviso dell'istante devono, essere immediatamente caducati, attraverso la disapplicazione della norma regionale ovvero la declaratoria della sua inefficacia nei confronti del ricorrente, da stabilirsi immediatamente con lo stesso provvedimento ex art. 700.

È lo stesso rango assolutamente primario del diritto leso che deve indurre ad una simile

pronuncia: la posizione soggettiva del ricorrente è riconosciuta immediatamente da una norma costituzionale ed è stata violata da una di rango ad essa inferiore; non vengono in comparazione fattispecie tutelate da norme di legge ordinaria, ma una norma ordinaria ed una costituzionale.

Rimossi gli effetti dell'illegittima legge regionale, si riespanderebbe immediatamente il diritto di rango costituzionale dell'esponente.

La giurisprudenza più recente ha riconosciuto la necessità di assicurare tutela anche a posizioni di rango inferiore a quella in esame, immediatamente disapplicando la legge ritenuta incostituzionale:

"È ammissibile la domanda cautelare volta ad ottenere un provvedimento d'urgenza a tutela di un diritto soggettivo che si assuma violato da una norma di legge ordinaria della quale si affermi l'illegittimità costituzionale e, in specie, anche il contrasto con una norma contenuta in un regolamento comunitario." (Tribunale Torino, ordinanza 28 agosto 2000 - Varetto e altro c. Reg. Piemonte e altro - Giur. it. 2001, 1866 - nota PORCARI)

Nel caso di specie, in particolare, ove il Giudice adito ritenga incostituzionale la previsione della legge regionale, che ingiustamente ed immotivatamente comprime il diritto dei Sindaci, dei comuni con più di cinquemila abitanti, di partecipare alla competizione elettorale, egli può emettere l'invocato provvedimento d'urgenza e procedere, perciò, alla disapplicazione immediata delle norme impugnate: artt. 2, comma 1, lettera n), e 4 bis della L.R. 30.12.04, n° 51, rimettendo al giudice del merito anche per il rinvio degli atti alla Corte costituzionale.

La disapplicazione della norma regionale in questione comporta l'applicazione della norma nazionale generale (art. 4 della L. 154/1981), la quale prevede per i Sindaci la condizione di incompatibilità con la carica di Consigliere regionale.

Suborninatamente, ove l'on. Giudicante non ritenga di esercitare il potere testè sollecitato, egli vorrà certamente riconoscere la fondatezza (ed a maggior ragione la non manifesta infondatezza) della questione di costituzionalità sollevata ed illustrata ai punti precedenti.

La rilevanza della stessa è in re ipsa, poiché si domanda la tutela urgente di un diritto costituzionale, perciò lo stesso Giudice della tutela urgente vorrà, conseguentemente, sospendere il procedimento ex art. 700 e sollevare egli stesso, quale giudice a quo, la questione dinanzi la Corte costituzionale, riservando all'esito il proprio provvedimento cautelare.

7) Sussiste il fumus boni juris per tutto quanto sin qui esposto: la violazione del diritto soggettivo di elettorato passivo a, mezzo della legge regionale appare indubitabile.

D'altronde, il ricorso promosso dal Commissario di Stato per la Regione Sicilia per l'identica questione in materia elettorale (citato doc. 5) ha già superato il filtro previsto dall'art. 26, 2° comma legge n. 87/53 (declaratoria in camera di consiglio per i casi di manifesta infondatezza) ed è stata fissata udienza pubblica al 22.3.05 (cfr. citato doc. 6).

Per quanto attiene alla sussistenza del periculum in mora, vanno anzitutto richiamate le puntuali motivazioni della citata ordinanza della Pretura di Roma sull'impossibilità di tutela per equivalente dei diritti di elettorato, nonché evidenziato il pregiudizio irreparabile che subisce il ricorrente dall'applicazione della norma regionale.

Inoltre, va rilevato che la stessa L.R. 51/04 contiene un termine di giorni 20, decorrente dalla pubblicazione avvenuta sul *B.U.R.A.* 14.01.05, entro il quale il potenziale candidato alla carica di consigliere regionale sarebbe costretto a dismettere la sua attuale funzione di Sindaco, in ossequio all'incostituzionale previsione di ineleggibilità. D'altronde, l'imminente scadenza del mandato dell'attuale Consiglio

regionale e la necessità, prevista dalla legge di procedere al suo rinnovo entro la primavera, impongono un provvedimento urgente, atteso che il diritto del ricorrente sarebbe vanificato dai tempi del giudizio ordinario di cognizione.

Il Consiglio regionale abruzzese è l'organo che forma la volontà della Regione Abruzzo, le sue leggi sono promulgate dal Presidente della Giunta, che è il legale rappresentante della stessa Regione; pertanto la Regione Abruzzo è il soggetto, cui deve addebitarsi la lesione del diritto soggettivo di elettorato passivo del ricorrente, recata dalla legge regionale n° 51/04",

III) L'ordinanza cautelare

Il Giudice designato richiamati gli artt. 122 Cost. e la L. 2 luglio 2004, n. 165, ha così motivato la propria decisione:

"- la causa di ineleggibilità qui contestata (essere Sindaco di un Comune di dimensioni non piccole e, quindi, essere titolare di non modeste potenzialità aggregative) appare sintonica rispetto all'obiettivo della legge quadro statale; obiettivo che, presidiando la trasparenza e la fluidità della competizione democratica, ha forza derogatoria rispetto alla prerogativa individuale di rango costituzionale che formalizza l'uguaglianza nell'elettorato passivo;

- peraltro, la conferma di un esercizio non irragionevole od abusivo della discrezionalità legislativa regionale si rinviene nella prevista disattivazione della causa di ineleggibilità, qualora essa sia cessata per qualunque motivo almeno novanta giorni prima di quello fissato per la presentazione delle candidature (art. 2, comma II, L.R. 51) e non sia più in grado, quindi, di produrre i suoi effetti opachi;

- peraltro, attesa la possibilità (per ragioni in parte analoghe) di concorrere alla competizione elettorale previa rimozione della causa di ineleggibilità entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge (art. 4 bis L.R. 51) - considerata l'entrata in vigore della legge il 15 gennaio

2005 (giorno successivo alla pubblicazione sul *B.U.R.A.*) - Il D'Ambrosio avrebbe goduto di margine ampio per organizzare la sua candidatura alle elezioni regionali;

- né viene in rilievo il fatto che altri ordinamenti (L. Friuli 29 luglio 2004, n. 21) hanno inteso stabilire la mera incompatibilità tra la carica di Sindaco e carica di consigliere regionale (piuttosto che l'ineleggibilità del primo), trattandosi di disparità normative ormai ineludibili nell'impianto federalistico disegnato dal nuovo titolo V della carta fondamentale, difformità da accettare come tali laddove non travalichino - come qui non è parso - i principi fondamentali di derivazione statale".

IV) Il Reclamo

Il reclamante assume che il provvedimento impugnato è carente di motivazione in ordine alle modalità, per mezzo delle quali il ricorrente possa turbare o condizionare in modo diretto la competizione elettorale di livello regionale, questi rivestendo una carica, la cui investitura poggia su una limitata frazione del corpo elettorale regionale. Si afferma che il Giudice di prime cure, dopo aver sottolineato le dimensioni non piccole del Comune di cui il ricorrente è Sindaco, si è limitato a sostenere che tale circostanza sia di per se tale da farlo ricadere nella fattispecie individuata dalla legge statale e perciò sintonica con la medesima, senza farsi carico di verificare e motivare se e come il Sindaco di un Comune di limitate dimensioni (7.788 abitanti) possa incidere sulla competizione elettorale regionale, tanto da condizionarla o addirittura turbarla in modo diretto.

Si ribadisce nel reclamo che la norma regionale si pone in contrasto con gli artt. 3 (lesione del principio di eguaglianza) e 51 Cost. (eguale esercizio del diritto di elettorato passivo) in quanto:

- consente che all'elezione dei Consiglieri regionali possono legittimamente partecipa-

re soggetti, che esercitano le loro funzioni elettive su tutto il territorio regionale ed avrebbero, perciò, ben più ampia e penetrante capacità di incidere sull'elettorato attivo, quali i Consiglieri uscenti, il Presidente del Consiglio regionale, gli Assessori regionali, ed il Presidente della Giunta regionale;

- pone i Sindaci della regione Abruzzo in una posizione di disparità di trattamento rispetto agli omologhi nel resto del territorio nazionale.

Di tali profili di contrasto rispetto alle regole costituzionali il primo Giudice non si sarebbe fatto carico, essendosi limitato ad affermare che le esigenze della trasparenza e della fluidità della competizione elettorale avrebbero forza derogatoria rispetto al diritto individuale di rango costituzionale, di cui all'art. 51 Cost., senza però giustificare "perché tale limitazione possa legittimamente colpire solo i Sindaci e poche altre categorie, lasciando intatti i diritti di elettorato passivo di quegli altri soggetti, che si sono sopra indicati e che - accettando per ipotesi le ragioni del legislatore regionale - avrebbero per loro natura maggior capacità distorsiva della competizione elettorale".

Viene infine impugnato il capo del provvedimento che ha ritenuto di trovare una sorta di uscita di sicurezza nella previsione del legislatore regionale delle preventive dimissioni del candidato. Sotto questo profilo si afferma che il nostro ordinamento, ha sempre consentito l'eliminazione della causa di ineleggibilità per mezzo delle dimissioni preventive. Pertanto una simile previsione non serve in alcun modo a superare le censure di disparità di trattamento e di irragionevolezza, mosse alla norma regionale, né può costituire un particolare elemento di apprezzamento della medesima sul piano "dell'esercizio non irragionevole od abusivo della discrezionalità legislativa regionale". In sostanza il legislatore regionale non avrebbe concesso, a coloro che ha ritenuto ineleggibili, alcun trattamento particolare e, in qualche modo,

restitutorio del loro diritto leso. Al contrario, la previsione del limite di 20 giorni, di cui all'art. 4 bis della L.R.A. 51-04, sarebbe arbitraria ed anche peggiorativa rispetto a quella generale della legge 154 del 1981.

V) Il Quadro Normativo Di Riferimento

L'art. 122 Cost., come sostituito dall'art. 2, L. Cost. 22 novembre 1999, n. 1 (recante riforma del Titolo V della Costituzione) prevede al primo comma che "Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

La previsione è stata attuata dalla L. 02-07-2004 n. 165, recante Disposizioni di attuazione - dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, che all'art 2, detta le seguenti disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma della Costituzione, in materia di ineleggibilità:

"1. Fatte salve le disposizioni legislative statali in materia di incandidabilità per coloro che hanno riportato sentenze di condanna o nei cui confronti sono state applicate misure di prevenzione, le regioni disciplinano con legge i casi di ineleggibilità, specificamente individuati, di cui all'articolo 122, primo comma, della Costituzione, nei limiti dei seguenti principi fondamentali:

- a) sussistenza delle cause di ineleggibilità qualora le attività o le funzioni svolte dal candidato, anche in relazione a peculiari situazioni delle regioni, possano turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori ovvero possano violare la parità di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati;
- b) inefficacia delle cause di ineleggibilità

qualora gli interessati cessino dalle attività o dalle funzioni che determinano l'ineleggibilità, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature o altro termine anteriore altrimenti stabilito, ferma restando la tutela del diritto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato, del candidato;

- c) applicazione della disciplina delle incompatibilità alle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e b);
- d) attribuzione ai Consigli regionali della competenza a decidere sulle cause di ineleggibilità dei propri componenti e del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi. L'esercizio delle rispettive funzioni è comunque garantito fino alla pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi;
- e) eventuale differenziazione della disciplina dell'ineleggibilità nei confronti del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali;
- f) previsione della non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto, sulla base della normativa regionale adottata in materia".

La Regione Abruzzo ha attuato la L. 02-07-2004 n. 165 con la L.R. 30 dicembre 2004, n. 51, recante Disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dalla carica di consigliere regionale, pubblicata nel B. U. Abruzzo 14 gennaio 2005, n. 3 ed entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione (art. 6).

La legge prevede, all'art. 2:

"1. Non sono eleggibili a Presidente della Giunta e a Consigliere regionale:

- a) i Ministri ed i Sottosegretari di Stato;
- b) i giudici ordinari della Corte costituzionale ed i membri del Consiglio superiore della magistratura;
- c) il capo e i vice capi della polizia, nonché gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'Interno;
- d) i prefetti della Repubblica ed i dipendenti civili dello Stato aventi la qualifica di direttore generale, o equiparata o superiore, ed i capi di gabinetto dei Ministri;
- e) i magistrati ordinari, i magistrati amministrativi e contabili, i giudici di pace, che esercitano le loro funzioni nella Regione;
- f) gli ufficiali delle forze armate, che esercitano le funzioni nel territorio della Regione;
- g) i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nella Regione;
- h) i segretari generali e i direttori generali delle amministrazioni provinciali comprese nella Regione, i segretari generali, i direttori generali ed i segretari dei comuni compresi nella Regione;
- i) i dirigenti e i dipendenti della Regione;
- j) gli amministratori e i dirigenti con funzioni di rappresentanza di ente o di azienda dipendente dalla Regione, nonché i Presidenti ed i consiglieri di amministrazione degli Enti d'ambito di cui alla L.R. n. 36/1994 e alla L.R. n. 2/1997 e delle relative società di gestione;
- k) il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario delle unità sanitarie locali;

- l) il Difensore civico della Regione Abruzzo;
 - m) i membri del Collegio Regionale per le Garanzie statutarie;
 - n) i Sindaci dei Comuni della Regione con popolazione superiore a cinquemila abitanti, nonché i Presidenti e gli Assessori delle Province.
2. Le cause di ineleggibilità, di cui al comma 1, non hanno effetto se le funzioni esercitate, la carica o l'ufficio ricoperto, sono cessati per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa, non oltre novanta giorni antecedenti il giorno fissato per la presentazione delle candidature; le cause di ineleggibilità previste alle lettere a), b), l) e m) non hanno effetto se, nel termine predetto, le funzioni esercitate, la carica o l'ufficio sono cessati per dimissioni.
 3. La Regione, gli Enti e le Aziende dipendenti adottano i provvedimenti di cui al comma 2, entro sei giorni dalla richiesta. Ove non provvedano, la domanda di dimissione o aspettativa, accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni, ha effetto dal sesto giorno successivo alla presentazione. L'aspettativa è concessa per tutta la durata del mandato e senza assegni. Il periodo di, aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.
 4. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se le funzioni esercitate, la carica o l'ufficio ricoperto sono cessati, nelle forme prescritte, entro sette giorni dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento e sempre che questa sia anteriore al termine di cui al comma 2.
 5. La domanda di dimissioni o aspettativa non

ha effetto se non è accompagnata dalla cessazione delle funzioni con l'effettiva astensione da ogni atto inerente l'ufficio rivestito".

All'art. 4 bis prevede che "In sede di prima applicazione le cause di cui al comma 2 dell'art. 2 debbono essere rimosse entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge".

VII) La Giurisprudenza Della Corte Costituzionale

Con sentenza 11 giugno 1993, n. 344 la Corte costituzionale nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, primo comma, lettera a) recante Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei Deputati, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, (la norma prevedeva l'ineleggibilità dei consiglieri regionali alla Camera dei Deputati, prescrivendo consequenzialmente per gli stessi consiglieri la cessazione dalle funzioni almeno 180 giorni prima della scadenza della Camera dei Deputati, nonché l'obbligo della formale presentazione delle dimissioni, e prevedendo l'accettazione della candidatura come motivo di decadenza dalla carica di consigliere regionale) ha affermato principi generali rilevanti nel caso in esame.

Affermava il Giudice delle leggi quanto segue:

"3.(omissis) questa Corte, con la sent. n. 5 del 1978, si è pronunciata nel senso della non fondatezza su una questione in parte identica e nell'occasione ha risposto a molti dei problemi sollevati ora dal giudice "a quo".

La Corte ha allora affermato che l'intento, perseguito dal legislatore con la disposizione denunciata, non è già quello proprio della incompatibilità, ma è piuttosto quello di impedire che i titolari di determinati uffici pubblici possano valersi dei poteri connessi alla loro carica per influire indebitamente sulla competizione

elettorale, nel senso di alterare la "par condicio" fra i rari concorrenti attraverso la possibilità di esercitare una "captatio benevolentiae" o un "metus publicae potestatis" nei confronti degli elettori.

Questo intento, contrariamente a quanto supposto dal giudice "a quo", risulta confermato dai lavori preparatori della legge 5 febbraio 1948, n. 26 (legge elettorale), approvata dall'Assemblea costituente in sede legislativa, il cui art. 6 è divenuto, poi, l'art. 7 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati, contenuto nel ricordato D.P.R. n. 361 del 1957. Nella discussione per l'elaborazione della disposizione impugnata la posizione di coloro che avrebbero voluto limitarsi a prevedere l'incompatibilità tra la funzione di parlamentare e quella di consigliere regionale, già affermata dall'art. 122, secondo comma, della Costituzione, fu inequivocabilmente battuta dalla opposta idea di coloro che ritenevano, sul presupposto che lo scopo della ineleggibilità fosse distinto e diverso da quello della incompatibilità, che il legislatore ordinario, andando oltre la previsione direttamente stabilita dalla Costituzione, ben potesse, nell'esercizio della sua discrezionalità politica, disporre l'ineleggibilità dei consiglieri regionali a ciascuna delle Camere. E, ai fini della ricostruzione della "volontà" del legislatore, poco importa se alcuni parlamentari motivarono allora il voto a favore dell'ineleggibilità adducendo argomenti che in realtà avrebbero dovuto valere nel senso della scelta della incompatibilità, come, in particolare, il voler perseguire lo scopo di escludere che si potesse contemporaneamente partecipare alle assemblee elettive nazionali e a quelle regionali.

In armonia con tale intento, la ricordata sent. n. 5 del 1978 ha respinto i dubbi di legittimità costituzionale sull'art. 7 del D.P.R. n. 361 del 1957, sollevati in riferimento all'art. 51 della Costituzione, avvertendo, tuttavia, che la "detta ineleggibilità potrebbe semmai, non apparire

altrettanto giustificata secondo gli orientamenti giurisprudenziali di questa Corte laddove produca effetti per tutto il territorio nazionale anziché nell'ambito della regione nella quale il consigliere regionale eserciti il proprio mandato: ma siffatta questione non costituisce oggetto del giudizio sottoposto a questa Corte" (punto 3, in diritto).

In quell'occasione sono stati dichiarati non fondati anche i dubbi di legittimità costituzionale sollevati nei confronti della stessa disposizione in riferimento all'art. 3 della Costituzione. In particolare, la Corte ha ritenuto non sussistente tanto (l'asserita disparità di trattamento fra l'ipotesi del consigliere regionale ineleggibile come parlamentare e l'ipotesi inversa di quest'ultimo dichiarato incompatibile con la carica di consigliere regionale, quanto l'addotta discriminazione a sfavore dei consiglieri regionali stessi derivante dall'aver l'art. 7 sottoposto questi ultimi allo stesso trattamento (ineleggibilità) previsto per cariche diverse, come quelle di presidente di Giunta provinciale e di Sindaco di Comuni con più di 20.000 abitanti. Più precisamente, mentre nel primo caso la Corte ha basato la sua pronuncia d'infondatezza sul rilievo che si pretendeva comparare situazioni tra loro eterogenee (consigliere regionale/deputato o senatore), nel secondo caso, invece, non ha ritenuto arbitrario che il legislatore abbia equiparato le diverse cariche prima ricordate piuttosto che sottoporre allo stesso trattamento previsto per i consiglieri regionali uffici ancor più distanti, come quello di consigliere provinciale o di consigliere comunale.

In definitiva, nel giudizio del 1978 la Corte si è già pronunciata su tre distinti profili, che sono ora riproposti dal giudice "a quo": innanzitutto, su quello relativo alla pretesa contraddizione dell'art. 7 che prescrive l'ineleggibilità, con la propria "ratio legis", supposta come appropriata a una previsione di incompatibilità; in secondo luogo, sull'aspetto attinente alla pretesa irragionevole equiparazione delle tre

distinte categorie indicate alle lettere a), b) e c), cioè quella fra i consiglieri regionali e i presidenti delle Giunte provinciali o i Sindaci dei Comuni maggiori; in terzo luogo, sulla asserita disparità di trattamento esistente fra la previsione d'ineleggibilità stabilita per i consiglieri regionali che intendano candidarsi al Parlamento nazionale e la previsione di incompatibilità disposta per i parlamentari che siano eletti nei consigli regionali. Inoltre, non si può negare che l'ultimo dei profili indicati pregiudica sostanzialmente l'ulteriore nuova prospettazione del giudice "a quo", concernente la pretesa disparità di trattamento intercorrente tra la previsione contestata e la disciplina posta per l'elezione del parlamento europeo, in relazione alla quale l'art. 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, ha stabilito semplicemente l'incompatibilità del parlamentare europeo con il presidente di giunta regionale e l'assessore regionale, lasciando del tutto fuori la figura del consigliere regionale.

4.- Restano, tuttavia, profili di costituzionalità sollevati dall'ordinanza di rimessione, che non sono stati toccati dalla precedente decisione. A parte il fatto che i confini della questione sottoposta al presente giudizio sono più ampi di quelli esaminati nel 1978 - considerato che ora l'ineleggibilità dei consiglieri regionali è contestata in relazione a tutte le sue possibilità applicative -, in questo caso il giudice "a quo" denuncia anche l'irrazionalità in sé della disposizione impugnata, derivante dal dubbio che l'ineleggibilità sia una conseguenza irragionevolmente sproporzionata rispetto alla natura dei poteri che ciascun consigliere regionale può esercitare al fine della "captatio benevolentiae" degli elettori.

In effetti, ad un attento esame dei lavori preparatori, non risulta in alcun modo chiarito quali potrebbero essere i poteri attribuiti al consigliere regionale il cui esercizio, ove questi fosse candidato alle elezioni per la Camera o per il Senato, possa essere presuntivamente

considerato come possibile fattore di turbativa della "par condicio" che in campagna elettorale dev'essere assicurata a tutti i candidati. Né alcuna più precisa indicazione è rinvenibile nella giurisprudenza o anche in dottrina. Tuttavia, dovendo escludersi che l'esercizio di poteri collegiali possa essere determinante ai fini della previsione di cause di ineleggibilità, non resta altro che supporre che la previsione contenuta nell'art. 7 del D.P.R. n. 361 del 1957 debba essere essenzialmente riferita, come ha indicato l'Avvocatura dello Stato, al potere di iniziativa legislativa spettante a ciascun membro del Consiglio regionale.

Così interpretato, l'art. 7 del D.P.R. n. 361 del 1957, primo comma, lettera a), risulta palesemente irragionevole e assolutamente incoerente con il sistema delle ineleggibilità legislativamente previsto. Nell'ambito di questo sistema, infatti, la titolarità di un potere d'iniziativa legislativa non è mai posta come causa d'ineleggibilità, per il semplice fatto che, ove si considerasse l'esercizio di quel potere come possibile motivo di turbativa della "par condicio" fra i concorrenti ad una elezione politica o, addirittura, come mezzo idoneo rispetto al fine illecito della "captatio benevolentiae" o del "metus publicae potestatis" nei confronti degli elettori, dovrebbero essere considerati ineleggibili, allo stesso titolo, anche i consiglieri regionali o i parlamentari in carica che intendessero ripresentarsi nelle successive elezioni per il rinnovo dell'organo di appartenenza. Ed è questa una conseguenza che non può essere ragionevolmente sostenuta e che dimostra l'inidoneità del sopra indicato potere a dar luogo a svolgimenti in grado di produrre apprezzabili distorsioni o turbative rispetto alla parità di "chances" dei candidati in una competizione elettorale autenticamente democratica e, in definitiva, rispetto alla libera e genuina espressione del voto popolare, garantita come principio primario e inviolabile dagli artt. 1, 2 e 51 della Costituzione.

A obiezioni analoghe sarebbe sottoponibile la norma impugnata nell'ipotesi che il motivo della previsione dell'ineleggibilità fosse individuato nei poteri di controllo politico esercitabili dal singolo consigliere regionale nei confronti della Giunta e di ciascuno dei componenti di questa. In generale, comunque, non può esser trascurato il rilievo che poteri come quelli finora esaminati non sono assunti, di norma, come ragioni determinanti di ipotesi di ineleggibilità, dal momento che sono privi di quei caratteri di decisività e di gestione attiva della cosa pubblica, che sono requisiti essenziali al fine di configurare ragionevolmente il pericolo che una determinata carica pubblica possa essere utilizzata per acquisire illecitamente consensi elettorali.

Tantomeno, poi, sarebbe giustificabile la disposizione impugnata ove si ritenesse che l'ineleggibilità dei consiglieri regionali derivi dal semplice fatto di rivestire quella carica o, in altre parole, dal prestigio proveniente da quell'investitura anche in termini di maggiore conoscibilità del candidato da parte dell'elettorato. Pur in tal caso, oltre a sfuggire a qualsiasi possibilità di comprensione una previsione del genere circoscritta ai soli consiglieri regionali, si rivelerebbe palesemente irragionevole una disciplina della ineleggibilità che mirasse a delimitare l'influenza nella competizione elettorale della notorietà derivante dal ricoprire determinate cariche pubbliche, tanto più nell'ambito di società, come quella nella quale viviamo, dove l'emergere di figure note al pubblico dipende da fattori molteplici e si verifica in svariati settori della vita sociale, fra i quali quello considerato non è certo il più rilevante.

In definitiva, la tenuità, se non l'inconsistenza, delle ragioni poste a base della previsione legislativa concernente l'ineleggibilità dei consiglieri regionali alla Camera dei Deputati dimostra l'evidente mancanza di quella rigorosa prova dell'indispensabilità del limite esaminato rispetto all'esigenza primaria di assicurare una

libera competizione elettorale, che questa Corte, a partire dalla sent. n. 46 del 1969, costantemente richiede in riferimento al principio fondamentale contenuto nell'art. 51 della Costituzione. Per questo, infatti, l'eleggibilità è la norma, l'ineleggibilità è l'eccezione (v., da ultimo, sent. n. 388 del 1991 e sent. n. 310 del 1991; sent. n. 539 del 1990; sent. n. 510 del 1989; sent. n. 1020 del 1988 e sent. n. 235 del 1988). Di modo che, ove la giustificazione dell'eccezione si rivelasse ragionevolmente priva di un legame necessario con l'esigenza di assicurare una corretta e libera concorrenza elettorale, non può non seguirne la dichiarazione d'illegittimità costituzionale della disposizione che la prevede.

Siffatta conclusione si impone tanto più ove si consideri che l'art. 7 del D.P.R. n. 361 del 1957, primo comma, lettera a), suppone, come si è prima ricordato, che l'ineleggibilità ivi prevista non è limitata al caso in cui il consigliere regionale intenda presentare la propria candidatura in un collegio elettorale ricompreso nel territorio dove esercita il proprio mandato, ma produce effetti pur nell'ipotesi di candidatura in altra parte del territorio nazionale. Ebbene, questa possibilità, una volta che sia vista quale connotato intrinseco della disposizione impugnata, rappresenta, come è indicato nella sent. n. 5 del 1978, un ulteriore sintomo della palese irragionevolezza della stessa, in conseguenza della eccessiva e, comunque, sproporzionata ampiezza del campo degli effetti ad essa collegabile.

5.- Per effetto di questa pronuncia d'illegittimità costituzionale dell'art. 7 del D.P.R. n. 361 del 1957, primo comma, lettera a), il quale prevede l'ineleggibilità alla Camera dei "deputati regionali o consiglieri regionali", tale ineleggibilità viene meno anche in relazione alla elezione al Senato della Repubblica. Infatti, poiché l'art. 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 64, suppone che per l'elezione del Senato si applicano, in tema di ineleggibilità, le leggi

stabilite per la Camera, la dichiarazione d'illegittimità costituzionale emanata con la presente pronuncia nei confronti dell'art. 7, primo comma, lettera a), del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera si estende automaticamente alle elezioni per il Senato.

Allo stesso modo, viene ovviamente meno la possibilità di applicare all'ipotesi contestata i commi secondo, terzo e quarto dell'art. 7 del D.P.R. n. 361 del 1957, i quali sono stati impugnati dal giudice "a quo" non come disposizioni a sé stanti, ma solo in quanto riferiti ai consiglieri regionali.

A seguito della pronuncia ora adottata viene, dunque, meno l'ineleggibilità dei consiglieri regionali a parlamentari nazionali.

Resta ferma, tuttavia, la norma, immediatamente applicabile, contenuta nell'art. 122, secondo comma, della Costituzione. Ne deriva, pertanto, che al momento tra la carica di consigliere regionale e quella di membro di una delle Camere del Parlamento è stabilita l'incompatibilità. Ciò non toglie, tuttavia, che il legislatore possa prevedere l'ineleggibilità a parlamentare nazionale del presidente della giunta regionale e degli assessori regionali, poiché le considerazioni svolte in relazione ai consiglieri regionali non possono certo estendersi a categorie, come quelle ora ricordate, che sono individualmente investite di importanti poteri politici e di rilevanti funzioni di amministrazione attiva.

Ma, in verità, l'auspicio di questa Corte è che una legislazione, come quella vigente, ricca di incongruenze logiche e divenuta ormai anacronistica di fronte ai profondi mutamenti che lo sviluppo tecnologico e sociale ha prodotto nella comunicazione politica, sia presto riformata dal legislatore al fine di realizzare nel modo più pieno e significativo il valore costituzionale della libertà e della genuinità della competizione elettorale e del diritto inviolabile di ciascun cittadino di concorrere all'elezione dei propri rappresentanti politici e di partecipa-

re in condizioni di eguaglianza all'accesso a cariche pubbliche elettive".

VII) L'esame Delle Domande

Il ricorrente chiede:

- a) in via principale, accertare il diritto del D'Ambrosio a concorrere alle elezioni alla carica di Consigliere della Regione Abruzzo e dichiarare la sua eleggibilità, previa immediata disapplicazione delle norme, di cui all'art. 2, comma 1°, lettera n), e - si opus sit - all'art. 4 bis, della legge della Regione Abruzzo n° 51 del 30.12.2004;
- b) in subordine, accertare il diritto del D'Ambrosio a concorrere alle elezioni alla carica di Consigliere della Regione Abruzzo e dichiarare la sua eleggibilità, previa remissione alla Corte costituzionale delle norme, di cui all'art. 2, comma 1°, lettera n), e - si opus sit - all'art. 4 bis, della legge della Regione Abruzzo n° 51 del 30.12.2004, affinché la stessa Corte ne dichiari l'illegittimità per contrasto con gli artt. 3, 51 e 122 Cost.

In entrambe le opzioni, viene chiesta l'emanazione di un provvedimento d'urgenza anticipatorio di sentenza meramente dichiarativa. Tale provvedimento deve ritenersi ammissibile qualora, come nella situazione prospettata dal ricorrente, l'incertezza giuridica anteriore alla pronuncia finisce per aggravare i danni ed incidere su beni e diritti di contenuto non esclusivamente patrimoniale o costituzionalmente protetti, ovvero a rendere detti danni difficilmente riparabili (Pretura Roma, 25.1.93, in *Giur. Merito*, 1993, pag. 614). Ciò in quanto le misure cautelari atipiche possono essere adatte dal giudice alla situazione concreta, a ragione della strumentalità delle stesse rispetto alla decisione di merito e all'esigenza di salvaguardare il diritto dedotto e di evitare il prodursi di effetti irreversibili o difficilmente rimovibili in base all'esito del giudizio di merito (Tribunale Ragusa, ord. del 27.2.99 n. 3/99 R.G. ricorsi, in <http://www.diritto.it>).

Parimenti è ammissibile, quanto alla richiesta subordinata, che il Giudice adito in via cautelare, sospenda la trattazione della fase sommaria rimettendo la questione di legittimità costituzionale all'esame del Giudice delle leggi (per decisioni emesse a seguito di questioni di legittimità costituzionale sollevate in sede cautelare si rinvia a Corte Cost. sent. 6-13 maggio 1998 n. 166; 29 aprile - 10 maggio 1999, n. 167).

Tanto precisato, va tenuto presente che il Giudice ordinario non ha il potere di disapplicare una norma in vigore, atteso che il potere di disapplicazione è concesso per i soli atti amministrativi e a determinate condizioni dall'art. 5 legge 20 marzo 1865 n. 2248 allegato E.

L'ipotesi invocata da parte ricorrente ed affrontata dal Tribunale Torino, con ordinanza 28 agosto 2000, riguardava un caso di provvedimento d'urgenza a tutela di un diritto soggettivo che si assumeva violato da una norma di legge ordinaria di cui si affermava l'illegittimità costituzionale ed il contrasto con una norma contenuta in un regolamento comunitario. Trattasi di ipotesi diversa da quella in esame, in cui a fronte di una pluralità di fonti normative che regolano la stessa fattispecie, al Giudice è consentito applicare quella di rango superiore, con conseguente regressione (o non applicazione) della norma inferiore.

Nel caso di specie non si presenta una situazione analoga, atteso che la L. 02-07-2004 n. 165 è norma di principio in bianco e la L.R. 30 dicembre 2004, n. 51 è norma di dettaglio.

Non è quindi ipotizzabile una diretta applicazione della norma nazionale in luogo di quella regionale, ma si tratta di verificare se sussistano le condizioni previste dagli artt. 23 e segg. L. 11-03-1953 n. 87 per sollevare l'invocata questione di legittimità costituzionale.

Ciò precisato, si rileva che il ricorrente propone la questione in una duplice prospettiva. Sotto un primo profilo si afferma che sarebbe

violato l'art. 51 Cost. per ingiustificata compressione del diritto di elettorato passivo, atteso che né la norma, né il Giudice di prime cure si sono preoccupate di chiarire come il Sindaco di un Comune di limitate dimensioni (7.788 abitanti) possa incidere sulla competizione elettorale regionale, tanto da condizionarla o addirittura turbarla in modo diretto. Nella stessa prospettiva di violazione dell'art. 51 Cost., ma con toni più sfumati, si contesta il meccanismo della rimozione delle cause di ineleggibilità, sia in generale, che con riferimento alla previsione del limite di 20 giorni di cui all'art. 4 bis della L.R.A. 51-04, che "sarebbe arbitraria ed anche peggiorativa rispetto a quella generale della legge 154 del 1981".

Una seconda censura riguarda la violazione del principio di eguaglianza, perché la norma regionale:

- pone i Sindaci della regione Abruzzo in una posizione di disparità di trattamento rispetto agli omologhi nel resto del territorio nazionale;
- consente che all'elezione dei Consiglieri regionali possono legittimamente partecipare soggetti, che esercitano le loro funzioni elettive su tutto il territorio regionale ed avrebbero, perciò, ben più ampia e penetrante capacità di incidere sull'elettorato attivo, quali i Consiglieri uscenti, il Presidente del Consiglio regionale, gli Assessori regionali, ed il Presidente della Giunta regionale.

Viene quindi chiesto di sottoporre alla Corte costituzionale il duplice controllo di eguaglianza - o, secondo le più usate terminologie, di "coerenza" o anche di "razionalità" - e di "ragionevolezza". Trattasi di due profili distinti, atteso che il primo comporta un controllo volto a stabilire se tra le varie manifestazioni normative nella stessa materia e quella denunciata esista una congruità dispositiva o, invece, vi siano contraddizioni insanabili. Il secondo prescinde da raffronti con termini di paragone (i

quali, al più assumono solo un valore sintomatico), per esaminare la rispondenza degli interessi tutelati dalla legge ai valori ricavabili dalla tavola costituzionale o al bilanciamento tra gli stessi, inferendo una contrarietà a Costituzione solo quando non sia possibile ricondurre la disciplina ad alcuna esigenza protetta in via primaria o vi sia una evidente sproporzione tra i mezzi approntati e il fine asseritamente perseguito [per ipotesi in cui la Corte ha provveduto a scrutinare sia la razionalità (controllo di eguaglianza) sia la ragionevolezza di una data norma, cfr. sent. 8 giugno 1992, n. 258, in Giur. Cost., 1992, 1996 ss.; sent. 6 marzo 1995, n. 78, ivi, 1995, 712 ss.; sent. 31 maggio 1995, n. 209, ivi, 1995, 1581 ss.; sent. 17 luglio 1995, n. 325, ivi, 1995, 2492 ss.].

Conviene iniziare la verifica dal profilo di ragionevolezza.

L'art. 122 Cost. attribuisce alle Regioni la competenza in materia di:

- sistema di elezione dei Consigli regionali;
- casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali.

In questo ambito il legislatore regionale opera con ampio potere discrezionale, che va esercitato nel rispetto dei principi fondamentali di cui alla L. n. 165 del 2004, In particolare la previsione delle cause di ineleggibilità è consentita "qualora le attività o le funzioni svolte dal candidato, anche in relazione a peculiari situazioni delle regioni, possano turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori ovvero possano violare la parità di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati".

La norma conferma la ratio ispiratrice della previsione di cause di ineleggibilità che, come si evince dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, è quella di impedire che i titolari di determinati uffici pubblici possano valersi dei

poteri connessi alla loro carica per influire indebitamente sulla competizione elettorale, nel senso di alterare la "par condicio" fra i vari concorrenti attraverso la possibilità di esercitare una "captatio benevolentiae" o un "metus publicae potestatis" nei confronti degli elettori.

Va subito respinta l'interpretazione data dai ricorrenti all'art. 2, comma 1, lett a) L. 02-07-2004 n. 165, secondo cui lo stesso consentirebbe di prevedere cause di ineleggibilità solo in relazione a particolari situazioni delle regioni. Dalla lettura della norma si ricava che queste situazioni sono previste non come la ragione esclusiva della previsione delle cause di ineleggibilità, ma come ulteriore ipotesi che fonda la previsione stessa; significativo e determinante è l'uso della parola "anche" e della virgola al termine dell'inciso "qualora le attività o le funzioni svolte dal candidato". In altri termini è rimessa alla discrezionalità del legislatore regionale l'individuazione di attività e funzioni che possano "turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori ovvero possano violare la parità di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati". Tale scelta può essere operata o con riferimento a categorie generali, ovvero con riferimento a situazioni specifiche connesse a particolari situazioni locali.

L'ineleggibilità prevista dalla L.R. 30 dicembre 2004, n. 51, all'art. 2, comma 1°, lett. n) per i Sindaci dei Comuni della Regione con popolazione superiore a cinquemila abitanti, va ascritta alla prima ipotesi, facendo riferimento ad una intera categoria di soggetti.

Ciò posto, vanno tenuti presenti due elementi.

Da un lato, la figura del Sindaco, come delineata dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), è individualmente investita di importanti poteri politici e di rilevanti funzioni di amministrazione attiva. Inoltre la L.R. 9 marzo 2002,

n.1, (integrata per altri profili dalla L.R. 13 dicembre 2004, n. 42), nel recepire la L. 17-2-1968 n. 108, recante Norme per la elezione dei Consigli regionali delle regioni a statuto normale, ha confermato che il territorio di ciascuna Regione è ripartito in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle rispettive Province. Non sembra allora irragionevole prevedere l'ineleggibilità per i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti, limite oltre il quale il legislatore regionale, nella sua insindacabile autonomia, ha ritenuto di prevedere situazioni di potenziale pericolo per la libertà e la genuinità della competizione elettorale. Un riscontro della non irragionevolezza della previsione viene dalle previsioni del D.P.R. 30-3-1957 n. 361 (Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati) e del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533 (Testo Unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica).

Le prime si svolgono sulla base delle circoscrizioni di cui all'art. 3 e Tabella A D.P.R. 30-3-1957 n. 361 che, nella Regione Abruzzo, coincidono con il territorio dell'intera Regione. Le seconde, parimenti, si svolgono su base regionale (art. 1 D.Lgs. 20-12-1993 n. 533). L'art. 7, lett. c), D.P.R. 30-3-1957 n. 361 - richiamato per le elezioni al Senato dall'art. 5 D.Lgs. 20-12-1993 n. 533 - dispone che non sono eleggibili i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti. Orbene, se il legislatore nazionale ha ritenuto di dover fissare questa causa di ineleggibilità quale parametro generale per elezioni su base regionale (o comunque, per le elezioni alla camera in regioni diverse dall'Abruzzo, in ambito ultraprovinciale), appare non irragionevole ed in linea con detto criterio la scelta del legislatore abruzzese di rendere non eleggibili i Sindaci di Comuni con oltre 5.000 abitanti per elezioni, quali quelle dei consigli regionali, che si svolgono su base provinciale.

Sempre nella prospettiva di verifica della

ragionevolezza delle previsioni non normative contestate, non può poi condividersi l'affermazione per cui la previsione del limite di 20 giorni prevista dall' art. 4 bis della L.R.A. 51-04, sarebbe arbitraria ed anche peggiorativa rispetto a quella generale della legge 154 del 1981.

Vanno, invero, condivise le argomentazioni del Giudice di prime cure in ordine alla conferma di un esercizio non irragionevole della discrezionalità legislativa regionale in forza della prevista disattivazione della causa di ineleggibilità, anche nella fase transitoria, attesa la possibilità di concorrere alla competizione elettorale previa rimozione della causa di ineleggibilità entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge (art. 4 bis L.R. 51), termine che non sembra impeditivo della possibilità di organizzare la candidatura alle elezioni regionali (in concreto, per giunta, non viene affatto rappresentata tale difficoltà).

Inoltre l'assunto per cui il termine di venti giorni sarebbe peggiorativo rispetto a quello generale della legge 154 del 1981 (il cui art. 2 prevede che le cause di ineleggibilità.....non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature), è smentito dalla nuova disciplina introdotta dalla L. n. 165 del 2004 che nel confermare "l'inefficacia delle cause di ineleggibilità qualora gli interessati cessino dalle attività o dalle funzioni che determinano l'ineleggibilità, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature "aggiunge l'inciso o "altro termine anteriore altrimenti stabilito", così facultando il legislatore regionale a prevedere un termine più breve rispetto a quello ultimo di presentazione delle candidature.

L'ineleggibilità prevista dalla norma regionale non appare altrettanto giustificata e ragionevole nella parte in cui produce effetti per

tutto il territorio regionale anziché nell'ambito della sola provincia nella quale il Sindaco e gli altri soggetti indicati esercitano il proprio mandato, poiché in altre zone del territorio regionale essi non possono valersi dei poteri connessi alla loro carica per influire indebitamente sulla competizione elettorale, nel senso di alterare la "par condicio" fra i vari concorrenti attraverso la possibilità di esercitare una "captatio benevolentiae" o un "metus publicae potestatis" nei confronti degli elettori. Non ricorre, all'evidenza, il principio di riferimento indicato dalla L. n. 165 del 2004 e cioè che la previsione delle cause di ineleggibilità da parte delle Regioni è consentita "qualora le attività o le funzioni svolte dal candidato, anche in relazione a peculiari situazioni delle regioni, possano turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori ovvero possano violare la parità di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati".

Quanto poi alla violazione del principio di eguaglianza, valgono le seguenti considerazioni.

Si afferma in primo luogo che la norma regionale pone i Sindaci della regione Abruzzo in una posizione di disparità di trattamento rispetto agli omologhi nel resto del territorio nazionale.

Il Giudice di prime cure ha correttamente sottolineato che non viene in rilievo il fatto che altri ordinamenti (L. Friuli 29 Luglio 2004, n. 21) hanno inteso stabilire la mera incompatibilità tra la carica di Sindaco e carica di Consigliere regionale (piuttosto che l'ineleggibilità del primo), trattandosi di disparità normative ormai ineludibili nell'impianto federalistico disegnato dal nuovo titolo V della carta fondamentale, difformità da accettare come tali laddove non travalichino - come qui non è parso - i principi fondamentali di derivazione statale".

Tali argomentazioni sono pienamente condivisibili e ritiene il Collegio di farle proprie.

Diverse considerazioni vanno svolte riguardo alla lamentata violazione del principio di eguaglianza, sull'ulteriore assunto che la norma regionale consente di partecipare all'elezione dei Consigli regionali soggetti i quali esercitano le loro funzioni elettive su tutto il territorio regionale ed avrebbero, perciò, ben più ampia e penetrante capacità di incidere sull'elettorato attivo, quali i Consiglieri uscenti, il Presidente del Consiglio regionale, gli Assessori regionali, ed il Presidente della Giunta regionale.

Al riguardo la risposta va modulata in relazione alle specifiche figure ora indicate.

In ordine ai consiglieri regionali (e, conseguentemente, al Presidente del consiglio regionale) in carica, non si ravvisa la lamentata disparità di trattamento.

A parte la considerazione che i consigli regionali esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione (art. 3 L. 17-2-1968 n. 108, recante Norme per la elezione dei Consigli regionali delle regioni a statuto normale), giova riprendere le affermazioni della Corte costituzionale, riportate in precedenza, (sentenza 11 giugno 1993, n. 344) che, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, primo comma, lettera a), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, nella parte in cui prevedeva l'ineleggibilità dei consiglieri regionali alla Camera dei Deputati, riteneva "l'ineleggibilità.....una conseguenza irragionevolmente sproporzionata rispetto alla natura dei poteri che ciascun consigliere regionale può esercitare al fine della "captatio benevolentiae" degli elettori".

Affermava il Giudice delle leggi:

“.....ad un attento esame dei lavori preparatori, non risulta in alcun modo chiarito quali potrebbero essere i poteri attribuiti al consigliere regionale il cui esercizio, ove questi fosse candidato alle elezioni per la Camera o per il Senato, possa essere presuntivamente considerato come possibile fattore di turbativa della "par condicio" che in campagna elettorale dev'essere assicurata a tutti i candidati. Né alcuna più precisa indicazione è rinvenibile nella giurisprudenza o anche in dottrina. Tuttavia, dovendo escludersi che l'esercizio di poteri collegiali possa essere determinante ai fini della previsione di cause di ineleggibilità, non resta altro che supporre che la previsione contenuta nell'art. 7 del D.P.R. n. 361 del 1957 debba essere essenzialmente riferita, come ha indicato l'Avvocatura dello Stato, al potere di iniziativa legislativa spettante a ciascun membro del Consiglio regionale. Così interpretato, l'art. 7 del D.P.R. n. 361 del 1957, primo comma, lettera a), risulta palesemente irragionevole e assolutamente incoerente con il sistema delle ineleggibilità legislativamente previsto. Nell'ambito di questo sistema, infatti, la titolarità di un potere d'iniziativa legislativa non è mai posta come causa d'ineleggibilità, per il semplice fatto che, ove si considerasse l'esercizio di quel potere come possibile motivo di turbativa della "par condicio" fra i concorrenti ad una elezione politica o, addirittura, come mezzo idoneo rispetto al fine illecito della "captatio benevolentiae" o del "metus publicae potestatis" nei confronti degli elettori, dovrebbero essere considerati ineleggibili, allo stesso titolo, anche i consiglieri regionali o i parlamentari in carica che intendessero ripresentarsi nelle successive elezioni per il rinnovo dell'organo di appartenenza. Ed è questa una conseguenza che non può essere ragionevolmente sostenuta e che dimostra l'inidoneità del sopraindicato potere a dar luogo a svolgimenti in grado di produrre apprezzabili distorsioni o turbative rispetto alla parità di "chances" dei candidati in una competizione elettorale autenticamente democratica e,

in definitiva, rispetto alla libera e genuina espressione del voto popolare, garantita come principio primario e inviolabile dagli artt. 1, 2 e 51 della Costituzione.

A obiezioni analoghe sarebbe sottoponibile la norma impugnata nell'ipotesi che il motivo della previsione dell'ineleggibilità fosse individuato nei poteri di controllo politico esercitabili dal singolo consigliere regionale nei confronti della Giunta e di ciascuno dei componenti di questa. In generale, comunque, non può esser trascurato il rilievo che poteri come quelli finora esaminati non sono assunti, di norma, come ragioni determinanti di ipotesi di ineleggibilità, dal momento che sono privi di quei caratteri di decisività e di gestione attiva della cosa pubblica, che sono requisiti essenziali al fine di configurare ragionevolmente il pericolo che una determinata carica pubblica possa essere utilizzata per acquisire illecitamente consensi elettorali. Tantomeno, poi, sarebbe giustificabile la disposizione impugnata ove si ritenesse che l'ineleggibilità dei consiglieri regionali derivi dal semplice fatto di investire quella carica o, in altre parole, dal prestigio proveniente da quell'investitura anche in termini di maggiore conoscibilità del candidato da parte dell'elettorato. Pur in tal caso, oltre a sfuggire a qualsiasi possibilità di comprensione una previsione del genere circoscritta ai soli consiglieri regionali, si rivelerebbe palesemente irragionevole una disciplina della ineleggibilità che mirasse a delimitare l'influenza nella competizione elettorale della notorietà derivante dal ricoprire determinate cariche pubbliche, tanto più nell'ambito di società, come quella nella quale viviamo, dove l'emergere di figure note al pubblico dipende da fattori molteplici e si verifica in svariati settori della vita sociale, fra i quali quello considerato non è certo il più rilevante”.

Tali osservazioni possono riprendersi in pieno per quanto attiene alla eleggibilità dei consiglieri regionali e del Presidente del consiglio regionale in carica.

Riguardo al Presidente ed i membri della Giunta regionale in carica, va ricordato che la più volte richiamata sentenza della Corte costituzionale n. 344 del 1993, nell'eliminare la previsione di ineleggibilità dei consiglieri regionali alla Camera dei Deputati, precisava che tale soluzione non escludeva "che il legislatore possa prevedere l'ineleggibilità a parlamentare nazionale del presidente della giunta regionale e degli assessori regionali, poiché le considerazioni svolte in relazione ai consiglieri regionali non possono certo estendersi a categorie, come quelle ora ricordate, che sono individualmente investite di importanti poteri politici e di rilevanti funzioni di amministrazione attiva".

E' quindi indubbio che tali soggetti si trovano in una posizione tale da potersi valere dei poteri connessi alla loro carica per influire indebitamente sulla competizione elettorale, nel senso di alterare la "par condicio" fra i vari concorrenti attraverso la possibilità di esercitare una "captatio benevolentiae" o un "metus publicae potestatis" nei confronti degli elettori.

Occorre quindi verificare se risponda a parametri di eguaglianza l'art. 2, 1°, lettera n), L.R. 30 dicembre 2004, n. 51 nella parte in cui consente - implicitamente - al Presidente ed ai componenti della Giunta regionale in carica, di conservare le loro rilevanti funzioni fino al momento delle nuove elezioni e di essere eleggibili, sì da poter cumulare, nel delicato periodo della campagna elettorale, i due ruoli di candidato consigliere e di componente della Giunta e nel contempo esclude l'eleggibilità di altri soggetti quali i Sindaci dei Comuni della Regione con popolazione superiore a cinquemila abitanti, i Presidenti e gli Assessori delle Province.

In verità non pare revocabile in dubbio che tutti i componenti della Giunta si trovano in posizione quantomeno equivalente ed omogenea a quella degli altri per i quali la norma prevede l'ineleggibilità. Né può affermarsi che essi, operando su base regionale, non potrebbe-

ro turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori, atteso che, secondo le ripetute affermazioni della stessa Corte costituzionale, sono individualmente investiti di importanti poteri politici e di rilevanti funzioni di amministrazione attiva, posizione che implica un rapporto diretto e non mediato con i potenziali elettori e relativi gruppi esponenti.

La soluzione della lettera n) dell'art. 2, L.R. 30 dicembre 2004, n. 51 appare ancor più meritevole di vaglio da parte del Giudice delle leggi se si pensa da un lato che i soggetti in essa indicati, pur operando su base al più provinciale, sono ineleggibili in tutto il territorio regionale e, dall'altro, che la precedente lettera i) prevede l'ineleggibilità per soggetti facenti parte dell'apparato amministrativo regionale (dirigenti e dipendenti della Regione) i quali si trovano sottoposti al controllo (politico-gestionale) della Giunta nel suo complesso e degli assessori nominati nei rispettivi settori.

Orbene è principio costituzionale consolidato che "l'imperativo di razionalità della legge impone che la ratio degli interventi sia perseguita integralmente: se ciò non avviene, la previsione legislativa ingiustificatamente mancante determina una discriminazione vietata dall'art. 3 della Costituzione" (sent. n. 476 del 2002). L'art. 2, comma 1, lettera n) L.R. Abruzzo 30 dicembre 2004, n. 51, nell'introdurre deroghe al principio costituzionale di eleggibilità per tutti i cittadini sancito dall' art. 51 Cost., sembra provocare tale effetto discriminatorio, in quanto non ha disciplinato in modo paritario tutte situazioni tra loro omogenee e sostanzialmente equivalenti ed appare in contrasto con "il valore costituzionale della libertà e della genuinità della competizione elettorale e del diritto inviolabile di ciascun cittadino di concorrere all'elezione dei propri rappresentanti politici e di partecipare in condizioni di eguaglianza all'accesso a cariche pubbliche elettive" enunciato dal Giudice delle leggi in chiusura della

sentenza n. 344 del 1993, quale fondamentale parametro di riferimento nella materia. Non è pertanto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera n) L.R. Abruzzo 30 dicembre 2004, n. 51, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, nella parte in cui prevede l'ineleggibilità dei Sindaci dei Comuni della Regione con popolazione superiore a cinquemila abitanti, dei Presidenti e degli Assessori delle Province, sia perché estende detta ineleggibilità a tutto il territorio regionale anziché nell'ambito della sola provincia nella quale detti soggetti esercitano il proprio mandato, sia perché non ha disciplinato in modo paritario tutte le situazioni tra loro omogenee sostanzialmente equivalenti, consentendo - implicitamente - al Presidente ed ai componenti della Giunta regionale in carica, di conservare le loro rilevanti funzioni fino al momento delle nuove elezioni e di essere eleggibili, sì da poter cumulare, nel delicato periodo della campagna elettorale, i due ruoli di candidato consigliere e di componente della Giunta regionale in carica.

La pronuncia della Corte costituzione idonea ad elidere le esposte ragioni di irragionevolezza e irrazionalità per disparità di trattamento, sembra essere quella della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera n) L.R. Abruzzo 30 dicembre 2004, n. 51 con la conseguente eliminazione della norma dall'ordinamento della regione Abruzzo.

P.Q.M.

- revoca l'ordinanza emessa il 10 febbraio 2005 dal Giudice designato;
- visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge n. 87/1953 ritenutane la rilevanza e non manifesta infondatezza, solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera n) L.R. Abruzzo 30 dicembre 2004, n. 51 per contrasto con gli artt. 3 e 51 della Costituzione, nei sensi di cui in motivazione;

- sospende il presente giudizio n. 674 del Ruolo Generale 2005;
- manda alla cancelleria per provvedere alla immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
- manda alla cancelleria per notificare la presente ordinanza alle parti ed al Presidente della Giunta regionale dell' Abruzzo;
- manda alla cancelleria per comunicare la presente ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Pescara 1 marzo 2005

IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Pasquale Fimiani

IL PRESIDENTE
Dott. Enzo Turco

Depositata in Cancelleria

Oggi 1/3/2005

PARTE III

AVVISI, CONCORSI, INSERZIONI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
CHIETI
UFFICIO DI PRESIDENZA

**Decreto n. 37/GAB. del 28 aprile 2005:
Approvazione dell'Accordo di programma e
piano territoriale di intervento finalizzato
alla promozione di diritti ed opportunità a
favore degli immigrati. 1° anno, 3^a triennialità.**

IL PRESIDENTE

adotta il seguente decreto:

Premesso che il D.lgs. n° 286 del 25.07.1998 detta disposizioni concernenti la

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e che, in particolare, con delibera di Giunta n° 601/c la Regione Abruzzo in riferimento alle competenze provinciali ha previsto la stipula di Accordi di Programma tra gli Enti Locali, Comunità Montane e Provincia nel rispetto di quanto disposto dall'art. 34 del D.lgs n° 267/2000;

Atteso che in data 28.04.05 è stata sottoscritta dalla Provincia di Chieti e dagli 11 Ambiti della provincia di Chieti:

- n° 20 – Aventino
- n° 21 – Sangro
- n° 22 – Lanciano
- n° 23 – Basso Sangro
- n° 24 – Vastese
- n° 25 - Alto Vastese
- n° 26 – Costa Sud
- n° 27 – Maielletta
- n° 28 – Ortonese
- n° 29 – Foro Alento
- n° 30 - Chieti

l'allegato Accordo di Programma ed il relativo Piano Territoriale d'Intervento finalizzato alla promozione di diritti e opportunità a favore degli immigrati – 1° anno 3^a triennialità .

Accertato che nel predetto Accordo si è registrato il consenso unanime del Presidente della Provincia, dei rappresentanti legali degli 11 Ambiti in cui è ripartito il territorio provinciale;

Visto l'art. 34 del D.Lgs. n° 267/2000 il quale dispone che l'Accordo di Programma venga approvato con atto formale dal Presidente della Provincia e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

DECRETA

- di approvare, relativamente al primo anno della alla 3^a triennialità 2004/2006, annualità 2004, l'Accordo di Programma e sottoscritto come indicato in premessa, unitamente al Piano Territoriale d'Intervento finalizzato alla promozione di diritti e opportunità a favore degli immigrati, articolato in progetti esecutivi, nonché il relativo piano economico e la prevista copertura finanziaria che, allegati al presente Decreto, ne formano parte integrante e sostanziale;
- di disporre la pubblicazione del presente Decreto sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

IL PRESIDENTE
Sen. Tommaso Coletti

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
L'AQUILA
SERVIZIO TECNICO PER IL TERRITORIO

T.U. 11.12.1933, n. 1775, art. 56 – D.Lgs. n. 275 del 12.07.1993 Attingimenti d'acqua per uso irriguo – Concessione Licenza di attingimento ditta Di Salvo Maria Antonietta.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Con provvedimento n. 8 del 7/7/2005 il Dirigente del Servizio Tecnico per il Territorio della Provincia dell'Aquila ha concesso alla Ditta Di Salvo Maria Antonietta residente a Fagnano Alto – Fraz. Campana la licenza di attingere massimo 1 l/s di acqua dal canale Aterno nel territorio del Comune di Fagnano Alto per uso irriguo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Mario Pagliaro

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
L'AQUILA
SERVIZIO TECNICO PER IL TERRITORIO

T.U. 11.12.1933, n. 1775, art. 56 – D.Lgs. n. 275 del 12.07.1993 Attingimenti d'acqua per uso irriguo – Concessione Licenza di attingimento ditta Commentucci Gaspare.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Con provvedimento n. 5 del 30/6/2005 il Dirigente del Servizio Tecnico per il Territorio della Provincia dell'Aquila ha concesso alla Ditta Commentucci Gaspare, residente a L'Aquila la licenza di attingere massimo 1 l/s di acqua dal canale Rio Pago nel territorio del Comune di Capitignano per uso irriguo.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Mario Pagliaro**

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
L'AQUILA
SERVIZIO TECNICO PER IL TERRITORIO

T.U. 11.12.1933, n. 1775, art. 56 – D.Lgs. n. 275 del 12.07.1993 Attingimenti d'acqua per uso irriguo – Concessione Licenza di attingimento ditta Del Grande Giuseppe.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Con provvedimento n. 6 del 4/7/2005 il Dirigente del Servizio Tecnico per il Territorio della Provincia dell'Aquila ha concesso alla Ditta Del Grande Giuseppe residente a Fagnano Alto – Fraz. Campana la licenza di attingere massimo 1 l/s di acqua dal canale Aterno nel territorio del Comune di Fagnano Alto per uso irriguo.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Mario Pagliaro**

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
L'AQUILA
SERVIZIO TECNICO PER IL TERRITORIO

T.U. 11.12.1933, n. 1775, art. 56 – D.Lgs. n. 275 del 12.07.1993 Attingimenti d'acqua

per uso irriguo – Concessione Licenza di attingimento ditta Massucci Silvana.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Con provvedimento n. 7 del 7/7/2005 il Dirigente del Servizio Tecnico per il Territorio della Provincia dell'Aquila ha concesso alla Ditta Massucci Silvana, residente a Scoppito la licenza di attingere massimo 1 l/s di acqua dal canale Rio nel territorio del Comune di Scoppito per uso irriguo.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Mario Pagliaro**

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
L'AQUILA
SERVIZIO TECNICO PER IL TERRITORIO

T.U. 11.12.1933, n. 1775, art. 56 – D.Lgs. n. 275 del 12.07.1993 Attingimenti d'acqua per uso irriguo – Concessione Licenza di attingimento ditta Crisi Nicola.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Con provvedimento n. 9 del 11/7/2005 il Dirigente del Servizio Tecnico per il Territorio della Provincia dell'Aquila ha concesso alla Ditta Crisi Nicola, residente a Tione degli Abruzzi la licenza di attingere massimo 1 l/s di acqua dal canale Aterno nel territorio del Comune di Tione degli Abruzzi per uso irriguo.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Mario Pagliaro**

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
L'AQUILA
SERVIZIO TECNICO PER IL TERRITORIO

T.U. 11.12.1933, N. 1775, Art. 56 – D.Lgs. n. 275 del 12.07.1993. Attingimenti d'acqua per uso irriguo – Licenza di attingimento ditta Pugnetti Anna.

Con provvedimento n. 10 del 13/07/2005 il Dirigente del Servizio Tecnico per il Territorio della Provincia dell'Aquila ha concesso alla Ditta Pugnetti Anna, residente a L'Aquila la licenza di attingere massimo 1 l/s di acqua dal canale Vetoio nel territorio del Comune di L'Aquila per uso irriguo.

IL DIRIGENTE
Ing. Mario Pagliaro

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
TERAMO
II° SETTORE – SERVIZIO ESPROPRI

Progetto integrato di riqualificazione del Borgo Poggio delle Rose in Comune di Cermignano – Estratto del Decreto Definitivo di esproprio.

Per ogni effetto di legge si rende noto che per la realizzazione dei lavori di pubblica utilità per eseguire il “Progetto integrato di riqualificazione del Borgo di Poggio delle Rose in Comune di Cermignano”.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI
TERAMO

Con Decreto Repertorio n° 25486 del 30.05.2005 ha pronunciato in favore della Provincia di Teramo l'espropriazione dei seguenti immobili siti in territorio del comune di Cermignano.

DITTA 1) -----

- Eredi PLANAMENTE DONATO, (proprietario), nato a Cermignano (Te) il 6/08/1914, c.f. PLNDNT14M06C517Q.

Immobili distinti in Catasto Terreni del Comune di Cermignano al foglio 13, particella n. 1162 (907/b) di mq. 37, R.D. Euro 0,09 R.A. Euro 0,11, al foglio 13, particella n. 1160 (ex

725/b) di mq 612, R.D. Euro 0,95 R.A. Euro 1,74, al foglio 13, particella n. 721 (intera) di mq 20, R.D. Euro 0,05 R.A. 0,06 - indennità definitiva di espropriazione pari ad Euro 877,35;

DITTA 2) -----

- PLANAMENTE NELLO, (proprietario), nato a Cermignano (Te) il 27/04/1925, c.f. PLNNLL25D27C517B.

Immobili distinti in Catasto Terreni del Comune di Cermignano al foglio 13, particella n. 1165 (ex 727/c) di mq 37, R.D. Euro 0,09 R.A. Euro 0,11, al foglio 13, particella n. 729 (intera) di mq. 30 R.D. Euro 0,02 R.A. Euro 0,01, al foglio 13, particella n. 1164 (ex 727/b) di mq 39, R.D. Euro 0,09 R.A. Euro 0,11 - indennità definitiva di espropriazione pari ad Euro 255,98;

DITTA 3) -----

- DI CARLO MARIANNINA, (proprietaria per 12/18 pari ad €830,40), nata a Elice (Pe) il 28/08/1924, c.f. DCRMNN24M68D394M.
- PLANAMENTE FERNANDO, (proprietario per 2/18 pari ad €138,40), nato a Pollenza (MC), il 4/06/1952, c.f. PLNFNN52H04F567Y.
- PLANAMENTE NICOLA, (proprietario per 2/18 pari ad €138,40), nato a Pollenza (MC) il 18/03/1951, c.f. PLNNCL51C18F567N.
- PLANAMENTE WALTER, (proprietario per 2/18 pari ad €138,40), nato a Pollenza (MC) il 30/09/1953, c.f. PLNWTR53P30F567V.

Immobili distinti in catasto terreni del Comune di Cermignano al foglio 13, particella n. 1169 (ex 567/b) di mq 27,

R.D. Euro 0,01 R.A. Euro 0,01, al foglio 13, particella n. 1167 (ex 572/b) di mq 8, R.D. Euro 0,02 R.A. Euro 0,02, al foglio 13, particella 1156 (ex 563/b) di mq 135, R.D. Euro 0,31, R.A. Euro 0,38, al foglio 13, particella n. 1158 (ex 569/b) di mq 417, R.D. 0,65, R.A. Euro 1,18 – indennità definitiva complessiva di espropriazione pari ad Euro 1.245,60.

DITTA 4) -----

- LUPACCHINI DOMENICO (proprietario), nato a Cermignano (Te) il 14/11/1937, c.f. LPCDNC37S14C5170.

Immobili distinti in catasto terreni del Comune di Cermignano al foglio 13, particella n. 1172 (ex 478/c) di mq 176, R.D. 0,41, R.A. Euro 0,50, al foglio 13, particella n. 1171 (ex 478/b) di mq 151, R.D. Euro 0,35, R.A. Euro 0,43 – indennità definitiva di espropriazione pari ad Euro 774,99.

DITTA 5) -----

- RAPACCHIETTA VINCENZO, (proprietario), nato a Cermignano (Te) il 23/04/1932, c.f. RPCVCN32D23C517V.

Immobili distinti in catasto terreni del Comune di Cermignano al foglio 13, particella n. 1178 (ex 738/a) di mq 121, R.D. Euro 0,28, R.A. Euro 0,34, al foglio 13, particella n. 1175 (ex 479/c) di mq 54, R.D. Euro 0,13, R.A. Euro 0,15, al foglio 13, particella n. 1174 (ex 479/b) di mq 29, R.D. Euro 0,07, R.A. Euro 0,08 – indennità definitiva di espropriazione pari ad Euro 339,74;

DITTA 6) -----

- CANTAGALLO GIUSEPPINA, (proprietaria per 3/9 pari ad € 107,00), nata a Penne (Pe) il 20/10/1923, c.f. CNTGPP23R60G438M.

- PLANAMENTE GABRIELE (proprietario per 2/9 pari ad € 71,33), nato a Cermignano (Te) il 22/01/1952, c.f. PLNGRL52A22C517L.

- Eredi PLANAMENTE NICOLA, (proprietario per 2/9 pari ad € 71,34), nato a Cermignano (Te) il 23/09/1945, c.f. PLNNCL45P23C517S.

- PLANAMENTE SILVANO, (proprietario per 2/9 pari ad € 71,34), nato a Cermignano (Te) il 10/07/1949, c.f. PLNSVN49L10C517C.

Immobili distinti in catasto terreni del Comune di Cermignano al foglio 13, particella n. 1185 (ex 406/b) di mq 71, R.D. Euro 0,17, R.A. Euro 0,20, al foglio 13, particella n. 1183 (ex 407/b) di mq 202, R.D. Euro 0,47, R.A. Euro 0,57, al foglio 13, particella n. 1181 (ex 742/b) di mq 55, R.D. Euro 0,13, R.A. 0,16, al foglio 13, particella n. 1177 (ex 740/b) di mq 64, R.D. Euro 0,15, R.A. Euro 0,18 – indennità complessiva definitiva di espropriazione pari ad Euro 321,01.

IL DIRIGENTE DEL II SETTORE
Dott. Leo Di Liberatore

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
TERAMO
II° SETTORE – SERVIZIO ESPROPRI

Patto Territoriale SP. 1 del Tronto – SP. 1/c per S. Egidio alla Vibrata. Ampliamento della sede stradale e relative pertinenze al servizio delle aree industriali insediate lungo la sponda destra del fiume Tronto – Estratto del Decreto Provvisorio di esproprio.

Per ogni effetto di legge si rende noto che per la realizzazione dei lavori di pubblica utilità inerenti “ PATTO TERRITORIALE SP. 1 del

Tronto – SP. 1/c per S. Egidio alla Vibrata. Ampliamento della sede stradale e relative pertinenze al servizio delle aree industriali insediate lungo la sponda destra del fiume Tronto”, con decreto prot. n. 114344 del 20/06/2005, DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TERAMO è stata determinata la misura delle indennità di espropriazione, da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto, per i terreni siti nel territorio dei Comuni suddetti sulla base dei risultati dei tipi di frazionamento, (n. 2408 del 24/09/2002 – 2428 del 25/09/2002 – 2030 del 07/08/2002 – 2033 07/08/2002) - Comune di Ancarano – (n. 3658 del 05/11/2001 – 3713 del 13/11/2001 – 3654 del 05/11/2001) – Comune di Colonnella – (n. 785 del 26/03/2002 – 4187 del 07/01/2001 – 3847 del 21/11/2001 – 2070 del 07/08/2002 – 926 del 06/04/2002 – 925 del 16/04/2002 - 4044 del 11/12/2001) - Comune di Controguerra; regolarmente approvati dall’Ufficio del Territorio di Teramo,

DITTA 1) -----

- DAYCO EUROPE S.R.L. a socio unico, P.IVA 00703890673, con sede legale ed amministrativa a Chieti (CH) frazione Scalo, via Papa Leone XIII, rappresentata dal Sig. Zucco Giuliano nato a Valperga (TO) il 09/10/1947, cf. n. ZCCGLN47R09L644H, proprietà per 1/1;

Immobile distinto in Catasto Terreni del Comune di Colonnella al foglio 1 particella n. 623 (ex 105/B) di mq. 90 senza redditi, - indennità provvisoria di espropriazione pari ad Euro 1.045,83;

DITTA 2) -----

- CENTRO LEASING S.P.A., P.IVA n° 00438000481, con sede legale ed amministrativa a Firenze, via S. Caterina

D’Alessandria, 32-34, rappresentata dal Sig. Busi Giampiero, nato a Pelago (FI) il 21/06/1926, cf. n. BSUGPR26H21G420E, proprietà per 1/1;

Immobile distinto in Catasto Terreni del Comune di Colonnella al foglio 1 particella n. 622 (ex 285/b) di mq. 40 senza redditi - indennità provvisoria di espropriazione pari ad Euro 464,81;

DITTA 3) -----

- PAZZI MACCHINE S.R.L., con sede legale ed amministrativa in Ascoli Piceno alla Via S.Serafino, 13 - P.IVA n° 01443650443, rappresentata dal Sig. Agostini Giuseppe, nato ad Ascoli Piceno il 31.05.1938, c.f. n. GSTGPP38E31A462O, proprietà per 1000/1000;

Immobili distinti in Catasto Terreni del Comune di Colonnella al foglio 1 particella 617 (ex 113/b) di mq. 10 R.D. Euro 0,14 - R.A. Euro 0,07 – foglio 1 particella 619 (ex 114/b) di mq. 15 R.D. Euro 0,11 - R.A. Euro 0,08 - foglio 1 particella 621 (ex 110/b) di mq. 20 R.D. Euro 0,27 - R.A. Euro 0,14 - indennità provvisoria complessiva di espropriazione pari ad Euro 525,72;

DITTA 4) -----

- MASSI PRIMO, nato a Colonnella il 06/02/1950 c.f. MSSPRM50B06C901E, proprietà per 1/1;

Immobili distinti in Catasto Terreni del Comune di Colonnella al foglio 1 particella 613 (ex 544/b) di mq. 25, senza redditi, al foglio 1 particella 615 (ex 292/b) di mq. 10, senza redditi – indennità provvisoria complessiva di espropriazione pari ad Euro 406,71;

DITTA 5) -----

- MAXI BLINDOR S.N.C. di Massi Primo & C. con sede legale ed amministrativa a Colonnella, Strada Bonifica del Tronto, Km 5, P.IVA n° 00685240673, rappresentata dal Sig. Massi Primo nato a Colonnella il 06/02/1950, c.f. n. MSSPRM50B06C901E, proprietà 1/1;

Immobile distinto in Catasto Terreni del Comune di Colonnella al foglio 1 particella 614 (ex 379/b) di mq. 25, senza redditi – indennità provvisoria complessiva di espropriazione pari ad Euro 290,51;

DITTA 6) -----

- IT IDEATRE S.R.L., con sede legale ed amministrativa a Colonnella Strada Bonifica del Tronto Km 5 - P. IVA n° 01418590442, rappresentata dal Sig. Citerio Ersilio nato a Venate (MI) il 02/07/1943, cf. n. CTTRSL43L02H233R, proprietà per 1/1;

Immobile distinto in Catasto Terreni del Comune di Colonnella al foglio 1 particella 612 (ex 543/b) di mq. 25, senza redditi – indennità provvisoria complessiva di espropriazione pari ad Euro 290,51;

DITTA 7) -----

- FORMENTINI MARIA, nata il 22/12/1920 a San Benedetto del Tronto, c.f. n. FRMMRA20T62H769T, proprietaria per 819/1680 ;
- EREDI OLIVIERI PASQUALINA, usufruttuaria parziale;
- PALESTINI GABRIELLA MARIA, nata il 06/09/1921 a San Benedetto del Tronto – c.f. PLSGRI21P46H769A, proprietà per 126/1680 ;

- EREDI PAOLINI CARMELITANA comproprietaria 96/1980;
- EREDI PAOLINI CINZIA comproprietaria 96/1980;
- RUFFINI ANNA, nata a San Benedetto del Tronto il 19/07/1931, c.f. RFFNNA31L59H769S, proprietà per 609/3360 ;
- RUFFINI GIUSEPPE, nato a San Benedetto del Tronto il 22/08/1928, c.f. RFFGPP28M22H769J, proprietà per 609/3360;
- TROLI AURORA nata a San Benedetto del Tronto il 05/08/1926, c.f. TRLRRA26M45H769B, comproprietaria per 96/1680;
- TROLI CLAUDIO, nato a San Benedetto del Tronto il 10/04/1924, c.f. TRLLCD24D10H769J, comproprietario per 96/1680;
- EREDI TROLI ELVIRA, comproprietaria per 384/1680;
- EREDI TROLI EMIDIO, comproprietario per 384/1680;
- TROLI LILIANA, nata a San Benedetto del Tronto il 29/06/1929, c.f. TRLLLN29H60H769W, comproprietaria per 96/1680;
- EREDI TROLI MARIA, comproprietaria per 384/1680;
- TROLI MARIA LUISA, nata a San Benedetto del Tronto il 01/09/1931, c.f. TRMLSL31P41H769F, comproprietaria per 96/1680;
- EREDI TROLI NATALINA, comproprietaria per 384/1680;
- TROLI SILVIA, nata a San Benedetto del Tronto il 21/11/1933 c.f. TRLSLV33S61H769B, comproprietaria per 96/1680;

- Immobile distinto in Catasto Terreni del Comune di Colonnella al foglio 1 particella 610 (ex 471/b) di mq. 5 R.D. - Euro 0,05 - R.A. Euro 0,03 - indennità provvisoria complessiva di espropriazione pari ad Euro 58,37;

DITTA 8) -----

- "MARE" SNC DI SPINOSI ALFREDO €C. con sede legale ed amministrativa a Martinsicuro, Via Carducci 36, P. IVA n. 00872960679, rappresentata dal sig. Spinosi Alfredo, nato a Colonnella (Te) il 06/01/1943, c.f. SPNLRD43A06C901Q, proprietà per 1/1;

Immobile distinto in Catasto Terreni del Comune di Colonnella al foglio 1 particella 611 (ex 535/b) di mq. 5, senza redditi - indennità provvisoria complessiva di espropriazione pari ad Euro 58,10.

DITTA 9)-----

- ITALIANA MANIFATTURE S.P.A. con sede legale ed amministrativa a Colonnella (TE) Strada Bonifica del Tronto Km. 4,5 Località Valle Cupa, P. IVA n. 00182000448, rappresentata dal Sig. Castelletti Sante, nato a San Benedetto del Tronto il 21/04/1936, c.f. CSTSNT36D21H769L, proprietà per 1/1;

Immobile distinto in Catasto Terreni del Comune di Colonnella al foglio 1 particella 604 (ex 225/b) di mq. 680, senza redditi - indennità provvisoria complessiva di espropriazione pari ad Euro 7.901,79.

DITTA 10) -----

- STRACCIA IMBALLAGGI DI STRACCIA DANIELE €C. - SNC, con sede legale ed amministrativa a Colonnella (TE), Strada Bonifica del Tronto P. IVA n. 00122870447, rappresentata dal-

la Sig.ra Granucci Raffaella, nata a San Benedetto del Tronto (AP) il 31/3/1963, c.f. GRNRFL63C71H769S, proprietà per 1/1;

Immobile distinto in Catasto Terreni del Comune di Colonnella al foglio 1 particella 603 (ex 525/b) di mq. 335, senza redditi - indennità provvisoria complessiva di espropriazione pari ad Euro 3.892,79

DITTA 11) -----

- CO. LA. PEL. SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA' LIMITATA, con sede legale ed amministrativa a Colonnella S.p. Bonifica del Tronto, località Valle cupa, P. IVA n. 00676980675, rappresentata dal sig. Toscani Gabriele nato a Roseto degli Abruzzi il 28/05/1958, c.f. TSCGRL58E28F585W, comproprietaria;
- MINUCOOP SOCIETA' COOPERATIVA, sede legale assente, P. IVA n. 00402240287, rappresentata dal sig. Maccagnan Walter, nato a Albignasego (PD), il 19/08/1948, c.f. MCCWTR48M19A161L, comproprietaria;

immobile distinto in Catasto Terreni del Comune di Colonnella al foglio 1 particella 202 di mq. 380, R.D. Euro 5,20 - R.A. Euro 2,94, indennità provvisoria complessiva di espropriazione pari ad Euro 4.443,79;

DITTA 12) -----

- BANCA PER IL LEASING - ITALEASE SPA; con sede legale ed amministrativa a Milano via Cino del Duca 12, P. IVA n. 00846180156 rappresentata dal sig. Melzi di Cusano Nicolo, nato a Milano il 12/05/1938, c.f.

MLZNCL38E12F205E, comproprietaria;

immobile distinto in Catasto Terreni del Comune di Colonnella al foglio 1 particella 602 (ex 509/b) di mq. 85, senza redditi, indennità provvisoria complessiva di espropriazione pari ad Euro 987,72;

DITTA 13) -----

- SOFER CARPENTERIE S.R.L. con sede legale ed amministrativa a
- Controguerra (TE) C/da Piane Tronto SCN, P. IVA n. 00809900673, rappresentata dal sig. Galli Luciano, nato a Montepandone (AP) il 15/05/1954, c.f. GLLLCN54E15F591W, proprietà per 1/1;

Immobile distinto in Catasto Terreni del Comune di Colonnella al foglio 1 particella 601 (ex 527/b) di mq. 25 senza redditi, indennità provvisoria complessiva di espropriazione pari ad Euro 290,51;

DITTA 14) -----

- BERNARDINI GEMMA nata a Colonnella il 05/10/1922, c.f. n. BRNGMM22R45C901Y, proprietà per 1000/1000;

Immobile distinto in Catasto Terreni del Comune di Colonnella al foglio 2 particella 280 (ex 203/b) di mq. 10, R.D. Euro 0,09 – R.A. Euro 0,06, indennità provvisoria complessiva di espropriazione pari ad Euro 116,69;

DITTA 15) -----

- BERNARDINI ANTONIO nato a Colonnella il 05/12/1923, c.f. n. BRNNTN23T05C901F, proprietà;

Immobili distinti in Catasto Terreni del Comune di Colonnella al foglio 2 particella 272 (ex 10/b) di mq. 65- RD Euro 0,60 – RA Euro 0,40 al foglio 2 particella 274 (ex 180/b) di mq. 55, RD Euro 0,51 – RA Euro 0,34 - indennità provvisoria complessiva di espropriazione pari ad Euro 1.400,43;

DITTA 16) -----

- ADRIATICA LEGNAMI S.R.L. – con sede legale ed amministrativa a Colonnella, Strada Bonifica Tronto Km. 3+200, P. IVA n. 00167340678, rappresentata dal sig. Biocca Salvatore, nato a Grottammare (AP), il 02/03/1936, c.f. n. BCCSVT36C02E207Z, proprietà per 1000/1000;

Immobili distinti in Catasto Terreni del Comune di Colonnella al foglio 2 particella 276 (ex 189/b) di mq. 15 - R.D. Euro 0,21- R.A. Euro 0,12, particella 294 (ex 240/b) di mq. 105 – RD Euro 1,44 - RA Euro 0,81 indennità provvisoria complessiva di espropriazione pari ad Euro 1.403,34;

DITTA 17) -----

- STRAFERRO CENTRO ITALIA S.R.L. con sede legale ed amministrativa a Centobuchi di Montepandone (AP), Via 80° Strada N. 42, P. IVA 01108920446, rappresentata dal sig. Valori Giovanni, nato a Spinetoli il 21/05/1951, cf. VLRGNN51E21I912Y, proprietà per 1/1;

Immobili distinti in Catasto Terreni del Comune di Colonnella al foglio 2 particella 282 (ex 204/b) di mq. 45 RD Euro 0,62 – RA Euro 0,35 - al foglio 2 particella 284 (ex 206/b) di mq. 145 R.D. Euro 1,98 - R.A. Euro 1,12 – al foglio 2 particella 286 (ex 208/b) di mq. 105 RD Euro 1,44 – RA Euro 0,81 – al foglio 2 particella 288 (ex 210/b) di mq. 175 RD

Euro 2,40 – RA Euro 1,36 - al foglio 2 particella 290 (ex 213/b) di mq. 70 RD Euro 0,96 – RA Euro 0,54, indennità provvisoria complessiva di espropriazione pari ad Euro 6.314,91;

- CIVITA COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale ed amministrativa a Colonnella (TE), C/da Civita n. 64, P. IVA n.01525160675, rappresentata dal sig. Di Felice Giorgio, nato a Teramo il 09/04/1953, cf. DFLGRG53D09L103U, proprietà per 1/1; Immobile distinto in Catasto Terreni del Comune di Colonnella al foglio 2 particella 292 (ex 231/b) di mq. 170, R.D. Euro 1,58 - R.A. Euro 1,05 - indennità provvisoria complessiva di espropriazione pari ad Euro 1.983,98;

DITTA 18)-----

- CALVARESI ELIA – Nato ad Ascoli Piceno il 14/08/1945, cf. CLVLEI45M54A462Q, proprietà per 1000/1000;

Immobile distinto in Catasto Terreni del Comune di Colonnella al foglio 2 particella 278 (ex 202/b) di mq. 210 R.D. Euro 1,95- R.A. Euro 1,30 - indennità provvisoria complessiva di espropriazione pari ad Euro 2.450,79;

DITTA 19)-----

- CARDOLA DIONISIO, nato a Colonnella (TE), il 12/09/1931, cf. CRDDNS31P12C901G, proprietà per 1000/1000;

Immobile distinto in Catasto Terreni del Comune di Colonnella al foglio 3 particella 739 (ex 295/b) di mq. 255 R.D. Euro 2,77 - R.A. Euro 1,84 - indennità provvisoria complessiva di espropriazione pari ad Euro 2.978,13;

DITTA 20)-----

- RECCHIUTI MARIA, nata a Roseto degli Abruzzi (TE), il 02/12/1946, cf. n. RCCMRA46T42F585I, proprietà per ½;
- ANGELONI UMBERTO, nato a Roseto degli Abruzzi il 04/10/1935, cf. NGLMRT35R04F585H, proprietà per ½;

Immobile distinto in Catasto Terreni del Comune di Colonnella al foglio 3 particella 742 (ex 526/b) di mq. 37, senza redditi - indennità provvisoria complessiva di espropriazione pari ad Euro 429,95;

DITTA 21)-----

- ANGELONI UMBERTO, nato a Roseto degli Abruzzi il 04/10/1935, cf. NGLMRT35R04F585H, proprietà per 1/1 in regime di comunione dei beni;

Immobile distinto in Catasto Terreni del Comune di Colonnella al foglio 3 particella 744 (ex 710/b) di mq. 5, RD Euro 0,05 - RA Euro 0,04 - indennità provvisoria complessiva di espropriazione pari ad Euro 58,37;

DITTA 22)-----

- BORRACCINI FRANCESCO, nato a San Benedetto del Tronto, il 08/06/1979, cf. BRRFNC79H08H769J, proprietà per 1/1;

Immobile distinto in Catasto Terreni del Comune di Colonnella al foglio 3 particella 746 (ex 711/b) di mq. 10, RD Euro 0,11 - RA Euro 0,07 - indennità provvisoria complessiva di espropriazione pari ad Euro 116,80;

DITTA 23)-----

- DEL GIOVINE ALBERTO, nato a Controguerra (TE) il 31/01/1931, cf. DLGLRT31A31C972O, proprietà per 4/6;

- LELII NIDA, nata Controguerra (TE) il 14/01/1936, cf. LLENDI36A54C972L, proprietà per 2/6

Immobile distinto in Catasto Terreni del Comune di Controguerra al foglio 1 particella 172 (ex 24/b) di mq. 160, RD Euro 1,53 - RA Euro 1,12 - indennità provvisoria complessiva di espropriazione pari ad Euro 457,60;

DITTA 24)-----

- GES.CO S.R.L. UNIPERSONALE, con sede legale ed amministrativa a Cesena (Fo) S. Vittore, Via del Rio 400 Cesena (FO), P. IVA n. 00143350403, rappresentata dalla sig.ra Amadori Denis, nata a Bologna il 13/10/1971, cf. n. MDRDNS71R13A944I, proprietà per 1/1;

Immobile distinto in Catasto Terreni del Comune di Controguerra al foglio 1 particella 182 (ex 47/b) di mq. 140, senza redditi - indennità provvisoria complessiva di espropriazione pari ad Euro 1.626,84;

DITTA 25)-----

- S.A.M.I.C.A. SRL. con sede legale ed amministrativa a Martinsicuro (TE)
Via della Bonifica, 6 - P. IVA n. 00408940674, rappresentata dal sig. Bernardini Fernando, nato a San Benedetto del Tronto il 21/03/1967, - cf. n. BRNFNN67C21H769Z, proprietà per 1/1;

Immobili distinti in Catasto Terreni del Comune di Controguerra al foglio 1 particella 184 (ex 68/b) di mq. 80, RD Euro 0,76 - RA Euro 0,54 - foglio 1 particella 186 (ex 69/b) di mq. 60, RD Euro 0,57 - RA Euro 0,40 - foglio 1 particella 188 (ex 70/b) di mq. 70 RD Euro 0,67 - RA Euro 0,47, indennità provvisoria com-

plexiva di espropriazione pari ad Euro 600,60;

DITTA 26)-----

- EREDI DI BERARDINO LAURINA, proprietà per 1000/1000;

Immobili distinti in Catasto Terreni del Comune di Controguerra al foglio 1 particella 190 (ex 46/b) di mq. 45, RD Euro 0,43 - RA 0,31 - foglio 1 particella 224 (ex 170/a) di mq. 435, RD Euro 4,16 - RA Euro 3,03 - foglio 1 particella 225 (ex 170/b) di mq. 350, RD Euro 3,34 - RA Euro 2,44 - indennità provvisoria complessiva di espropriazione pari ad Euro 2.373,80;

DITTA 27)-----

- TRAINI A. & V. SNC, con sede legale ed amministrativa a Colonnella (TE), Via S. Giovanni, P. IVA n. 00572030674, rappresentata dal sig. Traini Armando, nato a Colonnella il 12/12/1957 - cf. n. TRNRND57T12C901Y, proprietà;

Immobile distinto in Catasto Terreni del Comune di Controguerra al foglio 1 particella 192 (ex 44/b) di mq. 70, RD Euro 0,67 - RA Euro 0,47 - indennità provvisoria complessiva di espropriazione pari ad Euro 200,20;

DITTA 28)-----

- MONTORI CAMILLO, nato a Grottamare (AP) il 09/08/1940, cf. n. MNTCLL40M09E207G, proprietà per 1000/1000;

Immobili distinti in Catasto Terreni del Comune di Controguerra al foglio 1 particella 194 (ex 43/b) di mq. 25, RD Euro 0,24 - RA Euro 0,17 - foglio 1 particella 196 (ex 42/b) di mq. 815, RD Euro 7,79

- RA Euro 5,47 – foglio 1 particella 177 (ex 3/c) di mq. 50, RD Euro 0,48 – RA Euro 0,35 – foglio 1 particella 176 (ex 3/b) di mq. 120, RD Euro 1,15 – RA Euro 0,84 – foglio 1 particella 174 (ex 4/b) di mq. 195, RD Euro 1,86 – RA Euro 1,36 – indennità provvisoria complessiva di espropriazione pari ad Euro 3.446,30;

DITTA 29)-----

- BERNARDINI ANTONIO, nato a Colonnella il 05/12/1923, cf. n. BRNNTN23T05C901F, proprietà per 1000/1000;

Immobili distinti in Catasto Terreni del Comune di Controguerra al foglio 1 particella 181 (ex 54/b) di mq. 45, RD Euro 0,43 - RA Euro 0,30 – foglio 1 particella 168 (ex 1/b) di mq. 305, RD Euro 2,91 - RA Euro 2,13 – foglio 2 particella 306 (ex 98/b) di mq. 330, RD Euro 3,15 – RA Euro 2,22 – foglio 2 particella 340 (ex 71/b) di mq. 155, RD Euro 1,48 – RA Euro 1,04 – indennità provvisoria complessiva di espropriazione pari ad Euro 1.077,15;

DITTA 30)-----

- GUIDI MASSI PIETRO, nato a Montepandone (AP) il 27/06/1938, cf. n. GDMPTR38H27F591E, proprietà per 1/1 in regime di separazione dei beni;

Immobili distinti in Catasto Terreni del Comune di Controguerra al foglio 2 particella 294 (ex 64/b) di mq. 40, RD Euro 0,38 - RA Euro 0,27 – foglio 2 particella 328 (ex 8/b) di mq. 315, RD Euro 3,01 - RA Euro 2,11 – indennità provvisoria complessiva di espropriazione pari ad Euro 952,50;

DITTA 31)-----

- COCCIA SANDRINO, nato a Controguerra (TE) il 01/11/1927, cf. n.

CCCSDR27S01C972J, proprietà per 1000/1000;

Immobili distinti in Catasto Terreni del Comune di Controguerra al foglio 2 particella 298 (ex 101/b) di mq. 100, RD Euro 0,96 - RA Euro 0,70 – foglio 2 particella 300 (ex 250/b) di mq. 585, RD Euro 5,59 - RA Euro 4,08 – foglio 2 particella 318 (ex 99/b) di mq. 600, RD Euro 5,73 – RA Euro 4,03 – indennità provvisoria complessiva di espropriazione pari ad Euro 3.675,10;

DITTA 32)-----

- VALORI CARLO, nato a Controguerra il 01/03/1926, cf. n. VLRCRL26C01C972X, proprietà;
- EREDI DI SALVATORE EMMA, usufruttuaria parziale;

Immobili distinti in Catasto Terreni del Comune di Controguerra al foglio 2 particella 302 (ex 18/b) di mq. 1565, RD Euro 14,95 - RA Euro 10,91 – foglio 2 particella 307 (ex 2/a) di mq. 470, RD Euro 4,49 - RA Euro 3,16 – foglio 2 particella 309 (ex 1/a) di mq. 455, RD Euro 0,23 – RA Euro 0,14 – foglio 2 particella 345 (ex 132/a) di mq. 130, RD Euro 0,07 – RA Euro 0,04 – foglio 2 particella 134, di mq. 70, RD Euro 0,67 – RA Euro 0,47– indennità provvisoria complessiva di espropriazione pari ad Euro 8.470,40;

DITTA 33)-----

- COCCIA VITO, nato a Controguerra il 13/05/1925, cf. n. CCCVTI25E13C972N, proprietà per 1000/1000;

Immobili distinti in Catasto Terreni del Comune di Controguerra al foglio 2 particella 314 (ex 97/b) di mq. 15, RD Euro 0,01 - RA Euro 0,01 – foglio 2 particella

316 (ex 170/b) di mq. 30, RD Euro 0,29
- RA Euro 0,20 – indennità provvisoria complessiva di espropriazione pari ad Euro 128,70;

DITTA 34)-----

- VALORI DOMENICO, nato a Spinetoli (AP) il 19/08/1926, cf. n. VLRDNC26M19I912K, proprietà per 1000/1000;

Immobile distinto in Catasto Terreni del Comune di Controguerra al foglio 2 particella 304 (ex 100/b) di mq. 50, RD Euro 0,48 - RA Euro 0,35 – indennità provvisoria complessiva di espropriazione pari ad Euro 143,00;

DITTA 35)-----

- MAZZOTTO SCREM SILVIA, nata a Roma il 30/08/1958, Via G. Moretti, 55 – cf. n. MZZSLV58M70H501U, proprietà per 1000/1000;

Immobili distinti in Catasto Terreni del Comune di Controguerra al foglio 2 particella 324 (ex 4/b) di mq. 40, RD Euro 0,38 - RA Euro 0,27 – foglio 2 particella 326 (ex 5/b) di mq. 80, RD Euro 0,76 - RA Euro 0,56 – indennità provvisoria complessiva di espropriazione pari ad Euro 343,20;

DITTA 36)-----

- EUROFRIGOR S.R.L. MAGAZZINI GENERALI, sede legale ed amministrativa a Controguerra (TE), C/da Valle Cupa, 11 – P. IVA n. 00104530670, rappresentata dal sig. Capecci Carlo nato a Colonnella (TE), il 04/12/1962, cf. n. CPCCL62T04C901F, proprietà;

Immobile distinto in Catasto Terreni del Comune di Controguerra al foglio 2 particella 289 (ex 66/b) di mq. 150, RD Euro 1,43 - RA Euro 1,05 – indennità provvisoria complessiva di espropriazione pari ad Euro 1.750,76;

DITTA 37)-----

- DI LUCA GABRIELE, nato a Isola del G. Sasso il 28/10/1943, cf. DLGRL43R28E343H, proprietà per 1/1;

Immobili distinti in Catasto Terreni del Comune di Controguerra al foglio 2 particella 287 (ex 13/b) di mq. 50, RD Euro 0,48 - RA Euro 0,34 – foglio 2 particella 332 (ex 70/b) di mq. 95, RD Euro 0,91 - RA Euro 0,64 – indennità provvisoria complessiva di espropriazione pari ad Euro 187,05;

DITTA 38)-----

C.D.A. SRL CENTRO DISTRIBUZIONE ABRUZZESE, sede legale ed amministrativa a Controguerra (TE) C/da Valle Cupa, 13 – P. IVA n. 01435620677, rappresentata dal sig. Strozzi Antonio, nato a Controguerra il 18/03/1962, cf. n. STRNTN62C18C972A, proprietà per 1/1;

Immobili distinti in Catasto Terreni del Comune di Controguerra al foglio 2 particella 285 (ex 180/b) di mq. 40, RD Euro 0,38 - RA Euro 0,27 – foglio 2 particella 334 (ex 177/b) di mq. 130, RD Euro 1,24 - RA Euro 0,87 – foglio 2 particella 336 (ex 178/b) di mq. 195, RD Euro 1,86 – RA Euro 1,31 – indennità provvisoria complessiva di espropriazione pari ad Euro 674,95;

DITTA 39)-----

- CATOCCHIA ETTORE, nato a Controguerra (TE) il 13/10/1945, cf. CTCTTR45R13C972O, proprietà per 1/2;
- SPECA IVANA, nata a Sant' Omero il 24/05/1953, cf. n. SPCVNI53E64I348D, proprietà per 1/2;

Immobili distinti in Catasto Terreni del Comune di Controguerra al foglio 2 particella 283 (ex 182/b) di mq. 100, RD Euro 0,96 - RA Euro 0,67 – foglio 2 particella 338 (ex 179/b) di mq. 190, RD Euro 1,82 - RA Euro 1,28 – indennità provvisoria complessiva di espropriazione pari ad Euro 829,40;

DITTA 40)-----

- METALSTAMPA SPA, sede legale ed amministrativa a Controguerra, via Valle Cupa 25/26 – P. IVA 01002660445, rappresentata dal sig. Gregori Giuseppe, nato a Castignano (AP), il 19/07/1943, cf. n. GRGGPP43L19C321Q, proprietà per 1/1;

Immobili distinti in Catasto Terreni del Comune di Controguerra al foglio 2 particella 281 (ex 15/b) di mq. 25, RD Euro 0,24 - RA Euro 0,17 – foglio 2 particella 278 (ex 58/b) di mq. 10, senza redditi – foglio 2 particella 277 (ex 143/b) di mq. 20, RD Euro 0,19 – RA Euro 0,13 – indennità provvisoria complessiva di espropriazione pari ad Euro 641,44;

DITTA 41)-----

- FREEZING CENTER FISH SRL, sede legale ed amministrativa a Controguerra (TE), C/da Valle Cupa, 27 Bonifica del Tronto, P. IVA n. 00758940670, rappresentata dal sig. Antoniani Gianfranco, nato a Como il 11/04/1940, cf. n. NTNGFR40D11C933P, proprietà;

Immobili distinti in Catasto Terreni del Comune di Controguerra al foglio 2 particella 271 (ex 206/b) di mq. 85, RD Euro 0,81 - RA Euro 0,57 – foglio 2 particella 273 (ex 228/b) di mq. 25, RD Euro 0,17 – RA Euro 0,13 – foglio 2 particella 275 (ex 230/b) di mq. 15, RD Euro 0,10 – RA Euro 0,08 – indennità provvisoria

complessiva di espropriazione pari ad Euro 1.458,58;

DITTA 42)-----

- DI LUCA CASSANDRA, nata a Ascoli Piceno il 25/12/1983, cf. n. DLCCSN83T65A462V, proprietà per 1/12;
- DI LUCA GABRIELE, nato a Isola del Gran Sasso il 28/10/1943, cf. n. DLCGRL43R28E343H, proprietà per 10/12;
- EREDI DI LUCA GIULIO, proprietà per 1/12;

Immobile distinto in Catasto Terreni del Comune di Controguerra al foglio 2 particella 330 (ex 69/b) di mq. 110, RD Euro 1,05 - RA Euro 0,74 – indennità provvisoria complessiva di espropriazione pari ad Euro 314,60;

DITTA 43)-----

- VALORI PIER FILIPPO, nato Acquaviva Picena (AP), il 23/03/1956, cf. n. VLRPFL56C23A047T, proprietà per 1000/1000;

Immobili distinti in Catasto Terreni del Comune di Controguerra al foglio 3 particella 174 (ex 74/b) di mq. 1000, RD Euro 6,71 - RA Euro 5,16 – foglio 3 particella 182 (ex 47/b) di mq. 700, RD Euro 6,69 - RA Euro 4,70 – foglio 3 particella 184 (ex 77/b) di mq. 220, RD Euro 0,10 – RA Euro 0,06 – foglio 3 particella 178 (ex 45/b) di mq. 130, RD Euro 0,06 – RA Euro 0,03 indennità provvisoria complessiva di espropriazione pari ad Euro 4.123,00;

DITTA 44)-----

- TAVOLETTI ALDO, nato a Spinetoli (AP) il 24/06/1928, cf. n.

TVLLDA28H24I912D, proprietà per 1/1;

Immobile distinto in Catasto Terreni del Comune di Controguerra al foglio 3 particella 176 (ex 75/b) di mq. 1260, RD Euro 8,46 - RA Euro 6,51 - indennità provvisoria complessiva di espropriazione pari ad Euro 1411,20;

DITTA 45)-----

- EDILIZIA MARCHE S.R.L. sede legale ed amministrativa in Ascoli Piceno, Via Cola D'Amatrice, 5 - P. Iva n.01142120425, rappresentata dal sig. Cristofori Domenico, nato a Montegallo (AP), l' 11/11/1953, cf. n. CRSDNC53S11F516S, proprietà per 1/1;

Immobili distinti in Catasto Terreni del Comune di Controguerra al foglio 3 particella 180 (ex 46/b) di mq. 390, RD Euro 3,73 - RA Euro 2,62 - foglio 8 particella 330 (ex 102/b) di mq. 1235, RD Euro 11,80 - RA Euro 8,29 - foglio 8 particella 332 (ex 279/b) di mq. 1775, RD Euro 16,96 - RA Euro 11,92 - foglio 8 particella 338 (ex 329/b) di mq. 1400, RD Euro 13,38 - RA Euro 9,40 - foglio 8 particella 339 (ex 329/c) di mq. 5, RD Euro 0,05 - RA Euro 0,03 - foglio 8 particella 336 (ex 331/b) di mq. 60, RD Euro 0,57 - RA Euro 0,40 - foglio 8 particella 280 di mq. 155, RD Euro 1,48 - RA Euro 1,04 - foglio 8 particella 282 di mq. 45, RD Euro 0,43 - RA Euro 0,30 - indennità provvisoria complessiva di espropriazione pari ad Euro 13.932,90;

- DITTA 46)-----

- FIMECO SRL, sede legale ed amministrativa in Ascoli Piceno via dei Gelso-mini 49, P. IVA 01171010448, rappre-

sentata dal sig. Fiorilli Elio, nato ad Ascoli Piceno il 26/11/1953, cf. n. FRLLEI53S26A462X, proprietà per 1/1;

Immobile distinto in Catasto Terreni del Comune di Controguerra al foglio 5 particella 405 (ex 9/b) di mq. 130, senza redditi - indennità provvisoria complessiva di espropriazione pari ad Euro 1.510,64;

- DITTA 47)-----

- FULL PROJECT SRL, sede legale ed amministrativa a Controguerra (TE), via Piane Tronto, 50 - P. IVA 01409100672, rappresentata dalla sig.ra Esposto Licia, nata San Benedetto del Tronto (AP) il 23/03/1980, cf. n. SPSLCI80C63H769V, proprietà per 1/1;

Immobile distinto in Catasto Terreni del Comune di Controguerra al foglio 5 particella 389 (ex 325/b) di mq. 15, RD Euro 0,14 - RA Euro 0,10 - indennità provvisoria complessiva di espropriazione pari ad Euro 175,06;

DITTA 48)-----

- CONS. PER LA IND. DELLE VALLI DEL TRONTO DELL'ASO E DEL TESINO, sede legale ed amministrativa in Ascoli Piceno, Z. Servizi Collettivi di Marino Del, P. IVA n. 00387320443, rappresentata dal sig. Bastiani Gianfranco, nato ad Ascoli Piceno il 17/09/1948, cf. n. BSTGFR48P17A462W, proprietà per 1000/1000;

Immobile distinto in Catasto Terreni del Comune di Ancarano (TE) al foglio 1 particella 194 (intera) di mq. 2, RD Euro 0,01 - RA Euro 0,01 - indennità provvisoria complessiva di espropriazione pari ad Euro 23,29;

DITTA 49)-----

- ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO, sede legale ed amministrativa in Ascoli Piceno, Rua Della Canonica 9, P. IVA 92004170442, rappresentata dal sig. Domizi Bernardo, nato a Offida (AP) il 10/01/1939, cf. DMZBNR39A10G005P, proprietà per 1000/1000;

Immobili distinti in Catasto Terreni del Comune di Ancarano (TE) al foglio 1 particella 519 (ex 283/b) di mq. 295, RD Euro 1,90 - RA Euro 1,45 - foglio 1 particella 521 (ex 145/b) di mq. 80, RD Euro 0,52 - RA Euro 0,39 - foglio 1 particella 523 (ex 7/b) di mq. 490, RD Euro 1,64 - RA Euro 1,77 - foglio 1 particella 525 (ex 148/b) di mq. 175, RD Euro 0,59 - RA Euro 0,63 - indennità provvisoria complessiva di espropriazione pari ad Euro 6.757,76;

DITTA 50)-----

- ANCARIA SRL. sede legale ed amministrativa a Folignano (AP), Via Alessandria 1, P. IVA n. 00742930449, rappresentata dal sig. Luciani Giuseppe, nato a Colli del Tronto (AP) il 06/06/1928, cf. n. LCNGPP28H06C877K, proprietà per 1000/1000;

Immobili distinti in Catasto Terreni del Comune di Ancarano (TE) al foglio 1 particella 513 (ex 171/b) di mq. 10, RD Euro 0,01 - RA Euro 0,01 - foglio 1 particella 527 (ex 10/b) di mq. 695, RD Euro 4,67 - RA Euro 3,59 - indennità provvisoria complessiva di espropriazione pari ad Euro 8.217,57;

DITTA 51)-----

- MANDOZZI ANTONIO, nato a Castel di Lama (AP) il 09/05/1938, cf. n. MNDNTN38E09C093M, proprietà per 1000/1000;

Immobile distinto in Catasto Terreni del Comune di Ancarano (TE) al foglio 2 particella 311 (intera) di mq. 10, RD Euro 0,01 - RA Euro 0,01 - indennità provvisoria complessiva di espropriazione pari ad Euro 8,90;

DITTA 52)-----

- MANDOZZI CLAUDIO, nato a Castel di Lama (AP) il 19/10/1963, cf. n. MNDCLD63R19C093K, proprietà per 1000/1000;

Immobile distinto in Catasto Terreni del Comune di Ancarano (TE) al foglio 2 particella 432 (ex 310/b) di mq. 15, RD Euro 0,01 - RA Euro 0,01 - indennità provvisoria complessiva di espropriazione pari ad Euro 174,36;

DITTA 53)-----

- VAGNONI DINO, nato a Castignano (AP) il 10/02/1946, cf. n. VGNDNI46B10C321R, proprietà per 1000/1000;

Immobile distinto in Catasto Terreni del Comune di Ancarano (TE) al foglio 2 particella 434 (ex 309/b) di mq. 15, RD Euro 0,01 - RA Euro 0,01 - indennità provvisoria complessiva di espropriazione pari ad Euro 174,36;

DITTA 54)-----

- TRANCERIA DEL TRONTO SRL, sede legale ed amministrativa Ancarano (TE), Sp. Bonifica del Tronto Km. 15+334, P. IVA 00718070444, rappresentata dal sig. Spinelli Walter Marco Maurizi, nato a Castignano (AP) il 03/03/1969, cf. n. SPNWTR69C03C321R, proprietà per 1/1;

Immobile distinto in Catasto Terreni del Comune di Ancarano (TE) al foglio 2 particella 436 (ex 308/b) di mq. 90, RD

Euro 0,04 - RA Euro 0,02 - indennità provvisoria complessiva di espropriazione pari ad Euro 80,10;

DITTA 55)-----

- MECO ROSA, nata a Sant' Egidio Alla Vibrata il 14/04/1937, cf. n. MCER-SO37D54I318M, proprietà per 1/3;
- PIERANNUNZI MARIA TERESA, nata ad Ancarano (TE) il 16/08/1961, cf. n. PRNMTR61M56A270U, proprietà per 1/3;
- PIERANNUNZI PATRIZIA, nata a Castel Di Lama (AP) il 05/07/1964, cf. n. PRNPRZ64L45C093R, proprietà per 1/3;

Immobile distinto in Catasto Terreni del Comune di Ancarano (TE) al foglio 2 particella 438 (ex 139/b) di mq. 120, RD Euro 0,06 - RA Euro 0,03- indennità provvisoria complessiva di espropriazione pari ad Euro 85,80;

DITTA 56)-----

- PIERANNUNZI MAURO, nato a Controguerra (TE) il 15/01/1943, cf. n. PRNMRA43A15C972S, proprietà per 1000/1000;

Immobile distinto in Catasto Terreni del Comune di Ancarano (TE) al foglio 2 particella 440 (ex 272/b) di mq. 90, RD Euro 0,04 - RA Euro 0,02- indennità provvisoria complessiva di espropriazione pari ad Euro 64,35;

DITTA 57)-----

- G.A.M.A. SPA, sede legale ed amministrativa Ancarano (TE), SP. Bonifica Km 12+900, P. IVA n. 00179180443, rappresentata dal sig. Massi Massimo, nato a Tolentino (MC), il 10/01/1940, cf.

n. MSSMSM40A10L191M, proprietà per 1000/1000;

Immobili distinti in Catasto Terreni del Comune di Ancarano (TE) al foglio 3 particella 410 (ex 85/b) di mq. 20, RD Euro 0,13 - RA Euro 0,10 - foglio 3 particella 412 (ex 381/b - la 381 deriva dalla 180) di mq. 90, RD Euro 0,60 - RA Euro 0,46- indennità provvisoria complessiva di espropriazione pari ad Euro 97,90;

DITTA 58)-----

- MARTELLI LAVORAZIONI TESSILI S.P.A. sede legale ed amministrativa a Forlì (FO), Via dei Mille 5, P. IVA 03838090375, rappresentata dal sig. Alberani Alessandro, nato a Forlì (FO) il 28/10/1945, cf. n. LBRLSN45R28D704R, proprietà per 1/1;

Immobili distinti in Catasto Terreni del Comune di Ancarano (TE) al foglio 3 particella 413 (ex 256/b) di mq. 75, senza redditi - foglio 3 particella 432 (ex 382/b) di mq. 15, RD Euro 0,10 - RA Euro 0,08 - indennità provvisoria complessiva di espropriazione pari ad Euro 80,10;

DITTA 59)-----

- SACO S.P.A. sede legale ed amministrativa in Ascoli Piceno Via Monticelli 282/C, P. IVA 80001370446, rappresentata dal sig. Petrocchi Paolo, nato a Ascoli Piceno il 04/07/1947, cf. n. PTRPLA47L04A462U, proprietà per 1000/1000;

Immobili distinti in Catasto Terreni del Comune di Ancarano (TE) al foglio 3 particella 423 (ex 187/b) di mq. 385, RD Euro 0,20 - RA Euro 0,08 - foglio 3 particella 118 (intera) di mq. 40, RD Euro 0,02 - RA Euro 0,01 - foglio 3 particella

419 (ex 143/b) di mq. 520, RD Euro 3,49 – RA Euro 2,69 - indennità provvisoria complessiva di espropriazione pari ad Euro 740,25;

DITTA 60)-----

- FINPROJECT SPA, sede legale ed amministrativa a Morrovalle (MC), C/da Campomaggio S.N.C., P: IVA n. 03699921007, rappresentata dal sig. Vecchiola Euro, nato a Montegrano (AP), il 21/11/1942, cf. n. VCCREU42S21F522J, proprietà per 1/1;

Immobili distinti in Catasto Terreni del Comune di Ancarano (TE) al foglio 3 particella 415 (ex 129/b) di mq. 315, RD Euro 2,03 - RA Euro 1,71 – foglio 3 particella 417 (ex 117/b) di mq. 385, RD Euro 2,58 – RA Euro 1,99 – indennità provvisoria complessiva di espropriazione pari ad Euro 623,00;

I proprietari, ai sensi del 1° comma dell'art. 12 della legge 865/71, entro trenta giorni dalla notifica del presente Decreto, comunicano a questo Ente se intendono accettare l'indennità provvisoria dichiarando di voler convenire alla cessione volontaria degli immobili a cui saranno applicate le maggiorazioni di legge. In caso di silenzio l'indennità si intende rifiutata.

IL DIRIGENTE DEL II° SETTORE
Dott. Leo Di Liberatore

CITTA' DI GIULIANOVA (TE)

Avviso di adozione della variante specifica al P.R.G. delle aree in zona A3, comprese tra L.mare Zara e Viale Orsini, di proprietà dei F.lli Cerulli Irelli.

IL DIRIGENTE DELL'AREA

ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 18/83 nel

testo in vigore,

RENDE NOTO

che è depositata, presso il Servizio Urbanistico, a libera visione del pubblico, per 45 giorni consecutivi, a partire dalla data odierna, la variante specifica al P.R.G. relativa alle aree in zona A3, comprese tra L.mare Zara e Viale Orsini, di proprietà dei F.lli Cerulli Irelli, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 6.5.2005;

AVVERTE

che, entro il termine del periodo di deposito, chiunque può presentare osservazioni, in duplice copia, di cui una su carta legale del valore corrente, alla predetta variante specifica, tramite il protocollo generale del Comune. Le osservazioni presentate, anche sotto forma di istanze, proposte o contributo, dopo tale termine, sono irricevibili.

IL DIRIGENTE DELL'AREA
Arch. Francesco Strobbe

CITTA' DI GIULIANOVA (TE)

Delibera Consiglio Comunale n. 38 del 6.5.2005: "Piano di lottizzazione in zona D2, località Colleranesco - Ditta Giplast s.r.l. - Controdeduzioni alle osservazioni ed approvazione".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

- 1) dare atto che nessuna osservazione e/o opposizione è pervenuta da parte dei cittadini o da titolari di diritti reali, mentre la Provincia, con delibera del Consiglio Provinciale n. 15 del 17.3.2005, ha formulato due osservazioni, come rilevasi dalla certificazione in atti del Dirigente del Settore competente;

- 2) accogliere la prima osservazione della Provincia e respingere la seconda, come meglio specificato in narrativa, riconducendo il piano di lottizzazione alla piena conformità con le previsioni del P.R.G. e del P.T.P. vigenti ed eliminando, così, le motivazioni che avevano indotto la Provincia a chiederne l'adozione ai sensi dell'art. 21 della L.R. 18/1983 nel testo in vigore;
- 3) approvare, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 18/83 nel testo vigente, il piano di lottizzazione convenzionata delle aree in zona D2 - *Consolidamento e completamento degli insediamenti a carattere artigianale-industriale esistenti*, site in località Colleranesco, distinte in catasto al foglio 31, part.lla nn. 62, 63, 547, 548, 549 e 550, estese complessivamente mq. 10220, nonché la variante alla norme tecniche di attuazione del piano di lottizzazione vigente, presentati dalla ditta Giplast s.r.l., redatti dall'Ing. Luigino Nepa, costituiti da: relazione illustrativa, documentazione catastale e fotografica, relazione geologica, computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione, schema di convenzione, relazione esplicativa sull'adeguamento delle N.T.A., norme tecniche di attuazione (nuovo testo), n. 4 tavole grafiche, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, ma che, per ragioni pratiche, non si allegano e vengono conservati, invece, presso il Servizio Urbanistico;
- 4) individuare nel Dirigente del 3° Settore il soggetto incaricato alla stipula della convenzione e degli eventuali atti conseguenti, con ampia facoltà di apportare in essi tutte le indicazioni volte a meglio individuare gli immobili, nonché a garantire e tutelare gli interessi dell'Ente.

IL PRESIDENTE

De Vincentis Antonio

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Paolo Costanzo

CITTA' DI GIULIANOVA (TE)

Delibera Consiglio Comunale n. 39 del 6.5.2005: "Piano di lottizzazione in zona D2, località Colleranesco - Ditta Girasole S.r.l. - Controdeduzioni alle osservazioni ed approvazione".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

- 1) dare atto che nessuna osservazione e/o opposizione è pervenuta da parte dei cittadini o da titolari di diritti reali, mentre la Provincia, con delibera del Consiglio Provinciale n. 14 del 17.3.2005, ha formulato due osservazioni, come rilevasi dalla certificazione in atti del Dirigente del Settore competente;
- 2) accogliere la prima osservazione della Provincia e respingere la seconda, come meglio specificato in narrativa, riconducendo il piano di lottizzazione alla piena conformità con le previsioni del P.R.G. e del P.T.P. vigenti, eliminando, così, le motivazioni che avevano indotto la Provincia a chiederne l'adozione ai sensi dell'art. 21 della L.R. 18/83 nel testo in vigore;
- 3) approvare, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 18/83 nel testo vigente il piano di lottizzazione convenzionata delle aree in zona D2 - *Consolidamento e completamento degli insediamenti a carattere artigianale-industriale esistenti*, site in località Colleranesco, distinte in catasto al foglio 31, part.lla nn. 67, 68, 82, 532, e 533, estese complessivamente mq. 25.380, presentato dalla ditta Girasole s.r.l., redatto dall'Ing. Luigino Nepa, costituiti da: relazione, relazione geologica, computo metrico estimativo opere di urbanizzazione, schema di convenzione, relazione esplicativa sull'adeguamento delle N.T.A., norme tec-

niche di attuazione (nuovo testo), n. 6 tavole grafiche, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, ma che, per ragioni pratiche, non si allegano e vengono conservati, invece, presso il Servizio Urbanistico;

- 4) individuare nel Dirigente del 3° Settore il soggetto incaricato alla stipula della convenzione e degli eventuali atti conseguenti, con ampia facoltà di apportare in essi le indicazioni volte a meglio individuare gli immobili, nonché a garantire e tutelare gli interessi dell'Ente.

**IL PRESIDENTE
De Vincentis Antonio**

**IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Paolo Costanzo**

CITTA' DI PESCARA (PE)

Decreto n. 02 del Sindaco registrato in data 23/06/05 – Programma integrato ai sensi della L.R. 70/95 art. 30 bis per la realizzazione, da parte della Soc. Sciarra Srl e So.Ce.A. Srl, di un duplice complesso residenziale in località Via Ricopiano e Via Mezzanotte - Accordo di Programma.

IL SINDACO

Premesso che :

- la Soc. Sciarra Srl, con sede in Pescara – Via Conte di Ruvo n° 153, con istanza prot. 10246 del 03/02/2004, ha rimesso a questa Amministrazione Comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art.30bis della L.R. 70/95, un Programma Integrato che afferisce ad un duplice intervento sulle Via Ricopiano, ambito "A" e Via Mezzanotte ambito "B", su una superficie territoriale complessiva pari a mq. 4292, di cui 2392 mq relativi all'ambito "A" nella piena disponibilità della propo-

nente So.Ce.A. Srl e 1900 mq relativi all'ambito "B" nella piena disponibilità della proponente Sciarra Srl;

- in data 10/11/2004 l'Amministrazione Comunale di Pescara ha indetto una Conferenza di Servizi al fine di verificare la possibilità di addivenire ad un Accordo di Programma ai sensi di legge;
- nella riunione di Conferenza di Servizi, trasformata in Comitato, tenutasi in data 17/11/2004, i rappresentanti degli Enti interessati (Amministrazione Comunale di Pescara e Amministrazione Provinciale di Pescara), oltre al rappresentante dei privati proponenti (Soc. Sciarra Srl e So.Ce.A. Srl), hanno valutato l'insussistenza di impedimenti al raggiungimento dell'Accordo, costituente variante al PRG vigente del Comune di Pescara;
- nella riunione di Conferenza conclusiva tenutasi in data 21/01/2005 i rappresentanti di cui sopra, preso atto dell'avvenuta pubblicazione dell'Accordo raggiunto e dell'assenza di osservazioni, hanno sottoscritto l'Accordo di Programma per la realizzazione dell'opera in oggetto secondo il progetto costituito dai seguenti elaborati tecnici :

Tav. 01 - Inquadramento territoriale, dati tecnici, planimetria.

Inquadramento aree di cessione di Via Ricopiano

Individuazione ambito (A) e ambito (B)

Tav. 02/a - Ambito "A" – So.Ce.A. Srl

Tav. 02/b - Ambito "B" – Sciarra Costruzioni Srl

Tav. 03/a - Zonizzazione ambito "A" – So.Ce.A. Srl

Tav. 03/b - Zonizzazione ambito "B" – Sciarra. Srl

Tav. 04/a - Urbanizzazioni ambito "A" – So.Ce.A. Srl

Tav. 04/b - Urbanizzazioni ambito "B" – Sciarra Srl

Tav. 05 - Relazione Tecnica

Tav. 06 - Schema di Convenzione

Tav. 07 - Piano Finanziario

Tav. 08 - Norme tecniche d'attuazione

- il Consiglio Comunale di Pescara con delibera n° 52 del 21/02/2005 ha ratificato l'adesione del Sindaco all'Accordo di Programma di cui sopra.

Considerato che :

- l'art. 34 del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n° 267 ai commi 4 e 5 prevede che l'Accordo di Programma è approvato con atto formale del Presidente della Regione o del Presidente della Provincia o del Sindaco, è pubblicato sul BURA e determina l'eventuale e conseguente variazione degli strumenti urbanistici, previa ratifica da parte del Consiglio Comunale;
- l'art. 8ter della L.U.R. 18/83, nel testo in vigore al comma 3° prevede che il Decreto di Approvazione dell'Accordo di Programma, pubblicato sul BURA determina conseguente variazione degli strumenti urbanistici qualora emanato con DPGR o del Presidente della Giunta Provinciale, previa ratifica del Consiglio Comunale, in relazione alla definizione della titolarità all'approvazione dello strumento urbanistico;
- l'art. 43 della L.R. 3 marzo 1999 n. 11, così come modificato ed integrato dall'art. 1 della L.R. 14 marzo 2000 n° 26, al comma 2° trasferisce ai Comuni le funzioni relative all'approvazione dei propri strumenti urbanistici generali ed attuativi e relative varianti.

Visto l'art. 8ter della L.U.R. 18/83, nel testo in vigore;

Visto l'art. 34 comma 5° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 43 della L.R. 03 marzo 1999, n° 11;

DECRETA

- 1) è approvato l'Accordo di Programma relativo alla realizzazione, da parte delle Soc. Sciarra Srl e So.Ce.A. Srl, di un duplice complesso residenziale in località Via Ricopiano e Via Mezzanotte, giusta ratifica del Consiglio Comunale di Pescara – delibera n° 52 del 21/02/2005;
- 2) si da atto che la pubblicazione sul BURA del presente Decreto, ai sensi e con i limiti dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000, ha valore di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere previste nell'accordo medesimo e determina la variazione dello strumento urbanistico generale del Comune di Pescara;
- 3) si dispone che nelle forme, modi e termini di cui alle vigenti prescrizioni, il su esteso Decreto sia notificato all'Amministrazione Provinciale di Pescara per quanto di ragione, e sia comunicato a tutti gli altri soggetti interessati ed intervenuti nella procedura.

Dal Palazzo di Città di Pescara, addì
23/06/05

IL SINDACO

Luciano D'Alfonso

CITTA' DI PESCARA (PE)

Decreto n. 03 del Sindaco registrato in data 23/06/05 - Programma integrato ai sensi della L.R. 70/95 art. 30 bis per la realizzazione, da parte della Soc. Sciarra Srl, di un complesso residenziale in località Via Vespucci – Via Alfonso da Vestea, Accordo di Programma.

IL SINDACO

Premesso che :

- la Soc. Sciarra Srl, con sede in Pescara – Via Conte di Ruvo n° 153, con istanza prot. 10246 del 03/02/2004, ha rimesso a questa Amministrazione Comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art.30bis della L.R. 70/95, un Programma Integrato che afferisce ad un intervento compreso tra Via Vespucci e Via Alfonso da Vestea, su una superficie territoriale complessiva pari a mq. 6.032;
- in data 18/01/2005 l'Amministrazione Comunale di Pescara ha indetto una Conferenza di Servizi al fine di verificare la possibilità di addivenire ad un Accordo di Programma ai sensi di legge. I rappresentanti degli Enti interessati (Amministrazione Comunale di Pescara, Ente Nazionale Aviazione Civile e Amministrazione Provinciale di Pescara), oltre al rappresentante del privato proponente hanno valutato l'insussistenza di impedimenti al raggiungimento dell'Accordo e pertanto trasformano la conferenza in Comitato delle Amministrazioni.
- in data 07/02/2005 le parti indicate al punto precedente, ravvisata la completa adesione del privato proponente alle indicazioni delle Amministrazioni intervenute e tenuto conto della costituente variante al PRG vigente del Comune di Pescara, procedono all'approvazione della proposta di accordo di programma ;
- nella riunione di Conferenza conclusiva tenutasi in data 29/03/2005 i rappresentanti di cui sopra, preso atto dell'avvenuta pubblicazione dell'Accordo raggiunto e dell'assenza di osservazioni, hanno sottoscritto l'Accordo di Programma per la realizzazione dell'opera in oggetto secondo il progetto costituito dai seguenti elaborati tecnici :

- 1 - Relazione Tecnica;
- 2 - Elaborato Grafico;
- 3 - Schema di Convenzione;
- 4 - Piano Finanziario;
- 5 - Norme tecniche d'attuazione;

- il Consiglio Comunale di Pescara con delibera n° 97 del 28/04/2005 ha ratificato l'adesione del Sindaco all'Accordo di Programma di cui sopra.

Considerato che :

- l'art. 34 del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n° 267 ai commi 4 e 5 prevede che l'Accordo di Programma è approvato con atto formale del Presidente della Regione o del Presidente della Provincia o del Sindaco, è pubblicato sul *BURA* e determina l'eventuale e conseguente variazione degli strumenti urbanistici, previa ratifica da parte del Consiglio Comunale;
- l'art. 8ter della L.U.R. 18/83, nel testo in vigore al comma 3° prevede che il Decreto di Approvazione dell'Accordo di Programma, pubblicato sul *BURA* determina conseguente variazione degli strumenti urbanistici qualora emanato con DPGR o del Presidente della Giunta Provinciale, previa ratifica del Consiglio Comunale, in relazione alla definizione della titolarità all'approvazione dello strumento urbanistico;
- l'art. 43 della L.R. 3 marzo 1999 n. 11, così come modificato ed integrato dall'art. 1 della L.R. 14 marzo 2000 n° 26, al comma 2° trasferisce ai Comuni le funzioni relative all'approvazione dei propri strumenti urbanistici generali ed attuativi e relative varianti.

Visto l'art. 8ter della L.U.R. 18/83, nel testo in vigore;

Visto l'art. 34 comma 5° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267;

Visto l'art. 43 della L.R. 03 marzo 1999, n° 11;

DECRETA

- 1) è approvato l'Accordo di Programma relativo alla realizzazione, da parte delle Soc. Sciarra Srl di un complesso residenziale in località Via Vespucci e Via Alfonso da Vestea, giusta ratifica del Consiglio Comunale di Pescara – delibera n° 97 del 28/04/2005;
- 2) si da atto che la pubblicazione sul *BURA* del presente Decreto, ai sensi e con i limiti dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000, ha valore di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere previste nell'accordo medesimo e determina la variazione dello strumento urbanistico generale del Comune di Pescara;
- 3) si dispone che nelle forme, modi e termini di cui alle vigenti prescrizioni, il su esteso Decreto sia notificato all'Amministrazione Provinciale di Pescara per quanto di ragione, e sia comunicato a tutti gli altri soggetti interessati ed intervenuti nella procedura.

Dal Palazzo di Città di Pescara, addì
23/06/05

IL SINDACO
Luciano D'Alfonso

COMUNE DI ALBA ADRIATICA (TE)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 12.04.2005. Approvazione P.D.L., SUB-COMPARTO 1 SETTORE B VIA VERONA. Ditta Lottizzante: Soc. Prima Immobiliare Srl – Immobiliare F.Ili Piergigli Snc.

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

1. di approvare come in effetti approva il Piano di Lottizzazione del Sub-Comparto 1 Settore B in Via Verona, presentato dalla Ditta Immobiliare F.Ili Piergigli Vittorio e Silvio S.n.c. e Prima Immobiliare S.r.l.
2. di specificare per quanto al parere S.U.P. n. 06/2005 del 27/01/2005:
 - Che le aree da cedere come "interventi per destinazioni pubbliche ed usi collettivi" sono state ampiamente verificate in sede di adozione, delibera n. 10 del 11/02/2004, alla luce delle previsioni del P.d.L. Globo;
3. di stabilire le seguenti prescrizioni:
 - Dovrà essere integrato e/o completato l'impianto di illuminazione pubblica su tutta la viabilità circostante, conformemente alle indicazioni dell'Ufficio LL.PP.;
 - In fase di richiesta di Permesso di Costruire per la realizzazione delle opere di urbanizzazione dovrà essere dettagliata ulteriormente la sistemazione del verde attrezzato;
 - Le eventuali recinzioni dovranno essere allineate sulle parti estreme delle cessioni delle aree pubbliche;
 - Prima della sottoscrizione della convenzione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, i lottizzanti dovranno rimettere il Computo Metrico estimativo aggiornato al vigente prezzario regionale ed alle prescrizioni sopra riportate.
4. di dare mandato al Responsabile dell'Ufficio Urbanistica e Territorio per l'espletamento dei successivi e conseguenti atti amministrativi.

5. di pubblicare la presente delibera all'Albo Pretorio del Comune di Alba Adriatica per 15 giorni consecutivi

IL SINDACO
F.to Caserta Dott. Valerio

IL SEGRETARIO
F.to Di Eugenio Dott. Luca

COMUNE DI ATESSA (CH)

**Delibera consiliare n. 18 del 30.05.2005
 avente per oggetto: "Approvazione Lottizzazione convenzionata localita' Colle Pietre. Ditta: Campitelli Carlo, Ranieri Elvira e Campitelli Giovanni".**

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la propria precedente deliberazione n° 52 del 21/07/2003, con cui è stato adottato il Piano di Lottizzazione Convenzionata zona residenziale Colle Pietre. Ditta CAMPITELLI Carlo, RANIERI Elvira e CAMPITELLI Giovanni, individuato nella tavola 4.4.2.9 del vigente P.R.G. "azzonamento delle aree di insediamento" in cui l'area individuata dalle particelle 57 e 290 del foglio di mappa n°15;
- Visto il parere favorevole della Commissione Edilizia in data 30.05.2003;
- Vista la nota 1428 del 15/07/2004 della Provincia di Chieti – Settore Urbanistica e Pianificazione Territoriale (acquisita al Prot. Generale di questo Comune in data 19/07/2004 al n° 15177);
- Visti gli artt. 20 e 23 della L.R. 18/83 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto l'art. 43 della L.R. 11/99 come modificato dalla L.R. 26/2000;
- Visto l'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

- Visto l'art. 61 delle N.T.A.;
- Visti i favorevoli pareri:
- del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica;
- del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile;

DELIBERA

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di approvare il Piano di Lottizzazione Convenzionata zona residenziale Colle Pietre. Ditta CAMPITELLI Carlo, RANIERI Elvira e CAMPITELLI Giovanni, individuato nella tavola 4.4.2.9 del vigente P.R.G. "azzonamento delle aree di insediamento" in cui l'area individuata dalle particelle 57 e 290 del foglio di mappa n°15, in premessa descritto ai sensi dell'art. 20 della L.R.18/1983 e successive modifiche, costituito in particolare dai seguenti elaborati progettuali:
 - Tav. n. 1 – stralcio mappale e zonizzazione P.R.G., rilievo planimetrico ed altimetrico, planimetria: trasposizione PRG sul catastale (scala varie);
 - Tav. n. 2 – superfici, volumi, standard, schema planovolumetrico, formazione dei lotti (scala varie);
 - Tav. n. 3 – planimetria generale, sezione stradale (scala varie);
 - Tav. n. 4 – rete fognante, dettaglio collettore e pozzetti di allaccio (scala varie);
 - Tav. n. 5 – rete idrica, dettaglio pozzetto di allaccio (scala varie);
 - Tav. n. 6 – rete distribuzione gas metano, pubblica illuminazione (scala varie);
 - Tav. n. 7 – schemi planimetrici e sezioni delle tipologie edilizie previste (scala 1:200);

Norme tecniche di attuazione;

Relazione tecnica;

- 3) Di approvare, con effetti di proposta contrattuale, lo schema di convenzione allegato al presente atto come sua parte integrante, autorizzando fin d'ora il Responsabile Area Tecnica Ing. Mario Chiavelli alla stipula del relativo atto pubblico ad avvenuta vigenza del piano di lottizzazione di cui al punto precedente e precisando che non è necessaria una nuova deliberazione del Consiglio qualora in sede di stipulazione della convenzione sia necessario inserire modifiche di carattere non sostanziale allo schema qui approvato;
- 4) Di stabilire che nella convenzione qui approvata sarà inserita apposita clausola con la quale sarà previsto che tutte le spese necessarie al trasferimento al comune delle opere di urbanizzazione (strade, parcheggi, verde, ecc.) saranno a carico dei lottizzanti;
- 5) Di stabilire che i proponenti la lottizzazione prima della stipula della convenzione dovranno presentare al Comune il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione che sarà preventivamente approvato dal Comune, con delibera di G.C.;
- 6) Di precisare che l'efficacia del piano di lottizzazione in oggetto, ed il conseguente rilascio delle Concessioni Edilizie, è subordinata alla stipulazione della convenzione di cui al precedente punto 3;
- 7) Di stabilire che la procedura di approvazione sarà quella degli artt. 20 e 23 della Legge Regionale n. 18/1983 e successive modifiche ed integrazioni.

COMUNE DI ATESSA (CH)

**Delibera Consiliare n. 19 del 30.05.2005
avente per oggetto: "Approvazione Lottizzazione Convenzionata Zona Commerciale**

Artigianale Località Capragrassa Ditta: Gentile Vincenzo, Paglieta Nicola e Paglieta Marta".

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la propria precedente deliberazione n° 13 del 28/02/2003, con cui è stato adottato il Piano di Lottizzazione Convenzionata zona commerciale – artigianale di espansione località Capragrassa. Ditta GENTILE Vincenzo, PAGLIETA Nicola e PAGLIETA Marta, individuato nella tavola 4.4.2.4 del vigente P.R.G. “azzonamento delle aree di insediamento” in cui l'area individuata dalle particelle 72, 107, 108 e 141 del foglio di mappa n°38;
- Visto il parere favorevole della Commissione Edilizia in data 12.08.2002;
- Vista la nota 1429 del 15/07/2004 della Provincia di Chieti – Settore Urbanistica e Pianificazione Territoriale (acquisita al Prot. Generale di questo Comune in data 19/07/2004 al n° 15176);
- Vista la nota 0382 del 22/02/2005 della Provincia di Chieti – Settore Urbanistica e Pianificazione Territoriale (acquisita al Prot. Generale di questo Comune in data 23/02/2005 al n° 3721);
- Visto il decreto di concessione stradale rilasciato dal SERVIZIO CONCESSIONI in data 11/03/2005 con prot. 520/2005 (acquisita al Prot. Generale di questo Comune in data 15/03/2005 al n° 5345);
- Vista la nota 476 del 19/01/2005 dell'AGENZIA DEL DEMANIO (acquisita al Prot. Generale di questo Comune in data 24/01/2005 al n° 1531);
- Visti gli artt. 20 e 23 della L.R. 18/83 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto l'art. 43 della L.R. 11/99 come modificato dalla L.R. 26/2000;

- Visto l'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
 - Visto l'art. 61 delle N.T.A.;
- Visti i favorevoli pareri:
- del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica;
 - del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile;

DELIBERA

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di approvare il Piano di Lottizzazione Convenzionata zona commerciale – artigianale di espansione località Caprigrassa. Ditta GENTILE Vincenzo, PAGLIETA Nicola e PAGLIETA Marta, individuato nella tavola 4.4.2.4 del vigente P.R.G. “azzonamento delle aree di insediamento” in cui l'area individuata dalle particelle 72, 107, 108 e 141 del foglio di mappa n°38, in premessa descritto ai sensi dell'art. 20 della L.R.18/1983 e successive modifiche, costituito in particolare dai seguenti elaborati progettuali:
 - Tav. n. 1 – relazione tecnica – illustrativa;
 - Tav. n. 2 – tabella riepilogativa;
 - Tav. n. 3 – planovolumetrico;
 - Tav. n. 4 – planimetria urbanizzazioni;
 - Tav. n. 5 – planimetria destinazioni d'uso;
 - Tav. n. 6 – sezioni longitudinali;
 - Tav. n. 7 – schema convenzione;
- 3) Di approvare, con effetti di proposta contrattuale, lo schema di convenzione allegato al presente atto come sua parte integrante, autorizzando fin d'ora il Responsabile Area Tecnica Ing. Mario Chiavelli alla stipula del relativo atto pubblico ad avvenuta vigenza del piano di lottizzazione di cui al punto

precedente e precisando che non è necessaria una nuova deliberazione del Consiglio qualora in sede di stipulazione della convenzione sia necessario inserire modifiche di carattere non sostanziale allo schema qui approvato;

- 4) Di stabilire che nella convenzione qui approvata sarà inserita apposita clausola con la quale sarà previsto che tutte le spese necessarie al trasferimento al comune delle opere di urbanizzazione (strade, parcheggi, verde, ecc.) saranno a carico dei lottizzanti;
- 5) Di stabilire che i proponenti la lottizzazione prima della stipula della convenzione dovranno presentare al Comune il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione che sarà preventivamente approvato dal Comune, con delibera di G.C.;
- 6) Di precisare che l'efficacia del piano di lottizzazione in oggetto, ed il conseguente rilascio delle Concessioni Edilizie, è subordinata alla stipulazione della convenzione di cui al precedente punto 3;
- 7) Di stabilire che la procedura di approvazione sarà quella degli artt. 20 e 23 della Legge Regionale n. 18/1983 e successive modifiche ed integrazioni.

COMUNE DI ATESSA (CH)

**Delibera Consiliare n. 20 del 30.05.2005
avente per oggetto: "Approvazione Lottizzazione Convenzionata Zona Residenziale Località Madonna A Mare Ditta: D'Effremo Teresa e Cerella Giuseppe".**

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la propria precedente deliberazione n° 29 del 03/04/2003, con cui è stato adottato il Piano di Lottizzazione Convenzionata zona residenziale località Madonna a Mare. Ditta CERELLA Giuseppe e D'EFFREMO Teresa, individuato nella tavola 4.4.2.2 del vigente P.R.G. “azzonamento delle aree di in-

sediamento” in cui l’area individuata dalle particelle 4132, 4148 e 4150 del foglio di mappa n°68;

- Visto il parere favorevole della Commissione Edilizia in data 18.07.2002;
 - Vista la nota 09089 del 29/04/2005 della Provincia di Chieti – Settore Urbanistica e Pianificazione Territoriale (acquisita al Prot. Generale di questo Comune in data 03/05/2005 al n° 8880);
 - Visti gli artt. 20 e 23 della L.R. 18/83 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - Visto l’art. 43 della L.R. 11/99 come modificato dalla L.R. 26/2000;
 - Visto l’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
 - Visto l’art. 61 delle N.T.A.;
- Visti i favorevoli pareri:
- del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica;
 - del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile;

DELIBERA

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di approvare il Piano di Lottizzazione Convenzionata zona residenziale località Madonna a Mare. Ditta CERELLA Giuseppe e D’EFFREMO Teresa, individuato nella tavola 4.4.2.2 del vigente P.R.G. “azzonamento delle aree di insediamento” in cui l’area individuata dalle particelle 4132, 4148 e 4150 del foglio di mappa n°68, in premessa descritto ai sensi dell’art. 20 della L.R.18/1983 e successive modifiche, costituito in particolare dai seguenti elaborati progettuali:

Tav. n.1 – Planimetrie di inquadramento urbanistico;

Tav. n.2 – Planimetria generale 1:250;

Tav. n.2.1- Calcolo superfici lotti;

Tav. n.3 – Planimetria e sezioni dello stato di fatto;

Tav. n.4 – Planimetria e calcolo delle superfici;

Tav. n.5 – Planimetrie urbanizzazioni;

Tav. n.6 – Titoli di proprietà, visure catastali ed estratto di mappa;

Tav. n.7 – Documentazione fotografica;

Tav. n.8 - Tipologie edilizie (profilo altimetrico);

Tav. n.9 - Schema planovolumetrico;

Tav. n.10 - Proposta di convenzione;

Tav. n.11- Relazione illustrativa e norme tecniche di attuazione;

- 3) Di approvare, con effetti di proposta contrattuale, lo schema di convenzione allegato al presente atto come sua parte integrante, autorizzando fin d’ora il Responsabile Area Tecnica Ing. Mario Chiavelli alla stipula del relativo atto pubblico ad avvenuta vigenza del piano di lottizzazione di cui al punto precedente e precisando che non è necessaria una nuova deliberazione del Consiglio qualora in sede di stipulazione della convenzione sia necessario inserire modifiche di carattere non sostanziale allo schema qui approvato;
- 4) Di stabilire che nella convenzione qui approvata sarà inserita apposita clausola con la quale sarà previsto che tutte le spese necessarie al trasferimento al comune delle opere di urbanizzazione (strade, parcheggi, verde, ecc.) saranno a carico dei lottizzanti;
- 5) Di stabilire che i proponenti la lottizzazione prima della stipula della convenzione dovranno presentare al Comune il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione che

sarà preventivamente approvato dal Comune, con delibera di G.C.;

- 6) Di precisare che l'efficacia del piano di lottizzazione in oggetto, ed il conseguente rilascio delle Concessioni Edilizie, è subordinata alla stipulazione della convenzione di cui al precedente punto 3;
- 7) Di stabilire che la procedura di approvazione sarà quella degli artt. 20 e 23 della Legge Regionale n. 18/1983 e successive modifiche ed integrazioni.

COMUNE DI CAPITIGNANO (AQ)

Avviso di approvazione definitiva della Variante al P.R.G. in località "La Murata"; della Variante al P.R.G. nella Frazione Sivignano; del Piano di Recupero del Patrimonio Edilizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

- Che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 6.5.2004, è stata definitivamente approvata la variante al P.R.G. nella zona denominata "La Murata";
- Che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 7 del 3.6.2005 è stata definitivamente approvata la variante al P.R.G. nella Frazione Sivignano;
- Che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 1.7.2005 è stato definitivamente approvato il Piano di Recupero del Patrimonio Edilizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Mililli Gabriele

COMUNE DI NAVELLI (AQ)

Avviso di pubblicazione definitiva Piano di Recupero Patrimonio Edilizio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la L.R. 18/83 nel testo in vigore;

Visto l'art. 43 della Legge Regionale 03.03.1999 n. 11, nel testo in vigore;

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30.06.2005 è stato approvato definitivamente il Piano di Recupero del Patrimonio Edilizio (P.R.P.E.)

Navelli li 5 luglio 2005

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO
Ing. Angelone Sebastiano

COMUNE DI PIANELLA (PE)

Variante alle norme tecniche di attuazione dei piani di recupero del patrimonio edilizio delle zone A1 di P.R.G. - Approvazione.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO

Viste la L.U.R. 18/83 e s.m.i. e la L.R. 11/99 e s.m.i.

RENDE NOTO CHE

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 28/05/2005, esecutiva nei modi di legge, è stata approvata la Variante N.T.A. del P.R.P.E. Zona A1 del Capoluogo -in variante al P.R.G. vigente ai sensi dell'art. 21 della L.U.R..

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 28/05/2005, esecutiva nei modi di legge, è stata approvata la Variante N.T.A. del P.R.P.E. Zona A1 della Frazione Cerratina -in variante al P.R.G. vigente ai sensi dell'art. 21 della L.U.R..

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 28/05/2005, esecutiva nei modi di legge,

è stata approvata la Variante N.T.A. del P.R.P.E. Zona A1 della Frazione Castellana -in variante al P.R.G. vigente ai sensi dell'art. 21 della L.U.R..

Pianella 30/06/2005

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO
Arch. Loredana Scotolati

AUTORITA' DI BACINO
INTERREGIONALE DEL FIUME TRONTO
REGIONI MARCHE LAZIO ABRUZZO
ASCOLI PICENO (AP)

Avviso di adozione del "Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Tronto" e delle relative "misure di salvaguardia".

Si rende noto che il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Tronto, con delibera n° 2 del 18.02.2005, ha adottato, ai sensi dell'art. 17, commi 6-ter e 6-bis della legge 183/89, il "Progetto di piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Tronto" e le relative "misure di salvaguardia".

Chiunque sia interessato potrà prendere visione della documentazione relativa al progetto di Piano, dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per quarantacinque giorni, presso gli uffici delle seguenti Amministrazioni:

1) REGIONE MARCHE

presso Autorità di Bacino Regionale delle Marche

Via Palestro, 19 – 60100 Ancona - tel. 071/5011711 – fax 071/50117340

la consultazione degli atti avverrà nei giorni:

martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00

2) REGIONE ABRUZZO

Strutture delegate per il deposito degli atti:

presso Provincia di Teramo - VI° Settore
– Viabilità Difesa Suolo

Via Capuani n° 1 – 64100 Teramo - tel. 0861/331533

dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 - martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00

presso Provincia dell'Aquila - Settore Urbanistica, Pianificazione e Territorio

Piazzale Collemaggio – tel. n. 0862/2991 – fax: 0862/299285

dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle ore 13,00

3) REGIONE LAZIO

Direzione Regionale Ambiente – Area 8 – Difesa del Suolo

Via Capitan Bavastro, 108 - 00145 Roma

la consultazione degli atti avverrà previo contatto telefonico con la struttura su indicata al numero 06-51681

4) PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - Settore Urbanistica

Corso Mazzini n° 39 - 63100 Ascoli Piceno – tel. 0736/277551

la consultazione degli atti avverrà nei giorni:

dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30

martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00

5) PROVINCIA DI TERAMO - VI° Settore – Viabilità Difesa Suolo

Via Capuani n° 1 – 64100 Teramo - tel. 0861/331533

la consultazione degli atti avverrà nei giorni:

dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00

martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00

6) PROVINCIA DELL'AQUILA

Settore Urbanistica, Pianificazione e Territorio

Piazzale Collemaggio – tel. n. 0862/2991 – fax: 0862/299285

la consultazione degli atti avverrà nei giorni:

dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle ore 13,00

7) PROVINCIA DI RIETI

VII° Settore – Difesa del Suolo, Risorse Idriche, Agricoltura e Politiche Comunitarie

Via Salaria n° 4 – 02100 Rieti – Tel. 0746/2861- 491362

la consultazione degli atti avverrà nei giorni:

dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00

8) AUTORITA' DI BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME TRONTO

Viale Indipendenza, 2 – 63100 Ascoli Piceno

Tel. 0736/343817-332949 – fax : 0736/332965

la consultazione degli atti avverrà nei giorni:

dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00

martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00

Le osservazioni sul progetto di Piano possono essere inoltrate per competenza territoriale alle regioni: Marche, Abruzzo e Lazio, ovvero essere direttamente annotate sul registro predisposto presso le sedi di consultazione sopra indicate, entro i quarantacinque giorni successivi al termine di scadenza del periodo di consultazione ai sensi dell'art. 18 della Legge 183/89.

Si precisa che dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana decorrerà l'efficacia delle misure di salvaguardia di cui all'art. 17, comma 6-bis della Legge 183/89.

**IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Arch. Giancarlo Casini**

**ENEL DISTRIBUZIONE SPA
DIREZIONE LAZIO – ABRUZZO E MOLISE
– ZONA TERAMO
VIALE BOVIO N. 40 TERAMO**

Costruzione ed esercizio Km 0,600 di linea MT 20 KV aerea in conduttori nudi da 35 mmq per alimentazione nuovo PTP "Riccì" nel comune di Bellante (TE). (pratica 279/D/TE).

**ENEL DISTRIBUZIONE SOCIETÀ PER
AZIONI**

Ai sensi dell'art. 3 della Legge regionale 20.9.88 n. 83. Integrata e modificata dalla legge n. 132 del 23.12.99

RENDE NOTO

che con domanda inoltrata in data odierna al Comune di Bellante, all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Teramo, al Ministero delle

Comunicazioni Ispettorato Territoriale di Sulmona, ai Comandi Militari di Ancona - Aquila e Bari, alla Soprintendenza alle Antichità dell'Abruzzo di Chieti, alla Soprintendenza per i Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici di L'Aquila, all'Amministrazione Provinciale di Teramo, alla Direzione Attività Estrattive ufficio Cave di Pescara, all'ufficio Idrocarburi di Roma, all'ufficio Prov. Motorizzazione Civile U.S.T.I.F. di Pescara, ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio Km 0,600 di linea MT 20 KV aerea in in conduttori di rame da 35 mmq per alimentazione cabina (PTP) Ricci in località S.Mauro di Belante (TE). La costruzione del suddetto elettrodotto servirà a migliorare la qualità del servizio di distribuzione nel Comune sopra citato.

Le caratteristiche principali della linea sono le seguenti:

- corrente alternata trifase;
- tensione 20 KV
- frequenza: 50 Hz;
- conduttori: n° 3 di rame da 25 mmq;
- sostegni del tipo poligonali in acciaio a due tronchi;
- lunghezza della linea M.T. 20 KV aerea da costruire circa Km 0,600.

La descrizione particolareggiata del tracciato e delle caratteristiche tecniche sono depositate presso il Comune interessato e sono a disposizione, nelle ore d'ufficio, di chiunque intenda prenderne visione.

Il presente avviso, corredato da una planimetria con il tracciato dell'impianto elettrico, sarà pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune interessato.

Teramo, lì 04 luglio 2005

IL RESPONSABILE
Luciano Tonino Seccia

ENEL DISTRIBUZIONE SPA

DIREZIONE LAZIO – ABRUZZO E MOLISE
– ZONA TERAMO
VIALE BOVIO N. 40 TERAMO

Costruzione ed esercizio Km 0,280 di linea MT 20 KV in cavo interrato e smantellamento di km 0,200 di linea MT 20 kv in conduttori aerei per realizzazione lottizzazione residenziale in via S. Paolo di Colledara (TE). Prat. 281/D/TE.

ENEL DISTRIBUZIONE SOCIETÀ PER
AZIONI

ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 20.9.88 n. 83. integrata e modificata dalla legge n° 132 del 23.12.99

RENDE NOTO

che con domanda inoltrata al Comune di Colledara, all'Amministrazione Provinciale di Teramo, al Ministero delle Comunicazioni Ispettorato territoriale di Sulmona, ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio Km 0,280 di linea MT 20kV in cavo interrato, (prat.281/D/TE). La costruzione del suddetto elettrodotto servirà oltre che a migliorare la qualità del servizio di distribuzione nel Comune citato, permetterà di smantellare l'attuale linea MT esistente per la realizzazione della lottizzazione residenziale in via S.Paolo di Colledara (TE).

Le caratteristiche principali della linea MT sono le seguenti:

- corrente alternata trifase;
- tensione 20 KV;
- frequenza: 50 Hz;
- cavo MT in alluminio 3x1x185 mmq;
- lunghezza della linea M.T. 20 KV interrata da costruire circa Km 0,280;
- demolizione di circa Km 0,400 MT aerea.

La descrizione particolareggiata del tracciato e delle caratteristiche tecniche sono depositate presso il Comune interessato e sono a disposizione, nelle ore d'ufficio, di chiunque intenda prenderne visione.

Il presente avviso, corredato da una planimetria con il tracciato dell'impianto elettrico, sarà pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune interessato.

Teramo, li 07 luglio 2005

**IL RESPONSABILE
Luciano Tonino Seccia**

ENEL DISTRIBUZIONE SPA
ZONA DI L'AQUILA
67100 - L'AQUILA

Costruzione nuovo tronco di linea MT a 20 KV in cavo interrato per alimentazione nuova cabina box MT/bt denominata "Fontanelle" per allaccio CAMPING del cliente Alba D'Oro srl, in località Sfratati, nel Comune di Tagliacozzo (AQ). Pratica n. 6/D

L'ENEL Distribuzione S.p.A.
Divisione Infrastrutture e Reti,
Zona di L'Aquila, con sede in L'Aquila,
in loc. Campo di Pile,

ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 20.9.1988 n° 83 modificata ed integrata dalla L.R. 23.12.99 n°132.

RENDE NOTO

che ha in progetto la costruzione di un tronco di linea MT a 20 kV in cavo interrato per l'alimentazione nuova cabina box MT/bt denominata "Fontanelle" per allaccio CAMPING del cliente Alba D'Oro in Loc. Sfratati, nel Comune di Tagliacozzo /AQ). **Pratica n° 6/D.**

Ai sensi degli artt. n.5; n.6; n.7 e n.11 delle soprarichiamate L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazio-

ni a costruire detti impianti, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla **Provincia dell'Aquila** - Servizio Tecnico per il Territorio (Ex Genio Civile) Piazzale di Collemaggio L'Aquila, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, sarà pubblicato anche sull'Albo Pretorio del Comune interessato.

Con osservanza.

**IL RESPONSABILE
Marco De Sanctis**

L'Aquila, li 04 luglio 2005

ENEL DISTRIBUZIONE SPA
ZONA DI L'AQUILA
67100 - L'AQUILA

Realizzazione di un raccordo di linea MT 20kv in cavo interrato per alimentare una nuova cabina Box Barisciano Z.A. nel Comune di Barisciano. Pratica n. 8/D.

L'ENEL Distribuzione S.p.A.
Divisione Infrastrutture e Reti,
Zona di L'Aquila, con sede in L'Aquila,
in loc. Campo di Pile,

ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 20-9-1988 n° 83 modificata ed integrata dalla L.R. 23.12.99 n° 132.

RENDE NOTO

che ha in progetto la realizzazione di un raccordo di linea MT 20 kV in cavo interrato per alimentare una nuova cabina box di trasformazione MT/bt, denominata cabina Box Barisciano Z.A. per allaccio Soc. Vodafone e Omnitel nel Comune di Barisciano. **Pratica n° 8/D.**

Ai sensi degli artt. n.5; n.6; n.7 e n. 11 delle soprarichiamate L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detti impianti, dovranno essere

presentate dagli aventi interesse alla **Provincia dell'Aquila** -Servizio Tecnico per il Territorio (Ex Genio Civile) Piazzale di Collemaggio L'Aquila, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, sarà pubblicato anche sull' Albo Pretorio del Comune interessato.

Con osservanza.

IL RESPONSABILE
Marco De Sanctis

L'Aquila, lì 07 luglio 2005

S.A.S.I. S.P.A. SOCIETA' ABRUZZESE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.P.A.
66034 – LANCIANO (CH)

Decreto di esproprio degli immobili occorrenti per lavori di “impianto di depurazione e collettori fognari nell’agglomerato di Castel Frentano, Mozzagrogna e Treglio (A.P.Q. 03-66)”.

Con decreto n. 1/05 in data 24.05.2005, è stata disposta a favore di S.A.S.I. s.p.a. e per i lavori in oggetto, l’espropriazione degli immobili così distinti:

Comune censuario: Castel Frenano, Mozzagrogna e Treglio

<i>Comune di CASTEL FRENTANO</i>						
DITTA INTESTATARIA	N. Foglio	N. particella	Superficie MQ	MQ Esproprio	MQ Servitù	Indennizzo Euro
Cognome e Nome						
Abbonizio Pierino	18	228+11	2080+18820		240,00	283,20
Angelucci Carmine	18	8	12.390		270,00	318,60
Angelucci Carmine	18	136	220		15,00	17,70
Angelucci Domenico	13	111	6.390		70,00	81,20
Caporale Nunzio	20	86	3.060		200,00	236,00
D'angelo Antonio	20	111	510		105,00	47,25
De Sanctis Rocco	22	79	2.450		95,00	112,10
Di Biase Consiglia Odorisio Gasperino Odorisio Rosanna	22	4022 ex 121	470	470,00		1663,80
Di Biase Consiglia Odorisio Gasperino Odorisio Rosanna	22	4024 ex 121	560	560,00		1982,40
Di Biase Consiglia Odorisio Gasperino Odorisio Rosanna	22	4026 ex 108	490	490,00		1734,60
Di Biase Consiglia Odorisio Gasperino Odorisio Rosanna	22	4028 ex 106	425	425,00		4305,25
Di Biase Consiglia Odorisio Gasperino Odorisio Rosanna	22	4032 ex 100	30	30,00		303,90
Di Biase Consiglia Odorisio Gasperino Odorisio Rosanna	22	4035 ex 102	250	250,00		2532,50
Di Biase Consiglia Odorisio Gasperino Odorisio Rosanna	22	4039 ex 105	1.098	1.098,00		11122,50
Di Biase Consiglia Odorisio Gasperino Odorisio Rosanna	22	4041 ex 105	35	35,00		354,55
Di Biase Consiglia Odorisio Gasperino Odorisio Rosanna	22	4030 ex 99	82	82,00		830,66
Di Biase Consiglia Odorisio Gasperino Odorisio Rosanna	22	4033 ex 101	68	68,00		688,84
Di Biase Consiglia Odorisio Gasperino Odorisio Rosanna	22	4034 ex 101	62	62,00		628,06
Di Biase Consiglia Odorisio Gasperino Odorisio Rosanna	22	4037 ex 104	340	340,00		3444,20
Di Biase Consiglia Odorisio Gasperino Odorisio Rosanna	22	4038 ex 104	30	30,00		303,90
Di Biase Consiglia Odorisio Gasperino Odorisio Rosanna	22	4043 ex 114	1070	1070,00		10839,10
Di Biase Consiglia Odorisio Gasperino Odorisio Rosanna	22	4029 ex 99	128		128,00	57,60
Di Biase Consiglia Odorisio Gasperino Odorisio Rosanna	22	95	880		190,00	85,50

Di Biase Consiglia Odorisio Gasperino Odorisio Rosanna	22	92	500		130,00	58,50
Di Biase Vincenzo Di Campi Felicia	22	4016 ex 85	165	165,00		584,10
Di Biase Vincenzo Di Campi Felicia	22	4018 ex 62	20	20,00		70,80
Di Biase Vincenzo Di Campi Felicia	22	119	940		170,00	200,60
Di Biase Vincenzo Di Campi Felicia	22	86	640		85,00	100,30
Di Biase Vincenzo Di Campi Felicia	22	87	1.810		110,00	129,80
Di Biase Vincenzo Di Campi Felicia	22	82	4.450		85,00	100,30
Di Toro Maria	22	84	4.950		115,00	135,70
Melizza Maria Domenica	18	227	3.640		130,00	153,40
Provincia di Chieti	18	4174 (ex 214)	400		40,00	47,20
Ucci Anna	22	4012 ex 57	15	15,00		53,10
Ucci Anna	22	4014 ex 137	58	58,00		205,32
Ucci Anna	22	4020 ex 141	25	25,00		88,50
Ucci Anna	22	139	300		75,00	25,50
Ucci Anna	22	136	4.040		65,00	76,70
Ucci Anna	22	138	300		20,00	6,80
Ucci Anna	22	81	4.440		90,00	106,20

Comune di TREGLIO						
DITTA INTESTATARIA	N. Foglio	N. particella	Superficie MQ	MQ Esproprio	MQ Servitù	Indennizzo Euro
Cognome e Nome						
Bardella Stefania	1	4349	720		75,00	119,25
Bellisario Adriana Bellisario Alfredo	4	284	280		50,00	387,33
Bellisario Angelo	4	618	40		5,00	38,73
Bellisario Gaspare	4	622	850		50,00	387,33
Bellisario Gaspare Bellisario Nicola	4	623	1.020		40,00	309,87
Bellisario Gaspare Bellisario Sandro	4	620	1.000		50,00	387,33
Bellisario Giuseppe Bisciotti Eida Camerano Spelta Rapini Antonio	4	414	950		90,00	697,20
Bellisario Nicola	4	407	1.680		110,00	852,13
Bellisario Nicola Bellisario Tommaso	4	283	195		45,00	348,60
Bellisario Nicola Bellisario Tommaso	4	4389	3.610		155,00	1200,73
Bellisario Nicola Bianco Zenina Maria	4	418	2010		10,00	84,13
Bellisario Nicola Bellisario Tommaso	4	759	630		130,00	1007,07
Bellisario Nicola Bellisario Tommaso	4	524	385		70,00	542,27
Cicchetti Salvatore Gabriele	4	409	1.600		95,00	735,93
Di Renzo Umberto Gaeta Maria Antonia	1	776	420		15,00	17,40
Di Renzo Umberto Gaeta Maria Antonia	1	468	5.870		470,00	554,60
Di Renzo Umberto Gaeta Maria Antonia	1	4376	3.280		150,00	238,50
Di Renzo Umberto Gaeta Maria Antonia	1	4377	680		50,00	11,50
Finizio Franca Herbillon Jean Marie	1	4334	1.430		50,00	79,50
N.P.Z.	4	4443	1.925		125,00	968,33
N.P.Z.	4	4438	1.690		60,00	464,80
N.P.Z.	4	4441	320		90,00	1050,40

Comune di MOZZAGROGNA						
DITTA INTESTATARIA	N. Foglio	N. particella	Superficie MQ	MQ Esproprio	MQ Servitù	Indennizzo Euro
Cognome e Nome						
Colanero Adele D'Alonzo Germano D'Alonzo Luigi D'Alonzo Patrizia Dell'Elba Solferino	11	199	1.440		75,00	15,00
De Luca Luciano De Luca Remo	14	4084	4.660		120,00	516,40
De Luca Luciano De Luca Remo	14	4077	410		85,00	365,78
De Luca Maria Mar Dell'Elba Dell'Elba Domenico	11	142	3.130		360,00	72,00
Dell'Elba Carmine Dell'Elba Marisa Dell'Elba Silvana	11	198	6.340		480,00	96,00
D'Errico Marta Marcantonio Lucia Marcantonio Rosaria Marcantonio Nicola Marcantonio Antonietta	14	4089	4.340		330,00	1420,10
Di Biase Annina Di Nardo Nicola	14	4116	1.290		80,00	344,27
Di Biase Annina Di Nardo Nicola	14	4119	3.760		50,00	215,17
Di Genni Angelo	14	4076	1210		165,00	
Di Nardo Toni Pasquini Rosanna	14	4117	1.920		140,00	602,47
F.A.S. s.r.l	14	4087	3.050		125,00	537,92
I.ME.CO. S.r.l.	14	4085	1.970		215,00	925,22
Luciani Giuseppe	14	4083	3.480		115,00	494,88
MA.PI.CO.srl	14	4155	6.955		110,00	473,37
MA.PI.CO.srl	14	4108	6.830		265,00	1140,38
Marcantonio Camillo	11	4021	6328		240,00	100,80
Mercadante Motors SNC	12	4069	90		25,00	107,58
Mercadante Motors SNC	12	4068	675		115,00	494,88
Mercadante Motors SNC	12	4065	1.440		225,00	968,25
MERCATONE EMME S.R.L.	14	4156	5.555		115,00	494,88
Nuove gestioni ed investimenti srl	12	4072	2.523		465,00	2001,05
Pontenovo S.R.L.	11	59	5.830		170,00	200,60
Rapino Giovanni Rapino Angelo Lucio	14	4088	3.050		155,00	667,02
Scutti S.n.c.	14	4086	3.460		120,00	516,40
Tucci s.r.l	14	4109	3.000		220,00	946,73
Tucci s.r.l	14	4132	380		15,00	64,55
D'Errico Marta Marcantonio Lucia Marcantonio Rosaria Marcantonio Nicola Marcantonio Antonietta	14	4131	2.380		160,00	688,53

Il Responsabile del Procedimento
 Geom. Enrico D'AMICO



Direttore Responsabile: **Dr. Giuseppe PLACIDI** – Vice Direttore: **Virginio SCAFATI**

Stab. Tipografico G.T.E. – Fossa (L'Aquila)